



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
per il PIEMONTE
- TORINO -

MASSIMARIO 2012
delle
COMMISSIONI TRIBUTARIE DEL PIEMONTE



© **Commissione tributaria regionale per il Piemonte**

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Si ringrazia:



In copertina:

“*Giustizia*”, opera di Giovanni Baratta del 1720 (particolare di Palazzo Madama – Torino)

Massimario

delle Commissioni Tributarie del Piemonte

Periodo: 1 gennaio 2012 – 31 luglio 2012

**Presidente della Commissione tributaria regionale per il Piemonte:
Dott. Vittorio Garino**

**Direttore del Massimario:
Dott. Salvatore Labruna**

**Dirigente della Commissione tributaria regionale per il Piemonte:
Dott.ssa Emanuela Sciaudone**



*Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze
"Ezio Vanoni"*

CeRDEF *Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria*



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



Dipartimento delle Finanze

Direzione della Giustizia tributaria



Commissione tributaria regionale per il Piemonte

Presidente dott. Vittorio Garino

Ufficio del Massimario

Direttore: dott. Salvatore LABRUNA

Segreteria di redazione: sig.ra Rosaria Rita SALAMONE
sig. Vincenzo GIORDANO

WebMaster & Grafica: sig. Vincenzo CAROLLO e sig. Mauro GLIATTA

Comitato scientifico:

Presidente: prof. avv. Claudio SACCHETTO
Componente: prof. avv. Alberto MARCHESELLI
Componente: prof. avv. Giuseppe VANZ
Componente: prof. avv. Enrico MARELLO

Redattori delle Massime:

dott. Vittorio GARINO	<i>Presidente della C.T.R. per il Piemonte</i>
dott. Paolo ROGGERO	<i>Presidente C.T.P. di Torino</i>
dott. Marina MARCHETTI	<i>Presidente C.T.P. di Asti</i>
dott. Aniello MOSCA	<i>Presidente C.T.P. di Alessandria</i>
dott. Domenico ATTIMONELLI	<i>Presidente C.T.P. di Biella</i>
dott. Vittorio LANZA	<i>Presidente C.T.P. di Cuneo</i>
dott. Giorgio SFORZA	<i>Presidente C.T.P. di Novara</i>
dott. Massimo TERZI	<i>Presidente ff. C.T.P. di Verbania</i>
dott. Luigi GRIMALDI	<i>Presidente C.T.P. di Vercelli</i>
dott. Andrea GANDOLFO	<i>Garante del Contribuente del Piemonte</i>
dott. Yvonne RETROSI	<i>Giudice della C.T.R. per il Piemonte</i>
dott.ssa Caterina COGNO	<i>Giudice della C.T.P. di Torino</i>
dott. Antonio PUZO	<i>Giudice della C.T.P. di Novara</i>
avv. Mauro GHERNER	<i>Presidente Camera degli Avvocati Tributaristi della provincia di Torino</i>
dott. Roberto D'AMICO	<i>Referente gruppo di lavoro "Contenzioso Tributario" ODCEC di Torino</i>

Selezionatori e Classificatori delle Sentenze:

sig. Luigi MASTROPIETRO	<i>Direttore Vicario della C.T.R. del Piemonte</i>
sig.ra Carmen BORRILLO	<i>Direttore C.T.P. di Torino</i>
rag. Maddalena BERTA	<i>Direttore C.T.P. di Asti</i>
rag. Claudio GIGLI	<i>Direttore C.T.P. di Alessandria</i>
dott. Angelo LAMBERTI	<i>Direttore C.T.P. di Cuneo</i>
rag. Raffaele DARIO	<i>Direttore C.T.P. di Novara</i>
dott. Mario TUMBARELLO	<i>Direttore C.T.P. di Verbania</i>
dott. Antonio CASTIELLO	<i>Direttore C.T.P. di Vercelli</i>
avv. Mauro GHERNER	<i>Presidente Camera degli Avvocati Tributaristi della provincia di Torino</i>
dott. Roberto D'AMICO	<i>Referente gruppo di lavoro "Contenzioso Tributario" ODCEC di Torino</i>

PRESENTAZIONE
DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DEL PIEMONTE

Con propria nota del 14 febbraio 2012, in seguito alle delibere 27 maggio 1997, 29 ottobre 2002 e 5 dicembre 2006 ed alle successive proprie comunicazioni, il C.P.G.T. ha invitato tutte le Commissioni tributarie regionali e quelle di 2° grado a dare rinnovato impulso all'Ufficio del Massimario in attuazione a quanto disposto dall'art. 40 d.lgs 545/1992, rammentando come l'art. 37 d.l. 98/2011 abbia previsto la possibilità di stipulare a tal fine apposite convenzioni con le Università e gli Ordini Professionali.

Formidabile strumento di conoscenza ed approfondimento per giudici e tutti coloro che prestano rappresentanza e assistenza tecnica in giudizio, con l'ulteriore effetto naturale di indurre all'uniformità ermeneutica l'intero foro tributario, il Massimario regionale costituisce un progetto organizzativo importante; in formato cartaceo, digitale e telematico, raccoglie ed ordina le massime della giurisprudenza di merito delle Commissioni tributarie estratte dalle loro decisioni più significative ed innovative, che non sempre e non tempestivamente arrivano al supremo sindacato di legittimità.

D'altronde, la conoscenza della giurisprudenza tributaria di merito sta assumendo un rilievo sempre più incisivo, anche extragiudiziario, come nel reclamo obbligatorio e nella mediazione delle controversie di minore entità, ove la conoscenza degli indirizzi interpretativi delle Commissioni tributarie del proprio distretto, può essere per il contribuente risolutiva nel decidere con efficacia per ogni eventuale suo ricorso giudiziario.

E' con grande soddisfazione ed orgoglio, quindi, che consegno quest'opera a tutti gli operatori tributari del Piemonte: categorie produttive, professionali e semplici cittadini, nella speranza di essere stato loro utile.

Il contenuto del volume è altresì pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati, di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.cerdef.it) della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (S.S.E.F.) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze, assistito da un efficace indice telematico per una semplice e rapida ricerca degli oggetti e delle sezioni tematiche.

*Il Direttore del Massimario
dott. Salvatore LABRUNA*




**PREFAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL PIEMONTE
DOTT. VITTORIO GARINO**

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con questa pubblicazione offre al pubblico degli operatori, degli studiosi e dell'imprenditoria una raccolta giurisprudenziale, per ora limitata ai primi sette mesi dell'anno 2012, ma che con la prossima uscita sarà completa e aggiornata e potrà essere ancora migliorata, grazie a tutti coloro che vorranno offrire il contributo della loro cultura ed esperienza commentando le sentenze pubblicate o fornendoci articoli di dottrina.

Ringrazio vivamente coloro che hanno prestato diretta opera di collaborazione e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino che ha fornito il necessario supporto economico a questa iniziativa. In particolare ringrazio il Dott. Salvatore Labruna, instancabile promotore e fautore dell'iniziativa stessa.

*Il Presidente
Vittorio Garino*



ACCERTAMENTO

1.	Sentenza n. 006/03/12, dep. 04/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 12
2.	Sentenza n. 012/13/12, dep. 13/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 12
3.	Sentenza n. 018/04/12, dep. 19/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 13
4.	Sentenza n. 016/03/12, dep. 19/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 13
5.	Sentenza n. 017/04/12, dep. 19/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 14
6.	Sentenza n. 001/06/12, dep. 20/01/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 14
7.	Sentenza n. 005/06/12, dep. 20/01/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 15
8.	Sentenza n. 013/11/12, dep. 23/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 15
9.	Sentenza n. 015/11/12, dep. 23/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 16
10.	Sentenza n. 008/20/12, dep. 23/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 16
11.	Sentenza n. 009/04/12, dep. 26/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 17
12.	Sentenza n. 008/01/12, dep. 30/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 18
13.	Sentenza n. 003/10/12, dep. 01/02/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 18
14.	Sentenza n. 009/06/12, dep. 07/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 18
15.	Sentenza n. 022/10/12, dep. 07/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 19
16.	Sentenza n. 011/06/12, dep. 15/02/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 19
17.	Sentenza n. 013/09/12, dep. 15/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 20
18.	Sentenza n. 011/05/12, dep. 16/02/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 20
19.	Sentenza n. 025/03/12, dep. 17/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 21
20.	Sentenza n. 018/01/12, dep. 20/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 22
21.	Sentenza n. 034/04/12, dep. 21/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 23
22.	Sentenza n. 004/03/12, dep. 21/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 23
23.	Sentenza n. 013/06/12, dep. 22/02/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 24
24.	Sentenza n. 012/34/12, dep. 23/02/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 24
25.	Sentenza n. 025/01/12, dep. 24/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 24
26.	Sentenza n. 008/04/12, dep. 05/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 25
27.	Sentenza n. 035/10/12, dep. 06/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 26
28.	Sentenza n. 024/13/12, dep. 09/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 26
29.	Sentenza n. 031/13/12, dep. 12/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 26

30.	Sentenza n. 063/01/12, dep. 15/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 27
31.	Sentenza n. 029/17/12, dep. 19/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 28
32.	Sentenza n. 031/20/12, dep. 20/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 28
33.	Sentenza n. 014/04/12, dep. 21/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 29
34.	Sentenza n. 016/05/12, dep. 21/03/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 29
35.	Sentenza n. 015/02/12, dep. 21/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 30
36.	Sentenza n. 016/34/12, dep. 22/03/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 30
37.	Sentenza n. 017/34/12, dep. 22/03/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 31
38.	Sentenza n. 042/02/12, dep. 29/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 32
39.	Sentenza n. 040/13/12, dep. 29/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 32
40.	Sentenza n. 043/13/12, dep. 29/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 33
41.	Sentenza n. 021/02/12, dep. 02/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 33
42.	Sentenza n. 009/01/12, dep. 11/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 34
43.	Sentenza n. 010/01/12, dep. 11/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 34
44.	Sentenza n. 057/02/12, dep. 16/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Biella	pag. 35
45.	Sentenza n. 059/02/12, dep. 16/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Biella	pag. 35
46.	Sentenza n. 036/17/12, dep. 16/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 36
47.	Sentenza n. 046/17/12, dep. 16/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 36
48.	Sentenza n. 047/17/12, dep. 16/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 36
49.	Sentenza n. 020/05/12, dep. 18/04/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 37
50.	Sentenza n. 053/09/12, dep. 18/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 38
51.	Sentenza n. 049/01/12, dep. 18/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Biella	pag. 39
52.	Sentenza n. 034/30/12, dep. 20/04/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 39
53.	Sentenza n. 046/02/12, dep. 20/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 40
54.	Sentenza n. 055/09/12, dep. 23/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 40
55.	Sentenza n. 052/13/12, dep. 04/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 41
56.	Sentenza n. 056/20/12, dep. 07/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 41
57.	Sentenza n. 063/11/12, dep. 10/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 42
58.	Sentenza n. 038/30/12, dep. 18/05/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 42
59.	Sentenza n. 059/17/12, dep. 21/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 42
60.	Sentenza n. 037/34/12, dep. 23/05/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 43

61.	Sentenza n. 094/09/12, dep. 07/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 43
62.	Sentenza n. 069/17/12, dep. 11/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 44
63.	Sentenza n. 075/04/12, dep. 18/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 44
64.	Sentenza n. 062/06/12, dep. 20/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 44
65.	Sentenza n. 085/04/12, dep. 26/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 45
66.	Sentenza n. 086/04/12, dep. 26/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 46
67.	Sentenza n. 046/12/12, dep. 28/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 46
68.	Sentenza n. 048/12/12, dep. 28/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 47
69.	Sentenza n. 017/01/12, dep. 28/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 47
70.	Sentenza n. 019/01/12, dep. 28/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 47
71.	Sentenza n. 032/04/12, dep. 02/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 48
72.	Sentenza n. 057/30/12, dep. 06/07/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 48
73.	Sentenza n. 074/06/12, dep. 09/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 49
74.	Sentenza n. 099/17/12, dep. 09/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 49
75.	Sentenza n. 100/17/12, dep. 09/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 50
76.	Sentenza n. 020/01/12, dep. 09/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 50
77.	Sentenza n. 044/02/12, dep. 09/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 51
78.	Sentenza n. 016/03/12, dep. 09/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 51
79.	Sentenza n. 120/01/12, dep. 10/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Biella	pag. 52
80.	Sentenza n. 094/04/12, dep. 10/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 52
81.	Sentenza n. 044/06/12, dep. 13/07/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 53
82.	Sentenza n. 087/02/12, dep. 20/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 53
83.	Sentenza n. 066/10/12, dep. 24/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 54
84.	Sentenza n. 110/03/12, dep. 30/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 54

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

85.	Sentenza n. 021/01/12, dep. 20/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 57
86.	Sentenza n. 069/01/12, dep. 25/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 57

CONTENZIOSO

87.	Sentenza n. 003/17/12, dep. 09/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 59
-----	---	---------

88.	Sentenza n. 004/20/12, dep. 16/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 59
89.	Sentenza n. 016/11/12, dep. 23/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 60
90.	Sentenza n. 018/11/12, dep. 23/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 60
91.	Sentenza n. 015/17/12, dep. 27/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 61
92.	Sentenza n. 016/05/12, dep. 21/03/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 61
93.	Sentenza n. 025/30/12, dep. 23/03/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 62
94.	Sentenza n. 039/01/12, dep. 16/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 62
95.	Sentenza n. 037/17/12, dep. 16/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 63
96.	Sentenza n. 063/01/12, dep. 18/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Biella	pag. 63
97.	Sentenza n. 040/02/12, dep. 19/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 63
98.	Sentenza n. 057/06/12, dep. 19/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 64
99.	Sentenza n. 067/01/12, dep. 04/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 64
100.	Sentenza n. 041/10/12, dep. 08/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 65
101.	Sentenza n. 051/17/12, dep. 21/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 65
102.	Sentenza n. 066/06/12, dep. 24/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 65
103.	Sentenza n. 070/06/12, dep. 01/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 66
104.	Sentenza n. 092/09/12, dep. 07/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 66
105.	Sentenza n. 074/20/12, dep. 13/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 67
106.	Sentenza n. 070/13/12, dep. 20/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 67
107.	Sentenza n. 107/01/12, dep. 26/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 68
108.	Sentenza n. 110/01/12, dep. 02/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 68
109.	Sentenza n. 073/06/12, dep. 09/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 69
110.	Sentenza n. 078/06/12, dep. 09/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 69
111.	Sentenza n. 094/11/12, dep. 10/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 70

FINANZA LOCALE

ICI

112.	Sentenza n. 002/20/12, dep. 09/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 72
113.	Sentenza n. 027/01/12, dep. 19/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 72
114.	Sentenza n. 007/06/12, dep. 20/01/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 73
115.	Sentenza n. 001/01/12, dep. 06/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 73
116.	Sentenza n. 014/20/12, dep. 17/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 74

117.	Sentenza n. 011/02/12, dep. 28/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 74
118.	Sentenza n. 018/17/12, dep. 05/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 75
119.	Sentenza n. 004/01/12, dep. 19/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 75
120.	Sentenza n. 039/01/12, dep. 16/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 76
121.	Sentenza n. 058/13/12, dep. 14/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 76
122.	Sentenza n. 080/09/12, dep. 23/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 77
123.	Sentenza n. 099/01/12, dep. 20/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 77
124.	Sentenza n. 064/17/12, dep. 28/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 78
125.	Sentenza n. 103/02/12, dep. 18/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Biella	pag. 78
126.	Sentenza n. 072/30/12, dep. 06/07/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 78
127.	Sentenza n. 115/17/12, dep. 26/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 79

IRAP

128.	Sentenza n. 004/34/12, dep. 31/01/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 81
129.	Sentenza n. 007/09/12, dep. 18/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 81
130.	Sentenza n. 006/10/12, dep. 01/02/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 81
131.	Sentenza n. 007/34/12, dep. 02/02/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 82
132.	Sentenza n. 042/13/12, dep. 29/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 82
133.	Sentenza n. 040/01/12, dep. 06/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 83
134.	Sentenza n. 036/02/12, dep. 19/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 83
135.	Sentenza n. 058/09/12, dep. 23/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 83
136.	Sentenza n. 065/13/12, dep. 14/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 84
137.	Sentenza n. 042/12/12, dep. 04/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 84
138.	Sentenza n. 084/17/12, dep. 11/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 85
139.	Sentenza n. 044/34/12, dep. 20/06/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 85
140.	Sentenza n. 109/17/12, dep. 09/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 86
141.	Sentenza n. 114/01/12, dep. 16/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 86

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

142.	Sentenza n. 007/06/12, dep. 17/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 88
------	---	---------

143.	Sentenza n. 009/20/12, dep. 26/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 88
144.	Sentenza n. 023/01/12, dep. 20/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 88
145.	Sentenza n. 029/01/12, dep. 14/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 89
146.	Sentenza n. 068/06/12, dep. 01/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 89

TARSU

147.	Sentenza n. 001/01/12, dep. 11/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 91
148.	Sentenza n. 006/13/12, dep. 13/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 91
149.	Sentenza n. 022/01/12, dep. 20/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 91
150.	Sentenza n. 069/04/12, dep. 21/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 92

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF

151.	Sentenza n. 031/01/12, dep. 06/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 94
152.	Sentenza n. 006/02/12, dep. 31/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 94
153.	Sentenza n. 036/01/12, dep. 20/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 95
154.	Sentenza n. 019/17/12, dep. 05/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 95
155.	Sentenza n. 047/03/12, dep. 15/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 96
156.	Sentenza n. 039/09/12, dep. 04/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 96
157.	Sentenza n. 055/09/12, dep. 23/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 97
158.	Sentenza n. 042/34/12, dep. 06/06/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 97

IRES

159.	Sentenza n. 014/11/12, dep. 23/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 99
160.	Sentenza n. 016/01/12, dep. 20/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 99
161.	Sentenza n. 062/09/12, dep. 09/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 100
162.	Sentenza n. 069/13/12, dep. 20/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 100
163.	Sentenza n. 038/06/12, dep. 25/06/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 100
164.	Sentenza n. 121/09/12, dep. 11/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 101
165.	Sentenza n. 058/10/12, dep. 17/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 101

166. Sentenza n. 059/10/12, dep. 17/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 102

IMPOSTE INDIRETTE

DAZI E DIRITTI DOGANALI

167. Sentenze n. 001/05/12, dep. 19/01/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte pag. 104

168. Sentenza n. 027/06/12, dep. 26/03/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte pag. 105

169. Sentenza n. 065/09/12, dep. 09/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 106

170. Sentenza n. 072/06/12, dep. 16/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 106

IMPOSTA DI BOLLO

171. Sentenza n. 024/06/12, dep. 26/03/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte pag. 109

IVA

172. Sentenza n. 008/10/12, dep. 10/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 111

173. Sentenza n. 012/10/12, dep. 23/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 111

174. Sentenza n. 009/17/12, dep. 16/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 111

175. Sentenza n. 020/01/12; dep. 20/02/2012- Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 112

176. Sentenza n. 024/06/12, dep. 06/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 112

177. Sentenza n. 026/02/12, dep. 08/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 113

178. Sentenza n. 017/06/12, dep. 12/03/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte pag. 114

179. Sentenza n. 036/04/12, dep. 21/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria pag. 114

180. Sentenza n. 038/01/12, dep. 29/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 115

181. Sentenza n. 056/04/12, dep. 13/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 116

182. Sentenza n. 033/17/12, dep. 16/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 116

183. Sentenza n. 053/09/12, dep. 18/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 116

184. Sentenza n. 055/02/12, dep. 09/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 117

185. Sentenza n. 056/02/12, dep. 09/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 118

186. Sentenza n. 063/13/12, dep. 14/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 119

187. Sentenza n. 072/04/12, dep. 21/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo pag. 119

188. Sentenza n. 035/12/12, dep. 30/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 120

189.	Sentenza n. 084/01/12, dep. 31/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 120
190.	Sentenza n. 082/11/12, dep. 05/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 121
191.	Sentenza n. 072/13/12, dep. 20/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 121
192.	Sentenza n. 043/06/12, dep. 13/07/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 122
193.	Sentenza n. 101/03/12, dep. 25/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 122

REGISTRO

194.	Sentenza n. 018/10/12, dep. 30/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 124
195.	Sentenza n. 009/04/12, dep. 05/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 124
196.	Sentenza n. 046/17/12, dep. 16/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 125
197.	Sentenza n. 046/20/12, dep. 17/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 125
198.	Sentenza n. 045/02/12, dep. 19/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 126
199.	Sentenza n. 050/13/12, dep. 04/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 126
200.	Sentenza n. 033/02/12, dep. 07/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 127
201.	Sentenza n. 072/09/12, dep. 09/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 127
202.	Sentenza n. 066/11/12, dep. 10/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 128
203.	Sentenza n. 067/04/12, dep. 21/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 128
204.	Sentenza n. 087/03/12, dep. 24/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 129
205.	Sentenza n. 069/03/12, dep. 04/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 129
206.	Sentenza n. 062/01/12, dep. 11/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 130
207.	Sentenza n. 092/11/12, dep. 28/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 130
208.	Sentenza n. 079/06/12, dep. 09/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 131

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

209.	Sentenza n. 041/13/12, dep. 29/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 133
210.	Sentenza n. 095/04/12, dep. 10/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	pag. 133

RISCOSSIONE

211.	Sentenza n. 007/10/12, dep. 10/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 135
212.	Sentenza n. 008/13/12, dep. 13/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 135

213.	Sentenza n. 001/30/12, dep. 23/01/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 136
214.	Sentenza n. 009/01/12, dep. 30/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 136
215.	Sentenza n. 003/02/12, dep. 31/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 137
216.	Sentenza n. 005/10/12, dep. 01/02/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 137
217.	Sentenza n. 010/06/12, dep. 07/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 138
218.	Sentenza n. 025/11/12, dep. 09/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 138
219.	Sentenza n. 022/01/12, dep. 20/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 138
220.	Sentenza n. 016/17/12, dep. 27/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 139
221.	Sentenza n. 017/17/12, dep. 27/02/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 139
222.	Sentenza n. 037/10/12, dep. 06/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 140
223.	Sentenza n. 006/03/12, dep. 12/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 140
224.	Sentenza n. 022/20/12, dep. 13/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 141
225.	Sentenza n. 008/01/12, dep. 15/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 141
226.	Sentenza n. 026/17/12, dep. 19/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 142
227.	Sentenza n. 019/06/12, dep. 26/03/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 143
228.	Sentenza n. 027/03/12, dep. 27/03/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara	pag. 143
229.	Sentenza n. 052/02/12, dep. 16/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Biella	pag. 144
230.	Sentenza n. 041/17/12, dep. 16/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 144
231.	Sentenza n. 040/10/12, dep. 17/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 145
232.	Sentenza n. 051/20/12, dep. 17/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 145
233.	Sentenza n. 052/02/12, dep. 20/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti	pag. 146
234.	Sentenza n. 060/11/12, dep. 23/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 146
235.	Sentenza n. 048/17/12, dep. 02/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 147
236.	Sentenza n. 011/03/12, dep. 03/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 147
237.	Sentenza n. 035/34/12, dep. 23/05/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte	pag. 148
238.	Sentenza n. 037/02/12, dep. 28/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 148
239.	Sentenza n. 067/06/12, dep. 01/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 149
240.	Sentenza n. 061/04/12, dep. 11/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria	pag. 150
241.	Sentenza n. 015/01/12, dep. 28/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 150
242.	Sentenza n. 016/01/12, dep. 08/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	pag. 151
243.	Sentenza n. 071/06/12, dep. 09/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 151
244.	Sentenza n. 108/17/12, dep. 09/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino	pag. 152

245. Sentenza n. 122/09/12, dep. 11/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 153
246. Sentenza n. 048/06/12, dep. 18/07/2012 - Commissione tributaria regionale per il Piemonte pag. 153

TERMINI

247. Sentenza n. 051/01/12, dep. 04/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 156
248. Sentenza n. 026/02/12, dep. 31/05/2012 - Commissione tributaria provinciale di Verbania pag. 156
249. Sentenza n. 108/09/12, dep. 12/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 156

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

250. Sentenza n. 027/06/12, dep. 16/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 158
251. Sentenza n. 076/20/12, dep. 13/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 158
252. Sentenza n. 096/17/12, dep. 18/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 158
253. Sentenza n. 048/12/12, dep. 28/06/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 159
254. Sentenza n. 065/10/12, dep. 24/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Torino pag. 160

VARIE

255. Sentenza n. 007/01/12, dep. 10/01/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 162
256. Sentenza n. 048/02/12, dep. 20/04/2012 - Commissione tributaria provinciale di Asti pag. 162
257. Sentenza n. 080/06/12, dep. 31/07/2012 - Commissione tributaria provinciale di Novara pag. 163

ACCERTAMENTO



1. **Sentenza n. 6/3/12, dep. 04/01/2012**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Giordano; Relatore: Capello

IRPEF - Accertamento - Prove – Movimenti bancari – Autenticità – Insussistenza.

La documentazione prodotta in fotocopia dall'Ufficio e relativa a movimenti bancari intrattenuti nel Liechtenstein forma piena prova se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità.

Nel caso di disconoscimento, lo stesso non pone nel nulla la produzione della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne l'autenticità.

Il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inutilizzabilità della copia prodotta come prova dei fatti in essa rappresentati e dell'esistenza delle scritture riprodotte, dovendo i medesimi fatti essere autonomamente dimostrati dalla parte che ha prodotto in giudizio la copia disconosciuta.

2. **Sentenza n. 12/13/12, dep. 13/01/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente Scisciòt, Relatore Albezzano

Imposte sui redditi – Redditi di impresa – Rimanenze – Oneri accessori.

I costi riferibili ad accatastamenti immobiliari, perizie di stima professionali e regolamenti di condominio sono da ritenere di natura "burocratica" connessi all'adempimento di norme civilistiche e non vanno certamente ad incrementare il valore finale delle rimanenze immobiliari, per cui devono essere spese nel conto economico dell'anno di sostenimento.

Gli oneri accessori sostenuti per la stipulazione di contratti di finanziamento sono inquadrabili nell'ambito delle spese pluriennali per le quali l'art. 2426 del Codice civile prevede che debbano essere ammortizzati "...entro un periodo non superiore a cinque anni".

3. **Sentenza n. 18/4/12, dep. 19/01/2012**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente Armando, Relatore Greco

ICI - Accertamento - Periodo di riferimento.

In materia di ICI la legge fa riferimento al valore del bene ancorato esclusivamente all'inizio dell'anno di imposizione senza che possano influire su di esso le vicende o i mutamenti successivi. Se il Regolamento del Comune ha provveduto a "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune" a norma degli art. 52 e 59 d.lgs. 15/12/1997 n. 446 "purché tali valori non siano inferiori a quelli risultanti da atti di trasferimento della medesima area" il valore di riferimento è sempre quello al 1° gennaio dell'anno di imposizione e non può farsi retroagire un valore, seppure certo, desunto da un successivo atto di acquisto.

Riferimenti normativi: artt. 52 e 59, d.lgs. 15/12/1997 n. 446

4. **Sentenza n. 16/3/12, dep. 19/01/2012**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Giordano; Relatore: Altare

Avviso di accertamento - IRPEF, IRAP, IVA - Autorizzazione Direzione regionale delle Entrate - Indagini bancarie - Motivazione - Allegazione.

L'autorizzazione della Direzione regionale delle Entrate all'espletamento di indagini bancarie indicata come esistente in un avviso di accertamento non si presenta di mero stile, ma è volta ad informare il contribuente che l'autorizzazione esiste e l'Amministrazione deve rendere conoscibile al contribuente il contenuto di tale atto affinché possa effettuare l'esame di legittimità e di merito. Né può fondatamente sostenersi che l'allegazione dell'Autorizzazione sia superflua in quanto la stessa non deve essere motivata perché altrimenti tale atto di impulso si presenterebbe del tutto automatico mentre la Direzione regionale

è deputata anche al controllo della legittimità e del merito all'azione degli Uffici Provinciali e tale tipo di controllo non può esimere dal motivare adeguatamente e dal sottoporre la decisione all'esame del giudice.

5. **Sentenza n. 17/4/12, dep. 19/01/2012**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Armando; Relatore: Greco

Accertamento IRPEF - Movimentazioni bancarie - Operazioni imponibili - Costi – Prove.

È onere del contribuente, sussistendo ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, una presunzione legale a favore del fisco, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria (sia prelevamenti sia versamenti) non siano riferibili ad operazioni imponibili.

Il contribuente non può pertanto limitarsi a contestare in questo caso genericamente l'assunto dell'Ufficio, ma deve fornire l'analitica dimostrazione dell'irrilevanza ai fini fiscali di ciascuna operazione.

Anche i pretesi costi possono essere riconosciuti solo se documentati o comunque provati e non solamente genericamente presunti.

Riferimenti normativi: ex art. 32, co. 1 n. 2, d.P.R. 600/1973

6. **Sentenza n. 1/6/2012, dep. 20/01/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Smirne; Relatore: Cerutti

Autotutela - Nuova azione accertatrice – Impugnazione.

"In ragione dei fini dell'istituto dell'autotutela, l'Ufficio dovrebbe deliberare solo in ordine alla richiesta di annullamento senza introdurre una nuova azione accertatrice, la quale comporta che il giudizio di impugnazione a detto provvedimento di autotutela

potrà essere esteso anche all'esame circa il fondamento della nuova pretesa tributaria".

7. **Sentenza n. 5/6/2012, dep. 20/01/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Smirne; Relatore: Ingrosso

Accertamento – Studi di settore – Scostamento di lieve entità.

"La modesta divergenza fra il dichiarato e l'accertato non legittima un accertamento da studio di settore con rettifica e sanzioni (nel caso in esame lo scostamento era risultato pari al 1,46%)".

8. **Sentenza n. 13/11/12, dep. 23/01/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cutelle; Relatore: Roccella

Accertamento - Avviso Accertamento - Motivazione - Atti riferibili a terzi - Riproduzione del contenuto essenziale.

Se l'avviso di accertamento richiama atti a carico di terzi, l'art. 42 del d.P.R. 600/1973 può ritenersi correttamente applicato senza che l'avviso di accertamento riproduca tutto l'atto riguardante il terzo, ma si limiti alle parti che riguardano il contribuente accertato; è quindi sufficiente la riproduzione del contenuto di atti sottostanti all'accertamento impugnato, eventualmente non notificati/comunicati/consegnati al anteriormente o contestualmente all'avviso di accertamento, per determinare l'inversione dell'onere della prova sul contribuente, così tenuto a dimostrare la realtà delle operazioni

Riferimenti normativi: art. 42 d.P.R. 600/1973; art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

9. **Sentenza n. 15/11/12, dep. 23/01/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cutelle; Relatore: Roccella

Avviso di accertamento - Annullamento in autotutela – Rinnovazione dell'atto impugnato.

Ogni atto amministrativo è un atto a sé stante, autonomamente impugnabile per vizi propri. Ne consegue che è liberamente consentita, purché nei termini generali di decadenza, la rinnovazione di un atto, già emanato e ritirato dall'ufficio durante il giudizio instaurato dalla sua impugnazione: la cessata materia del contendere per autoannullamento dell'atto da parte dell'Ufficio non impedisce la sua rinnovazione, che sarebbe invece impedita da un annullamento giurisdizionale per motivi di merito passato in giudicato, ove la rinnovazione tendesse a eludere il giudicato.

10. **Sentenza n. 8/20/12, dep. 23/01/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Marciante

Accertamento - Avviso di accertamento - Notificazione all'estero - Contraddittorio – Prescrizione.

La notificazione di un atto di accertamento tributario nei confronti di un contribuente trasferitosi all'estero e iscritto all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) va eseguita nel domicilio fiscale italiano qualora l'attività di notifica sia posta in essere entro i sessanta giorni successivi a quello dell'intervenuta iscrizione all'AIRE. In caso di iscritto all'AIRE da oltre sessanta giorni per il perfezionamento della notifica all'estero, deve farsi riferimento in primis alle Convenzioni Internazionali (e quindi alle procedure da esse prescritte), in mancanza alla procedura prevista dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 200/1967 (invio di due copie dell'atto, con traduzione se il destinatario è straniero, direttamente alle Rappresentanze diplomatiche-consolari territorialmente competenti) e in mancanza, e quindi in via

residuale, alla procedura prevista dall'art. 142 c.p.c. 1° comma (spedizione al destinatario a mezzo raccomandata e consegna di altra copia al P.M. che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari Esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta).

11. **Sentenza n. 9/4/12, dep. 26/01/2012**
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente e Relatore: Liuzzo

Accertamento – Accertamento sintetico – Motivazione - Onere della prova – Dichiarazioni di terzi.

L'accertamento fondato sul cd. redditometro è il metodo di accertamento disciplinato dall'art. 38, comma 4 del d.P.R. 600/1973, che consente, a fronte di circostanze ed elementi certi, che evidenzino un reddito complessivo superiore a quello dichiarato o ricostruibile su base analitica, la determinazione del maggior imponibile in modo sintetico, in relazione al contenuto induttivo di tali circostanze ed elementi e, in presenza di dati siffatti, richiede l'individuazione dell'entità del reddito stesso con parametri indiziari, in via di deduzione logica del fatto noto dal fatto taciuto dal dichiarante, secondo i comuni canoni di regolarità causale. Tale impostazione non consente, in presenza di dati certi ed incontestati, di pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all'obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall'art. 3, comma 2, della l. 241/990.

A fronte del dato presuntivo derivante dall'applicazione del redditometro, il contribuente deve offrire la dimostrazione contraria – in modo concreto così da offrire un raffronto plausibile fra le poste in discussione.

La dichiarazione scritta di terzi, pur essendo un documento, ha tuttavia natura testimoniale e di per sé non è ammissibile come prova.

12. Sentenza n. 8/1/12, dep. 30/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Roggero; Relatore: Collu

Accertamento - Ritenute su royalties - Onere della prova.

La prova della effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'applicabilità di una norma più favorevole, contenuta in una Convenzione tra lo stato italiano ed altro stato estero, rispetto alla norma nazionale, incombe sul contribuente, trattandosi di una norma agevolativa.

13. Sentenza n. 3/10/12, dep. 01/02/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente Puccinelli; Relatore: Rolle

Accertamento - Plusvalenza imponibile - Cessione fabbricato a titolo oneroso prima della fine dei 5 anni di proprietà.

Le risultanze anagrafiche rappresentano una presunzione semplice che può essere superata dal contribuente mediante allegazione di prove che dimostrino l'uso quale abitazione principale nonostante l'assenza della residenza anagrafica. La dicitura sulle bollette "utenza domestica con residenza anagrafica diversa da quella di fornitura" non dimostra la condizione della residenza anagrafica come abitazione principale.

Riferimenti normativi: art. 67, d.P.R. 917/1986

14. Sentenza n. 9/6/12, dep. 07/02/12
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Puzo; Relatore: Mondello

ICI- Accertamento - Impugnazione - Notifica di atti a società in liquidazione - Relata di notifica.

La notifica di avviso di accertamento effettuata presso la sede legale di un società in liquidazione non è nulla e la spedizione

diretta a mezzo posta alla residenza del legale rappresentante ha natura cautelativa e non sostitutiva.

La relata di notifica di un atto con efficacia anche processuale, fa piena prova delle attività svolte dall'ufficiale notificatore fino a querela di falso.

Qualora il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento stia per scadere e non sia ancora intervenuta la dichiarazione di fallimento, il ricorso può essere proposto in sostituzione del curatore.

Riferimenti normativi: art. 145, c.p.c.

- 15. Sentenza n. 22/10/12, dep. 07/02/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Giobellina

Accertamento - Ingiunzione di pagamento – Motivazione.

È motivo di nullità dell'ingiunzione di pagamento la mancanza della distinzione tra crediti di natura tributaria – importi dovuti a titolo di depurazione delle acque di rifiuto – e crediti di natura negoziale - canoni dovuti per la fornitura dell'acqua – tale da non consentire al contribuente di conoscere la competenza dell'autorità giudicante in relazione alle somme pretese in pagamento.

- 16. Sentenza n. 11/6/2012, dep. 15/02/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Barelli; Relatore: Massaglia

Accertamento – Studi di settore – Motivazione dell'avviso di accertamento.

“Ai fini dell'utilizzo degli studi di settore non appare necessaria l'individuazione di riscontri documentali o contabili esterni agli studi stessi, ma occorre semplicemente che l'Amministrazione, nel corso del contraddittorio, provi che i risultati dell'elaborazione statistica siano congruenti rispetto alla specifica realtà in esame

ed esponga le ragioni in virtù delle quali non ritenga accoglibili le eventuali osservazioni della parte in merito all'applicabilità di detti indici alla fattispecie concreta".

17. Sentenza n. 13/9/12, dep. 15/02/12
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Giobellina

Accertamento TARSU – Motivazione.

La motivazione dell'accertamento operato, non indica la genesi della pretesa tributaria, né risulta che essa derivi da un errato, o quanto meno improprio, comportamento del Comune -che non ha mai assoggettato a TARSU la superficie adibita a stabilimento produttivo-, ovvero da un mancato pagamento del tributo da parte del contribuente, il quale, risulta abbia pagato il tributo nella misura portata dalle fatture o dalle cartelle di pagamento emesse da detto Ente territoriale. La tariffa applicata dal Comune è avvenuta in modo discrezionale e senza preventiva comunicazione intesa a rendere edotto il contribuente del metodo adottato ai fini del recupero del tributo a lui non imputato negli anni precedenti.

18. Sentenza n. 11/5/12, dep. 16/02/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Palmieri

Accertamento – IVA, IRAP - Accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 - Irregolare tenuta delle scritture contabili - Emissione di fatture di acquisto per operazioni inesistenti - Applicazione delle risultanze degli studi di settore - Omissione del contraddittorio - Violazione dei principi di cooperazione, di trasparenza e di deflazione del contenzioso - Sussiste.

Appare assai riduttiva e ingiustificata l'affermazione dell'Ufficio, secondo la quale, l'accertamento, di cui trattasi, è un accertamento induttivo ex art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, il cui presupposto fondante è costituito dall'irregolarità

tenuta delle scritture contabili e, in particolare, dal fatto che la società abbia contabilizzato fatture d'acquisto a fronte di operazioni inesistenti. Le considerazioni di congruità rispetto agli studi di settore sono state utilizzate ai fini della motivazione dell'accertamento, in modo da aggiungere elementi di riscontro rispetto alle conclusioni tratte dal P.V.C. della Guardia di Finanza. A tal riguardo, la società nelle controdeduzioni all'appello ricorda che, con il ricorso introduttivo, aveva espressamente censurato il rilievo evidenziando, sia il mancato contraddittorio, sia le ragioni per cui la contabilità non poteva considerarsi inattendibile, sia contestando il metodo utilizzato dall'Ufficio che aveva proceduto a "sommare" i maggiori ricavi derivanti dallo scostamento rispetto allo studio di settore con i costi sconosciuti. Con le proprie controdeduzioni l'Ufficio aveva contestato la censura avanzata dal contribuente in merito all'omissione del contraddittorio, ritenuta dalla società fase imprescindibile, evidenziando come lo studio di settore costituisse soltanto un ulteriore elemento di riscontro della legittimità dell'accertamento. Nel caso di specie, è venuto meno il rispetto del principio di cooperazione tra le parti, attraverso la serena e costruttiva dialettica tra e parti, che è l'obiettivo della norma, nel rispetto dei principi di trasparenza, legittimità, equità e, conseguentemente, è venuto meno, anche l'ulteriore obiettivo della norma di riduzione del possibile contenzioso, consentendo, in ogni caso, all'ufficio di argomentare, attingendo dalle eccezioni fornite dal contribuente, eventuali ulteriori elementi utili a rappresentare le proprie pretese fiscali.

Riferimenti normativi: art. 39, comma 1, lett.d), d.P.R. n. 600/1973

- 19. Sentenza n. 25/3/12, dep. 17/02/2012**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Giordano; Relatore: Greco

Accertamento - Autorizzazione Procuratore della Repubblica - Accesso abitazione del contribuente - Privo di successivi riscontri - Inutilizzabili elementi acquisiti.

In materia di II.DD. e di IVA gli avvisi di accertamento e di rettifica che contengano riferimento a dati acquisiti dall'Amministrazione Finanziaria a seguito di accessi nell'abitazione del contribuente non, o illegittimamente autorizzati dal Procuratore della Repubblica, sono invalidi ed insuscettivi di produrre effetti.

E' quindi inutilizzabile la prova acquisita a seguito di detta autorizzazione, pur connotata da un largo margine di discrezionalità nella valutazione e da valutarsi ex ante, se la stessa si riferisca anche per relationem ad elementi offerti dall'Ufficio (o dalla G.d.F.) inidonei (quali le risultanze di informazioni anonime) ad integrare la sussistenza dei gravi indizi e nessun ulteriore elemento concreto sia stato in seguito acquisito.

20. **Sentenza n. 18/1/12, dep. 20/02/2012**
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti; Relatore: Collin

I. - Accertamento - Durata attività di verifica.

II. - Accertamento - Inerenza dei costi.

I. - Nel rispetto del principio di cooperazione tra Erario e contribuente, la permanenza degli operatori civili o militari dell'erario non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni, nei casi di particolare complessità dell'indagine, individuati o motivati dal dirigente dell'ufficio. Tuttavia, anche nel caso in cui le attività di verifica si protraggano oltre il termine di 30 giorni, gli atti non sono considerati nulli in quanto la legge non prescrive alcuna sanzione di nullità.

II. - È il contribuente a dover dimostrare l'inerenza dei costi all'attività svolta, mediante elementi certi e precisi (Cassazione 4755/2010). Non spetta quindi all'A.F. che abbia recuperato elementi negativi dimostrare la mancata inerenza, quanto piuttosto al contribuente che ne chiede la deducibilità (Cassazione 739/2010)

21. **Sentenza n. 34/4/12, dep. 21/02/2012**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Armando; Relatore: Greco

IRPEF - Accertamento - Redditometro - Spese di mantenimento e di manutenzione.

Costituiscono elementi utili per la determinazione sintetica dei redditi (redditometro) la proprietà di un'abitazione principale di mq. 136, di una quota del 16% di un'abitazione secondaria di 100 mq. e di un'autovettura di 27 cv.

Il fatto che l'abitazione principale sia un bene primario, che la seconda sia di fatto inutilizzata e che l'autovettura sia vetusta e di limitato valore non possono portare ad un diverso giudizio.

Devesi infatti tenere conto dell'incidenza delle spese di mantenimento e di manutenzione necessarie annualmente per i tre beni in questione. Al possesso dei detti beni corrisponde inoltre necessariamente un livello minimo di reddito che tenga conto delle altre esigenze imprescindibili di vita di una persona (generi alimentari, vestiario, consumi vari e così via).

22. **Sentenza n. 4/3/12, dep. 21/02/2012**
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente e Relatore: Croce

IRES - IRAP - Avviso di accertamento - Società di comodo - Disapplicazione disposizioni antielusive - Discrezionalità del collegio giudicante.

L'art. 30 co. 4-bis della l. 724/1994 prevede che quando situazioni oggettive hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi di reddito non consentendo l'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, la società può chiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive (soc. di comodo) ai sensi art. 37-bis, co. 8, d.P.R. 600/1973 . In caso di mancato riconoscimento della situazione da parte dell'ufficio l'art. 30, co. 4-bis, l. 724/1994 lascia il compito al collegio giudicante di

esercitare discrezionalmente il potere di valutare la presenza e la portata delle oggettive situazioni esposte

23. Sentenza n. 13/6/2012, dep. 22/02/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Smirne; Relatore: Cerutti

Accertamento – Studi di settore – Motivazione dell’avviso di accertamento.

“Nell’avviso di accertamento devono essere riportati i motivi per i quali l’Ufficio reputa di emettere l’atto impositivo nonostante le ragioni esposte dal contribuente e, in particolare, le motivazioni in base alle quali l’Ufficio ritiene che lo studio di settore individui esattamente i ricavi del contribuente nonostante le ragioni esposte nel contraddittorio”.

24. Sentenza n. 12/34/12, dep. 23/02/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Cerutti

Accertamento – Accertamento sintetico – Onere della prova a carico del contribuente.

Spetta al contribuente che contesti i coefficienti presuntivi di reddito l’onere di dimostrare concretamente il proprio reddito. La disponibilità di elementi di capacità contributiva rappresenta una presunzione legale ai sensi dell’art. 2278 c.c.

25. Sentenza n. 25/01/12, dep. 24/02/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Roggero; Relatore: Collu

Accertamento - Indagini bancarie - Presunzioni legali - Prova contraria.

In materia di accertamenti bancari la normativa prevede una presunzione legale relativa di redditività delle movimentazioni bancarie (prelevamenti e versamenti dai conti correnti riferibili al

contribuente) non giustificate. Tale presunzione è ritenuta da sola sufficiente a motivare la ripresa a tassazione, in mancanza della prova contraria, della quale è onerato il contribuente, circa l'estraneità delle movimentazioni predette all'attività di impresa. In mancanza della prova contraria, tutte le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere considerate operazioni imponibili.

La circostanza che la ricorrente, in sede di separazione dal coniuge, abbia ottenuto che quest'ultimo le versi un assegno mensile di mantenimento non significa che la ricorrente non avesse redditi propri, atteso che l'assegno di mantenimento è finalizzato a far conservare al coniuge lo stesso tenore di vita che godeva prima della separazione, tant'è che gli importi versati dal marito a tale titolo non sono stati oggetto di ripresa fiscale.

Riferimenti normativi: art. 51, d.P.R. 633/1972; art.32, n. 2 del d.P.R. 600/1973

26. **Sentenza n. 8/4/12, dep. 05/03/2012**
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Adinolfi; Relatore: Anadone

IVA – IRES - IRAP – Accertamento – Ricostruzione magazzino - Legittimazione utilizzo file lavorazione a uso interno.

Pur in mancanza di difformità tra i dati contabili e quelli delle scritture ausiliarie, l'A.E. è legittimata a utilizzare quanto rilevato dalla G.d.F. che a supporto dei propri rilievi per la ricostruzione del magazzino e conseguentemente dei ricavi ha utilizzato i dati di file di lavorazione ad uso interno, che il contribuente sostiene abbiano funzione teorica, quale confronto tra il processo campione sperato e quello aziendale riconoscendo ai rilievi importanza fiscalmente rilevante.

27. **Sentenza n. 35/10/12, dep. 06/03/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo ; Relatore: Gratteri

Accertamento – Avviso di accertamento – Autotutela.

Per principio generale del diritto amministrativo, applicabile anche ai provvedimenti emessi dagli uffici tributari, l'abrogazione dell'atto deve essere espressa e non può quindi essere implicita o sottintesa. La mancata abrogazione espressa dell'atto determina la necessità della sua impugnazione al fine di evitare che il medesimo divenga definitivamente produttivo di effetti giuridici pregiudizievoli.

28. **Sentenza n. 24/13/12, dep. 09/03/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciò; Relatore: Albezzano

Accertamento – Accertamento analitico – Presupposti – Condotta antieconomica.

L'accertamento analitico è sempre legittimo quando l'esposizione dei ricavi è talmente ridotta rispetto ai costi da far ritenere antieconomica la gestione dell'impresa.

29. **Sentenza n. 31/13/12, dep. 12/03/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciò; Relatore: Albezzano

I. - Accertamento – Studi di settore – Presunzioni semplici.

II. - Accertamento – Studi di settore – Gravità dell'incongruenza – Scostamento del reddito -

I. - Lo strumento dello studio di settore deve fungere solo da supporto all'attività accertatrice, ma non può costituire da solo autonomo strumento di quantificazione del reddito. Esso può costituire lo spunto dell'accertamento analitico induttivo, ma non

può costituire da solo, con applicazione meccanica e immotivata, lo strumento del calcolo e riliquidazione del reddito e dell'imposta: questi vanno operati o con prove documentate o con presunzioni gravi, precise e concordanti che vanno applicate caso per caso, tenendo conto delle effettive realtà aziendali.

II. - È esclusa la validità dell'accertamento, fondato sulle sole risultanze automatiche in difetto del requisito delle "gravi incongruenze" di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. 600/1973. Infatti la presunzione dell'esistenza delle gravi incongruenze nei ricavi dichiarati, ha natura di presunzione semplice e può basarsi sull'automatismo.

Nella fattispecie la commissione ha ritenuto che non può qualificarsi come grave incongruenza uno scostamento in percentuale inferiore al 6% tra il risultato dichiarato e quello atteso dallo studio di settore.

- 30. Sentenza n. 63/1/12, dep. 15/03/12
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Lanza**

Accertamento – IRPEF - Contenzioso - Tesi infondate - Mala fede e colpa grave - Art. 96 c.p.c. - Sussiste.

Si ravvisa mala fede e colpa grave tali da comportare la condanna ex art 96 c.p.c. nel fatto che nel ricorso si sostenga solamente che gli avvisi di accertamento sono, tra l'altro contrariamente al vero, una mera riproposizione del P.V.C. della G.d.F.; che il P.V.C., consegnato all'epoca dalla G.d.F. alla parte, non è stato integralmente notificato; che nella fase amministrativa l'Ufficio non ha tenuto conto del disposto dell'art. 2697 c.c.; che l'avviso viola la Costituzione, ma senza indicare se non genericamente perché e le norme violate; che le operazioni del ricorrente, soggetto passivo di imposta italiano, a favore di soggetti passivi sempre italiani, non sono imponibili per difetto della territorialità; che l'Ufficio non ha tenuto conto dei costi sopportati dal

contribuente, del quale è stato disposto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto degli impugnati avvisi di accertamento.

Riferimenti normativi: art. 96, c.p.c.; art. 2697, c.c.

- 31. Sentenza n. 29/17/12, dep. 19/03/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cervetti; Relatore: Bolla

Accertamento - Accertamento bancario - Inversione onere della prova.

In caso di richiesta di documentazione avanzata da un Ufficio ad un contribuente, senza esplicito richiamo all'art. 5, comma 1, d.lgs. 218/1997 e alla possibilità di procedere ad un accertamento con adesione, e di successiva istanza ex all'art. 6 d.lgs. 218/1997 presentata dal contribuente si rende applicabile la sospensione del termine di novanta giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento

Riferimenti normativi: art. 5, co. 1, d.lgs. 218/1997; art. 6, d.lgs. 218/1997

- 32. Sentenza n. 31/20/12, dep. 20/03/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Matta

Accertamento - Studi di settore - Prova dell'effettivo svolgimento dell'attività.

Qualora il contribuente, nel contraddittorio con l'Ufficio, nulla eccepisca circa l'appartenenza dell'attività svolta al gruppo collegato allo studio di settore, si deve dedurre che esso sia adeguato a rappresentare la situazione di normalità della propria realtà produttiva

L'eventuale danno per fatti di usura subito da un contribuente nei cinque anni precedenti il periodo d'imposta oggetto di accertamento, per quanto documentato da un decreto del Commissario Straordinario del Governo, non può costituire motivi

soggettivi che giustifichino la non applicabilità delle risultanze dello studio di settore.

In tema di motivi soggettivi per la disapplicazione delle risultanze dello studio di settore, la chiusura di due importanti fabbriche nella zona dell'esercizio commerciale del contribuente, la costruzione di una circonvallazione e l'apertura di due centri commerciali devono essere oggetto di prova da parte del contribuente.

33. **Sentenza n. 14/4/12, dep. 21/03/2012**
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Anadone; Relatore Scarrone

Avviso accertamento IRES – Diniego istanza adesione – Ricorso- Doppio giudizio.

Il ricorso presentato avverso il diniego dell'istanza di accertamento con adesione, successivo alla rinuncia del primo ricorso contro l'avviso di accertamento è inammissibile per instaurazione di doppio giudizio e il concordato non può essere formulato posteriormente all'impugnazione dell'atto.

Riferimenti normativi: art. 44, d.lgs. 546/1992

34. **Sentenza n. 16/5/12, dep. 21/03/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Angeletti; Relatore: Palmieri

IVA - Accertamento - Presunzioni di cessione e di acquisto "in nero" - Rilevazione delle differenze inventariali nelle scritture ausiliare di magazzino ad opera del contribuente - Prova contraria - Assenza dei vincoli procedurali previsti dal d.P.R. n. 441/1997 - Sussiste.

E' di tutta evidenza che un'attenta valutazione del richiamo all'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997, in ordine alla presunzione di acquisti non documentati (differenze positive) o vendite non fatturate (differenze negative) allorquando ci si trovi di fronte a "differenze inventariali" rilevate dallo stesso

contribuente nella contabilità obbligatoria di magazzino, la prova contraria rispetto alla vendita "in nero" da parte del contribuente non è vincolata alle procedure previste dal d.P.R. n. 441/1997, ma potrà essere costituita da qualunque dato (anche di ordine presuntivo) idoneo a contrastare l'iter argomentativo dei verificatori.

Riferimenti normativi: artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 441/1997

- 35. Sentenza n. 15/2/12, dep. 21/03/2012**
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Carengo; Relatore: Rigolone

IVA – IRPEF – IRAP – Avviso accertamento - Onere della prova – Cessione di immobili – Indagini finanziarie elementi di presunzione.

La successione delle diverse norme inerenti la cessione di beni hanno trasformato il valore normale dei beni compravenduti da semplice elemento indiziario, dapprima in presunzione semplice e successivamente in legale con inversione dell'onere della prova e ora nuovamente semplice . Pertanto il rilievo di infedeltà dei corrispettivi dichiarati, relativi ai minori importi denunciati negli atti di compravendita di immobili, non può essere supportato solo dallo scostamento del valore normale , ma deve essere accompagnato da altri elementi quali l'importo del mutuo che supera il valore dell'immobile , la ricostruzione dei ricavi d'impresa sulla base di indagini finanziarie che costituiscono elementi di presunzione considerati gravi precisi e concordanti.

Riferimenti normativi: art. 24, l. 7/2009; d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2009; art. 1, co. 265, l. 244/2007

- 36. Sentenza n. 16/34/12, dep. 22/03/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Cerutti

Accertamento – IVA – Costi riconducibili a reato - Archiviazione del procedimento penale – Deducibilità – Operazioni soggettivamente inesistenti – Frode carosello – Buona fede.

L'art. 14, comma 4 bis, l. 537/1993 – disposizione che prescrive l'indeducibilità dei costi riconducibili a fatti qualificabili come reato – non si applica ai costi riconducibili a fatti per i quali il rappresentante legale della società contribuente, pur coinvolto in un processo penale, ha successivamente beneficiato di un provvedimento di archiviazione. In ossequio ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE (Cause C-354/03, C-355/03, e altre), la "buona fede" del contribuente è sufficiente a legittimare la detrazione dell'Iva sugli acquisti, ancorché l'operazione sia parte di una catena di cessioni fraudolente (cd. frode carousel).

37. **Sentenza n. 17/34/12, dep. 22/03/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Cerutti

Accertamento – Avviso di accertamento – Notifica – Applicabilità della disciplina della sanatoria delle nullità delle notificazioni degli atti processuali all'avviso di accertamento - Conseguenze - Tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. – Configurabilità.

L'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso.

38. **Sentenza n. 42/2/12, dep. 29/03/2012**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Bovetti; Relatore: Bonino

Accertamento IRPEF - Accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 - Congruità del reddito dichiarato con quello desunto dallo studio di settore - Illegittimità dell'accertamento - Conseguenze.

In ordine alla ragione legittimante l'emissione dell'avviso e cioè alla ritenuta inattendibilità del reddito dichiarato, vale innanzitutto rilevare la contraddizione dell'Ufficio che mentre da una parte ammette la congruità di tale reddito con quello risultante dallo studio di settore, dall'altra sostiene che tale reddito si porrebbe al di sotto della soglia di credibilità e quindi meritevole di rettifica. In punto è opportuno il richiamo all'ormai consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, del tutto condiviso da questa Commissione, secondo il quale "è illegittimo l'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione Finanziaria, facendo leva su contabilità che contrasti con i criteri di ragionevolezza e di buon senso, rettifichi il reddito d'impresa senza considerare che i ricavi dichiarati dall'imprenditore sono "coerenti" con gli studi di settore introdotti dalla legge n. 146/1998".

Riferimenti normativi: art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973

39. **Sentenza n. 40/13/12, dep. 29/03/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciò; Relatore: Albezzano

Accertamento – Notifica avviso di accertamento a mezzo posta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – Assenza della sottoscrizione dell'agente sull'avviso di ricevimento – Nullità.

La notificazione di un atto a mezzo posta è nulla qualora l'agente postale in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, idoneità o assenza delle stesse oppure, di temporanea assenza del destinatario, omette di

apporte la propria sottoscrizione sull'avviso di ricevimento che egli deve munire della data e unire al piego.

40. **Sentenza n. 43/13/12, dep. 29/03/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciò; Relatore: Ducco

Accertamento - Avviso di accertamento - Notificazione - Notificazione presso una stabilimento - Legittimità.

E' legittima la notifica effettuata, anziché presso la sede legale, presso lo stabilimento dove è esercitata l'attività di una persona giuridica quando tale indicazione risulta da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante della persona giuridica stessa.

Riferimenti normativi: art. 145, c.p.c.

41. **Sentenza n. 21/2/12, dep. 02/04/2012**
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Catania; Relatore: Rigolone

IRPEF - Avviso accertamento - Attività agricola - Nucleo familiare - Indice capacità di spesa - Patrimonio personale-familiare.

Nella determinazione induttiva del reddito, se l'incremento patrimoniale relativo all'acquisto dei terreni trova idonea giustificazione per lo svolgimento dell'attività agricola svolta dal nucleo familiare non è utilizzabile come indice di capacità di spesa del soggetto non rientrando direttamente nel patrimonio personale ma devesi considerare e utilizzare quale fattore di produzione ossia quale bene strumentale rientrante nel patrimonio dell'azienda agricola comune.

42. **Sentenza n. 9/1/12, dep. 11/04/2012**
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Bertona; Relatore: Rigolone

IVA – IRAP - Avviso accertamento – Condono – Omesso invio – Validità.

L'omesso invio dell'istanza di adesione alle definizioni agevolate ai sensi ex art. 19 l. 289/2002 non costituisce motivo di nullità tenuto conto del totale versamento di quanto dovuto e dell'impegno del consulente all' invio dimostrando , in modo inequivocabile, la volontà del contribuente di aderire al condono tombale ex art. 9 l. 289/2002. La presentazione dell'istanza costituisce una mera conferma dell'intenzione di definire anche in considerazione che la norma stabilisce che il versamento della prima rata conferisce validità all'istanza anche in assenza degli ulteriori versamenti, inoltre essendo già stabilite dalla norma tutte le modalità di adesione , non si rilevano conseguenze per l'ufficio per il ritardo.

Riferimenti normativi: artt. 9 e 19, l. 289/2002

43. **Sentenza n. 10/1/12, dep. 11/04/2012**
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Bertona; Relatore: Rigolone

IVA - IRAP – IRES - Avviso accertamento – Motivazione per relationem – Legittimità - Onere della prova.

La motivazione degli accertamenti per relationem è legittima ma l'ufficio impositore non può acquisire in via automatica e acritica le risultanze della G.d.F. delegando la propria potestà impositiva senza alcuna indagine a supporto di elementi certi e inconfutabili . La Cassazione con sent. 3456/2009 recita “libero l'ufficio di motivare per relationem ma non fino al punto che poi il contribuente debba provare accusa e difesa .In altri termini la tecnica della redazione della motivazione non incide sull'onere della prova. L'ufficio può anche motivare in maniera indiretta ma

poi davanti al giudice, in quanto attore in senso sostanziale, deve fornire la prova del proprio assunto”.

44. **Sentenza n. 57/2/12, dep. 16/04/12**
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Pianta; Relatore: Botto

Avviso di accertamento – Studi di settore – Presunzione relativa.

In caso di avviso di accertamento derivante dall'applicazione degli studi di settore l'onere della prova in capo al contribuente si ritiene assolta se questo dimostra di operare in base a contratto di appalto con clausola di esclusiva; ne deriva che avendo il contribuente esercitato con unico committente e non risultando prodotta da parte dell'Ufficio alcuna prova che il contribuente abbia svolto attività di altro genere né abbia conseguito ricavi eccedenti quelli dichiarati, ed essendo peraltro dimostrata con evidenza l'inefficacia della gestione dell'imprenditore, lo strumento degli studi di settore va disatteso.

45. **Sentenza n. 59/2/12, dep. 16/04/12**
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Pianta; Relatore: Germanetti

Avviso di accertamento – Agevolazioni prima casa – Abitazioni non di lusso.

Ai fini della determinazione delle agevolazioni prima casa, il requisito di abitazione non di lusso va valutato esclusivamente in base all'art. 6 del d.m. 02/08/1969. Nel computo della superficie pertanto non sono ammesse esclusioni di locali diverse da quelle ivi elencate.

46. Sentenza n. 36/17/12, dep. 16/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cervetti; Relatore: Bolla

Dichiarazione tributaria – Omissione da parte del professionista incaricato – Avviso di accertamento – Legittimità.

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se conseguenza di omissione da parte del professionista incaricato, legittima l'avviso di accertamento. Il contribuente non è punibile solo nel caso in cui il pagamento del tributo non è stato eseguito per un fatto denunciato all'autorità giudiziaria, fermo restando comunque l'onere di pagare le imposte non corrisposte.

47. Sentenza n. 46/17/12, dep. 16/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Enipeo

Esenzioni e agevolazioni – Prima casa – Immobile in costruzione – Revoca – Termine triennale – Decorrenza (d.P.R. 131/1986 art. 76).

In caso di immobili in corso di costruzione il termine triennale di accertamento non decorre dalla data di registrazione dell'atto ma dalla data di ultimazione dei lavori. Quando la pretesa fiscale si rapporta alla mancata ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile l'azione di recupero dell'imposta non può essere esercitata prima del verificarsi dell'evento che ha impedito di portare a compimento i lavori (Cassazione - Sezione Unite Civili - Sent. n. 1196/2000).

48. Sentenza n. 47/17/12, dep. 16/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Borgaro

Imposte sui redditi – Soggetti passivi – Società cancellata – Responsabilità dei soci e dei liquidatori.

I creditori sociali non soddisfatti, dopo la cancellazione della società di capitali dal Registro delle Imprese, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e dei liquidatori fino alla concorrenza delle somme da loro riscosse con la specificazione che la richiesta di rimborso deve essere proposta entro un anno dalla cancellazione con la notifica presso l'ultima sede della società. Deve quindi considerarsi illegittima la notifica di una cartella esattoriale avvenuta nell'anno 2007 nei confronti di una società a responsabilità limitata cancellata dal Registro delle Imprese in data 30/12/2003.

Riferimenti normativi: art. 2495, c.c. come modificato dall'art. 4, d.lgs 17/01/2003

- 49. Sentenza n. 20/5/12, dep. 18/04/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Angeletti; Relatore: Rossi

I. - Processo tributario - Notifica di avvisi di accertamento IRPEG a società cancellata dal Registro delle imprese - Estinzione del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria - Inefficacia e irrilevanza giuridica degli avvisi di accertamento - Consegue.

II. - Processo tributario - Notifica di avvisi di accertamento a società cancellata dal Registro delle imprese - Imposte ed accessori prive di contenuto precettivo attuabile nei confronti del destinatario dell'attività d'accertamento - Eventuale responsabilità del liquidatore per imposte ed accessori ex art. 2495 c.c. ovvero ex art. 36 del d.P.R. 600/1973 - Atti impositivi da emettersi e notificarsi al liquidatore della società - Esclusione.

I. - Dall'iter procedurale emerge come la notifica degli atti in questione si avvenuta successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Giova in proposito ricordare che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese determina la immediata ed irreversibile estinzione della società stessa indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ancora esauriti. La pretesa fiscale non poteva pertanto essere fatta valere nei confronti di un soggetto passivo estinto ai sensi

dell'art. 2495 c.c. Gli avvisi di accertamento risultano quindi privi di efficacia e giuridicamente irrilevanti in conseguenza della avvenuta estinzione del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria con conseguente estinzione del processo contenzioso.

II. - Il "quantum debeatur" costituito dalle somme per imposte ed accessori richieste con gli avvisi di accertamento non costituiscono contenuto precettivo attuabile essendo venuto meno il destinatario dell'attività accertamento, potendosi "in limine" invocare la responsabilità del liquidatore in relazione ad istanze creditorie insoddisfatte. Ma in tale ipotesi gli atti impositivi avrebbero dovuto essere emessi direttamente in capo al liquidatore della società e non in capo alla società e notificati direttamente al liquidatore, ma ciò ovviamente nell'ipotesi in cui si fosse ravvisata la colpa di questi come previsto dall'art. 2495, comma 2 del c.c. ovvero in presenza della fattispecie di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, situazione questa che dagli atti costituenti i fascicoli contenziosi non risulta sussistente.

Riferimenti normativi: art. 2495, c.c.

- 50. Sentenza n. 53/9/12, dep. 18/04/12**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Calvo; Relatore Gratteri

Avviso di accertamento IVA - Esenzioni e agevolazioni - Coassicurazione.

L'impresa assicuratrice delegataria, essendo munita di mandato con poteri di rappresentanza, compie nell'interesse comune con le altre imprese coassicuratrici varie attività quali la trattativa, la stipula del contratto, la riscossione del premio, la determinazione del danno da risarcire. Le citate attività sono da riferire all'ambito normativo formato dal disposto di cui all'art. 10, co. 1, punto 2, d.P.R. 633/1972 che esenta dall'IVA le operazioni di assicurazione e, punto 9, che estende l'esenzione alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle suddette operazioni di assicurazione. La norma corrisponde al dettato dell'art. 13, parte

B, prima frase e lett. a), della VI Direttiva CEE del 17/5/1977 n. 77/388 che obbliga lo Stato membro ad esonerare da IVA "le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione".

51. Sentenza n. 49/1/12, dep. 18/04/12
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Attimonelli; Relatore: Cau

Processo – P.V. della Guardia di Finanza – Omessa presentazione dichiarazione dei redditi e relativi versamenti – Truffa ed appropriazione indebita del consulente – Causa di non punibilità (art. 6, 3° comma d.lgs 472/1997).

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e di effettuazione dei relativi versamenti imputabili a reato di truffa e appropriazione indebita da parte del consulente, ferme restando le riprese analitiche operate a tassazione, esistono i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 6, 3° comma del d.lgs 472/1997; ne deriva che in conseguenza del comportamento non colpevole del contribuente non sono dovuti interessi e sanzioni, mentre sono validi i recuperi a tassazione, pur avendo l'Ufficio ripreso tout-court la quantificazione effettuata dalla Guardia di Finanza, senza ulteriore attività accertativa.

52. Sentenza n. 34/30/2012, dep. 20/04/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente e Relatore: Giusta

I. - IVA - Inerenza del costo – Omessa indicazione della targa in fattura – Irrilevanza.

II. - Imposte Dirette – Deducibilità provvigioni passive – Omessa indicazione del quantum in accordo quadro – Irrilevanza.

I. - L'omessa indicazione della targa dell'autovettura nelle fatture relative ai lavaggi effettuati da una concessionaria d'auto non assume rilevanza al fine di accertare l'inerenza dei relativi costi.

II. - Le provvigioni passive pagate da una concessionaria d'auto ai propri agenti sulla base di contratti quadro stipulati per iscritto sono deducibili anche se la quantificazione delle stesse sia stata rimessa a separati accordi verbali tra le parti che tengano conto di fattori variabili quali il concreto andamento delle vendite e degli utili realizzati.

53. Sentenza n. 46/2/12, dep. 20/4/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Torino

IRPEF - Avviso accertamento -Qualifica fabbricato storico-artistico – Vincolo.

La qualifica di fabbricato di interesse storico e artistico è attribuita unicamente ai sensi della l. 1089/1989 poi sostituita dalla legge Urbani d.lgs. 42/2004 e riconosciuta per le questioni inerenti all'art. 11 co. 2 l. 413/1992. Non rileva l'indicazione del vincolo a norma del d.l. 490/1990 titolo II come da d.m. del 1/6/1963.

54. Sentenza n. 55/9/12, dep. 23/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Gratteri

Imposte sui redditi - Reddito di lavoro dipendente - Somministrazioni di vitto - Prestazioni in natura.

L'esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle indennità sostitutive della mensa non richiede la prova che l'articolazione dell'orario di lavoro comprenda la pausa per il pranzo essendo sufficiente la dimostrazione che nelle vicinanze dell'unità produttiva non esistano strutture o servizi di ristorazione.

Riferimenti normativi: art. 51, comma 2, lettera e) 1, T.U.I.R.

55. **Sentenza n. 52/13/12, dep. 04/05/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciòt; Relatore: Albezzano

Accertamento – Notificazione.

L'Ufficio non può notificare “solo per opportuna conoscenza” al presunto “autore della violazione” un avviso di accertamento e relativo atto di irrogazione sanzioni riferibile ad una società a responsabilità limitata assumendo che sia privo di effetti giuridici; tale comportamento è da censurare poiché viziato da illogicità manifesta, eccesso di potere ed arbitrarietà; il ricorso è quindi ampiamente ammissibile poiché se l'atto fosse divenuto definitivo non si sarebbero potuti impugnare eventuali atti successivi.

56. **Sentenza n. 56/20/12, dep. 07/05/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Matta

Imposte sui redditi e IVA – Accertamento - Costi non inerenti - Costi indeducibili – Rimborso.

La presunzione di condotta antieconomica, che consente all'Ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con spostamento dell'onere della prova in capo al contribuente, viene meno nel caso venga dimostrato che in periodi d'imposta successivi a quello oggetto di accertamento l'attività non risulti più antieconomica, mantenendosi stabilmente la stessa compagine sociale. Non spetta il rimborso IVA, ai sensi dell'art. 30, comma 3 d.P.R. 633/1972 (“limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili”), relativamente ai canoni di leasing per l'impresa utilizzatrice; non avendo la stessa ancora acquistato il bene non si verifica il presupposto per ottenere il rimborso dell'IVA sulla quota di ammortamento che viene viceversa effettuato dall'impresa concedente.

Riferimenti normativi: art. 30, comma 3, d.P.R. 633/1972

57. Sentenza n. 63/11/12, dep. 10/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Villa; Relatore: Roccella Giuseppe

Avviso di accertamento IRES - Cessione immobile già oggetto di verifica e ripresa a tassazione.

In caso di assegnazione alla medesima sezione della Commissione tributaria di ricorsi relativi a periodi d'imposta legati da successione temporale la decisione del procedimento relativo al periodo d'imposta successivo è presa in conformità logica a quella, depositata in pari data ma necessariamente preliminare a questa, relativa al precedente periodo d'imposta.

58. Sentenza n. 38/30/2012, dep. 18/05/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Briccarello

Accertamento – Trasferimenti immobiliari – Differenza tra dichiarato e preliminare e mutuo erogato – Presunzione legale – Sussiste.

La discordanza tra il prezzo di compravendita di un immobile fatturato dall'impresa venditrice e quello (inferiore) indicato nel preliminare di acquisto e nell'atto di mutuo, nonché la sua incongruità rispetto ai valori correnti degli immobili aventi caratteristiche simili, confermate in sede di contraddittorio da parte dell'acquirente, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare un accertamento analitico induttivo del reddito di impresa.

59. Sentenza n. 59/17/12, dep. 21/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Borgaro

Accertamento – Avviso di accertamento a seguito di richiesta di documenti – Notifica prima dei 60 giorni – Nullità – Non sussiste – L. 212/2000 art. 12.

La nullità dell'accertamento notificato prima che siano decorsi sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo si applica solo nel caso di verifica fiscale e non anche nel caso di controlli a seguito di richiesta di documenti.

- 60. Sentenza n. 37/34/12, dep. 23/05/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Pisanu; Relatore: Retrosi

Accertamento – Presunzioni – Percentuali di ricarico – Condizioni e termini di utilizzo.

Non è legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell'accertamento.

- 61. Sentenza n. 94/9/12, dep. 07/06/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Gratteri

Accertamento – Motivazione - Norma applicabile al caso di specie.

Un avviso di accertamento deve essere considerato carente nella motivazione quando, pur elencando i vari decreti ministeriali che nel tempo hanno disciplinato la materia, omette di indicare quale sia, di essi, la specifica norma applicata e non traccia il percorso logico che la collega al caso di specie. Tali rilievi valgono a rendere evidente come l'ente impositore abbia violato il disposto di cui all'art. 7 della legge n. 212 del 2000, che richiamando quanto prescritto dalla legge n. 241 del 1990, lo obbliga a motivare gli atti impositivi indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la sua decisione.

Riferimenti normativi: art. 7, l. 212/2000; l. 241/1990

62. Sentenza n. 69/17/12, dep. 11/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Borgaro

Accertamento – Avviso di accertamento – Notifica a società cancellata dal Registro delle Imprese - Nullità (art. 2495 c.c.).

Sulla base del nuovo art. 2495 c.c., gli atti tributari riferibili a società cancellate dal registro delle imprese sono da considerarsi nulli.

63. Sentenza n. 75/4/12, dep. 18/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Marozzo; Relatore: Marozzo

Accertamento – Accessi, ispezioni e verifiche – Emissione avviso di accertamento – Termine – Art. 12, l. 27 luglio 2000, n. 212.

Nel computo del termine di sessanta giorni, che deve decorrere tra il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e la notifica dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 non deve essere calcolato il periodo di sospensione feriale dei termini (1° agosto – 5 settembre) in quanto il termine dilatorio previsto dalla norma citata non è un termine processuale ma è al di fuori e precedente la fase contenziosa.

64. Sentenza n. 62/6/12, dep. 20/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Pozzi; Relatore: Pozzi

Accertamento – IVA – IRES - IRAP - Associazione sportiva – Disavanzi di gestione – Percezione di contributi regionali.- Ricavi non contabilizzati - Legittimità.

Qualora un'associazione dilettantistica sportiva dichiarata costantemente, fin dal suo primo anno di attività, disavanzi di

gestione (pari nell'ultimo decennio ad una media di € 22.9766, 27 per anno) e di fronte all'inattendibilità della tesi che tali disavanzi sono coperti da contributi del suo presidente, sia perché quest'ultimo non ha una condizione patrimoniale e reddituale da consentire l'elargizione di tali contributi sia perché non è stata data idonea documentazione di tali asseriti versamenti a favore dell'A.S.D., l'Agenzia delle entrate legittimamente ritiene di trovarsi di fronte ad un'anomalia di gestione non giustificabile e pertanto legittimamente può presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati derivanti da un'attività collaterale di carattere commerciale.

65. **Sentenza n. 85/4/12, dep. 26/06/2012**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Greco

IRES – Accertamento- Sopravvenienze attive - Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

Il reddito imponibile delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, alle quali l'art 2, co. 5, l. 398/1991 estende le disposizioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività fissato dall'art 25 della legge 13/5/1999 n. 133 nella misura del 3% e aggiungendo l'importo delle plusvalenze patrimoniali.

Nel caso di contributo per riammodernamento di impianti sportivi e per la ristrutturazione del bar compreso nel complesso sportivo la parte del contributo che ha quest'ultima destinazione, di natura commerciale, si sostanzia in una sopravvenienza attiva, rientrando comunque nella base imponibile, alla quale va applicato il detto coefficiente di redditività del 3%.

Riferimenti normativi: art 2, co. 5, l. 398/1991; art 25, l. 133/1999

66. Sentenza n. 86/4/12, dep. 26/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Greco

Pubblicità - Accertamento - Superficie di più messaggi pubblicitari.

Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, nel caso di pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile tra loro e siano di identico contenuto il calcolo della superficie imponibile va effettuato come per i mezzi unici, misurando quindi le superfici delle singole fattispecie, senza arrotondamenti, ed in seguito sommando tali misurazioni, con arrotondamento finale al mezzo metro quadrato per le frazioni eccedenti detta misura.

(Nella specie si trattava di un'insegna con lettere, un'insegna a bandiera luminosa ed un'insegna in ferro a bandiera di un Ufficio Postale le cui dimensioni erano state calcolate dalla concessionaria in misura superiore ai 5 mq mentre la superficie complessiva era di 3,14 mq, arrotondati a 3,50, e quindi inferiore).

67. Sentenza n. 46/12/12, dep. 28/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Burdino; Relatore: Cipolla

Motivazione e prova dell'accertamento del transfer pricing.

In tema di transfer pricing, sul fondamento delle norme e degli insegnamenti giurisprudenziali, compete all'Ufficio la prova della non rispondenza alle pratiche del libero mercato dei parametri economici caratterizzanti lo specifico rapporto contrattuale.

Inoltre, il potere esercitato dall'Agenzia che non consente ad essa una riqualificazione giuridica del rapporto rispetto alle scelte delle parti ma, unicamente, una argomentata (e provata) modificazione dei parametri economici dello stesso.

68. Sentenza n. 48/12/12, dep. 28/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Burdino; Relatore: Cipolla

Giudice - Accertamento - Avviso di accertamento – Indicazioni sull'impugnabilità dell'atto – Rimessione in termine del contribuente.

La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente.

69. Sentenza n 17/1/12, dep. 28/6/2012
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Bertona ; Relatore: Scarrone

IRPEF – Avviso accertamento - Nucleo familiare - Partecipazione alle spese –Titolarità.

L'utilizzo del redditometro ha efficacia di tipo relativo e si traduce in risultati poco attendibili se non confortati da elementi e circostanze di fatto di assoluta certezza e validità. L'intervento del coniuge facente parte attiva del nucleo familiare deve considerarsi parte nel sostenimento delle spese di gestione dei beni disponibili agli stessi pur se riferiti con specifica titolarità a un solo componente della famiglia.

70. Sentenza n 19/1/12, dep. 28/6/2012
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente e Relatore: Bertona

IVA – IRPEF - IRAP - Avviso accertamento - Argomentazione studi settore - Presunzione – Omessa partecipazione contraddittorio - Obbligo motivazione.

L'applicazione degli studi di settore deve essere sufficientemente argomentata costituendo lo scostamento presunzione semplice e non più, come in passato presunzione legale come da sent. della Cassazione a sezioni unite.

L'omessa partecipazione del contribuente al preventivo contraddittorio non esenta l'A.E., che ha legittimamente operato l'accertamento applicando gli studi di settore, dal motivare in sede di giudizio con specifiche spiegazioni le ragioni per cui ritiene infondate le giustificazioni del ricorrente.

- 71. Sentenza n. 32/4/12, dep. 02/07/2012**
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Anadone; Relatore: Scarrone

IVA –IRPEF - IRAP -Avviso accertamento - Agriturismo - Prevalenza prodotti - Equiparazione ristorazione.

L'accertamento sintetico operato dall'ufficio per la determinazione del maggior reddito di un attività di agriturismo è legittimo se basato sull'indimostrata prevalenza dei prodotti pervenuti dalla condizione propria dell'attività agricola permettendo la ricostruzione induttiva dei ricavi conseguiti nell'ambito della somministrazione equiparata alla ristorazione, avvalorata pure dalla inattendibilità contabile per assenza di valorizzazione delle rimanenze sia iniziali che finali.

Riferimenti normativi: art. 39, d.P.R. 600/1973

- 72. Sentenza n. 57/30/2012, dep. 06/07/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Briccarello

Accertamento – Bassa redditività – Non sufficiente - Medie di settore – Inversione dell'onere della prova – Non sussiste.

La bassa redditività non è di per sé sufficiente a legittimare l'accertamento analitico induttivo, in assenza di altri elementi indiziari.

In tema di accertamento analitico induttivo del reddito di impresa le medie di settore e le percentuali di ricarico che da esse derivano non costituiscono un fatto noto storicamente provato né sono idonei, di per sé soli, ad invertire l'onere probatorio per il contribuente.

- 73. Sentenza n. 74/6/12, dep. 09/07/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Ronchetta; Relatore: Monastra

Accertamento – Avviso di accertamento – Termine di cui all'art. 12 l. 212/2000 – Natura amministrativa – Sospensione feriale dei termini – Non applicabilità.

Il termine stabilito dall'art. 7 e dall'art. 12 dello Statuto del contribuente n. 212/2000, per l'emissione dell'avviso di accertamento conseguente ad un processo verbale di constatazione, ha natura amministrativa e non processuale e pertanto allo stesso non si rende applicabile la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 742/1969.

Riferimenti normativi: artt. 7 e 12, l. 212/2000; l. 742/1969

- 74. Sentenza n. 99/17/12, dep. 09/07/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Enipeo

Accertamento – Studi di settore – Condotta antieconomica nel tempo – Rilevanza.

Il perdurare della perdita per più periodi di imposta consecutivi può considerarsi sintomatico di una condotta antieconomica del contribuente tale da giustificare l'accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 600/1973, che consente all'ufficio di desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di

passività, anche sulla scorta di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

Riferimenti normativi: art. 62sexies, co. 3, d.l. 331/1993; art. 39, co. 1 lettera d), d.P.R. 600/73

- 75. Sentenza n. 100/17/12, dep. 09/07/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Enipeo

Accertamento – Accertamento bancario – Invito al contraddittorio – Obbligo – Non sussiste.

L'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine ad operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio Finanziario una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità e non un obbligo. Dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti, né scade a presunzione semplice la presunzione legale posta dalla norma (Cassazione - Sezione V, Sent. n. 16060 del 07/07/2010).

Riferimenti normativi: art. 32, co. 1 n. 2, d.P.R. 600/73.

- 76. Sentenza n. 20/1/12, dep. 09/07/2012**
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Grimaldi; Relatore: Scarpone

Diritti camerali – Avviso accertamento - Deposito bilancio – Obbligo di pagamento - Irretroattività della norma.

L'obbligo del pagamento del diritto camerale alla CCIAA è sorto con l'annualità del 2001 con il d.m. 359/2001 che obbligava al pagamento per la sola iscrizione nel registro ditte considerando irrilevante l'inattività della società, modificato dal d.lgs. 6/2003 posto all'art. 2490 c.c. che prevede la cancellazione d'ufficio. L'irretroattività della norma si trae dalla locuzione " se non venga depositato il bilancio della società" in luogo di "non sia stato

depositato il bilancio" che implica un atto passato e non può consentire la ripresa retroattiva.

77. **Sentenza n. 44/2/12, dep. 09/07/2012**
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente e Relatore: Foglia

I. IRPEF – Avviso accertamento – Omesso invio istanza condono – Validità del condono - Non sanzionabilità.

II. IRPEF – Avviso accertamento - Impugnazione di più soggetti – Ammissibilità.

I. Il mancato rispetto del termine di invio telematico dell'istanza di definizione agevolata art. 9 l. 289/2002 condono tombale , non comporta la nullità della richiesta regolarmente pagata essendo predominante la volontà di condonare , la sanzione di detta omissione non è prevista da alcuna norma.

II. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione di più accertamenti notificati a più soggetti in un unico atto, il ricorso collettivo è ammesso sia in dottrina che in giurisprudenza in evidenza di connessione oggettiva.

Riferimenti normativi: art. 9, l. 289/2002

78. **Sentenza n. 16/3/12, dep. 09/07/2012**
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Catania; Relatore; Monolo

IVA - IRPEF - IRAP – Avviso Accertamento – Validità atto - Notifica ante scadenza P.V.C..

L'atto notificato prima della scadenza dei 60 giorni dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo non costituisce causa di invalidità dell'accertamento non essendo sanzionato dalla norma art. 12 l. 212/2000 ne previsto da alcuna disposizione considerato che il

legislatore quando vuole l'osservanza di un termine lo dispone espressamente.

79. **Sentenza n. 120/1/12, dep. 10/07/12**
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Boggio; Relatore: Gunella

Avviso di accertamento – Difetto di motivazione.

L'avviso di accertamento in cui l'Ufficio assuma acriticamente le conclusioni della Guardia di Finanza espresse nei confronti di soggetti diversi dal contribuente e non ricerchi in proprio le prove, va annullato, perché le indagini presso terzi non possono di per se costituire prova decisiva nei confronti del contribuente stesso specie ove da altri dati assunti vengano meno i principi di concordanza e gravità degli elementi assunti dall'Ufficio per relationem.

80. **Sentenza n. 94/4/12, dep. 10/07/2012**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Greco

IRES – Accertamento - Trattamento agevolato - Associazione sportiva dilettantistica – Statuto.

Perché un'associazione sportiva dilettantistica possa essere riconosciuta come tale e quindi godere del trattamento agevolato devono essere inserite nel suo atto costitutivo e nello statuto tutte le clausole indicate nell'art 5 d.lgs. 460/1997 e in caso di accertamento deve risultare che la sua attività si svolga nel pieno rispetto delle clausole stesse.

Sussiste invece una evidente connotazione commerciale, ostativa all'agevolazione, se l'associazione si reclamizza con volantini pubblicitari privi dell'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica" prescritta dall'art 70, comma 171, l. 289/2002, se afferma ma non prova di aver offerto gli integratori alimentari acquistati ai soci, se vi è una stretta commistione tra i movimenti

bancari riferibili all'associazione e quelli riferibili al suo presidente, se gli "associati" che fruiscono dei servizi non interagiscono in alcun modo con la gestione , se all'assemblea ordinaria partecipano solo due associati (due istruttori, uno dei quali inoltre gestiva in totale autonomia il conto corrente dell'associazione).

Riferimenti normativi: art 70, comma 171, l. 289/2002; art. 5, d.lgs. 460/1997

- 81. Sentenza n. 44/6/2012, dep. 13/07/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Barelli; Relatore: Massaglia

Accertamento – Presunzioni.

“In merito alla problematica dell'utilizzo dei valori OMI, pur venendo meno la presunzione legale, per intervenuto contrasto con la normativa comunitaria, questa costituisce comunque una presunzione semplice”.

- 82. Sentenza n. 87/2/12, dep. 20/07/12**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Gottardo

Accertamento II.DD. e IVA - Non vi è inerenza dei costi di acquisto e gestione di un natante che si sostiene essere destinato anche alla locazione, se lo stesso risulta affittato una sola volta e dell'inerenza non è fornita alcuna prova.

È fondata la tesi dell'Ufficio dell'assenza di inerenza dei costi di acquisto e di gestione di un'imbarcazione da diporto a motore che il contribuente afferma essere bene strumentale utilizzato in una sua attività secondaria che prevede la possibilità di procedere alla locazione ed al noleggio di imbarcazioni, se il natante in questione, uno yacht del valore di € 70.000,00, risulti affittato una sola volta, per € 2.000,00, e se il contribuente non fornisca alcuna prova sull'adeguatezza della struttura societaria per l'attività di noleggio di imbarcazioni, né sull'inerenza dei costi, né sulla congruità degli stessi.

83. Sentenza n. 66/10/12, dep. 24/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Giobellina

Accertamento – Studi di settore – Antieconomicità - Insufficienza.

L'applicazione degli studi di settore è di per sé legittima, ma lo scostamento, secondo l'insegnamento della Cassazione a Sezioni Unite non deve essere "qualsiasi" ma deve testimoniare una effettiva grave incongruenza", elementi che non sono rilevabili allorquando si contesti un divario di limitata incidenza percentuale sul totale dei ricavi dichiarati. La circostanza che l'attività della contribuente sia legata agli ordini di un solo committente può giustificare l'andamento altalenante dei ricavi. L'ingiustificato aumento dei costi non può essere contestato dall'Ufficio con il solo richiamo alla antieconomicità della gestione, ma deve fornire elementi di prova atti a dimostrare l'inattendibilità dei risultati della gestione.

Riferimenti normativi: art. 62sexies, d.l. 30 agosto 1993.

84. Sentenza n. 110/03/12, dep. 30/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Armando; Relatore: Macario

Accertamento IVA IRPEF - Rimborso – Avviso di rettifica – Inammissibile - Oltre i termini di legge.

L'invito al riversamento di somme ritenute erroneamente rimborsate perché "non sussistevano i requisiti per il rimborso delle relative ritenute come richiesto dalla parte" , emesso in data 22/9/2011, riguardante l'anno di imposta 1995, costituisce, indipendentemente dal fatto che l'Amministrazione abbia effettuato il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione fiscale per il 1995, una tardiva rettifica perché avrebbe dovuto essere effettuata, come per legge, "entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è

presentata" e quindi l'avviso di accertamento sulla stessa basato non è ammissibile.

Agevol Azioni E sanatorie tributarie



85. Sentenza n. 21/1/12, dep. 20/02/2012
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore: Puzo

IRPEG e ILOR – Cartella di pagamento - Aiuto di Stato- Recupero d'imposte – Legittimità.

Con la decisione n. 2003/1931/CE del 5/6/2002 la Commissione della C.E. ha dichiarato che l'art. 3, co. 70, l. 549/1995 in combinato disposto con l'art. 66, co. 14, d.l. 331/1993 - che disponeva l'esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR per "Servizi Idrici Novaresi SpA" - costituisce aiuto di Stato, illegittimo e incompatibile con il diritto comunitario per cui l'A.E. è legittimata a disporre il recupero.

86. Sentenza n. 69/1/12, dep. 25/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore: Puzo

IRPEG ILOR - Aiuti di Stato - Interessi su recuperi d'imposta – Decorrenza.

Gli interessi su recuperi d'imposta inerenti gli aiuti di Stato ritenuti illegittimi e incompatibili con il diritto comunitario, devono essere determinati con riferimento al disposto della decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5/6/2001 fino alla data dell'entrata in vigore del d.l. n. 10/2007 e, da tale data, in relazione al Regolamento C.E. n. 794 del 2004, nella forma vigente.

Contenzioso



87. **Sentenza n. 3/17/12, dep. 09/01/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cervetti; Relatore: Bolla

Processo tributario – Atti impugnabili – Avviso di pagamento TARSU – Impugnabilità – Sussistenza.

L'avviso di pagamento per la TARSU, inviato da un Comune, pur tenuto conto che non è una formale intimazione di pagamento, bensì un invito bonario a versare quanto dovuto, contiene comunque una pretesa tributaria concreta e definita nel suo contenuto. Esso è impugnabile, atteso che l'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992 non è tassativo.

Riferimenti normativi: art. 19, d.lgs. 546/1992

88. **Sentenza n. 4/20/12, dep. 16/01/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Zuccarello

Processo tributario – Atti impugnabili – Diniego di interpello disapplicativo – Impugnabilità – Sussistenza.

Con il diniego all'interpello disapplicativo per le società non operative l'Ufficio nega al contribuente di avvalersi di una specifica agevolazione, quella prevista per le società non operative, incidendo immediatamente nella sfera giuridica del destinatario. Ne consegue che l'atto di diniego di interpello ha prodotto effetti negativi immediati nei confronti della società tali da legittimarla a proporre ricorso.

Sul contribuente che propone l'istanza incombe l'onere di provare l'esistenza dei requisiti per ottenere la disapplicazione delle norme fiscali più onerose, attraverso la produzione di documentazione idonea ad attestare che la non operatività è giustificata da circostanze oggettive estranee alla volontà del contribuente. L'Ufficio deve controllare l'istanza proposta dal contribuente, nonché la documentazione allegata, ed esprimere una valutazione limitata ad accertare l'attendibilità e la completezza della

domanda ed in particolare la sussistenza dei presupposti di legge. L'Ufficio non può esprimere alcun apprezzamento di merito sulle scelte e le strategie economiche aziendali, ma può porre diniego all'istanza solo dove risulti evidente il fine esclusivamente "elusivo" che accompagna la richiesta formulata dal contribuente.

- 89. Sentenza n. 16/11/12, dep. 23/01/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Cutelle

Processo tributario – Onere della prova – Sottofatturazione.

In caso di accertamento di una presunta sottofatturazione relativa ad una cessione di immobili l'onere della prova incombe sul Fisco. Per quanto non è sempre possibile raggiungere da parte dell'organo accertatore la prova certa e definitiva circa la sua pretesa, è pur sempre necessario che vi si avvicini con il massimo delle probabilità, tale comunque da ritenere fondato e ragionevole il convincimento di una supposta evasione. Partendo dalla circostanza che gli introiti contestati emergono da atti notarili, questi devono pur sempre costituire un presupposto di credibilità e risulta insufficiente svolgere indagini di carattere storico ed ambientale tali da legittimare il sospetto di una sottofatturazione che non raggiunga quel livello necessario e sufficiente per giustificarne la pretesa anche in considerazione della presenza di circostanze che giustificano il comportamento del contribuente.

- 90. Sentenza n. 18/11/12, dep. 23/01/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cutelle; Relatore: Derro

Processo tributario – Notificazione - Decorrenza dei termini processuali.

Relativamente ai giudizi instaurati successivamente il 4 luglio 2009 per il notificante gli effetti della notifica decorrono dall'affidamento dell'atto notificando all'ufficiale giudiziario o

all'ufficio postale, mentre per il notificato detti effetti decorrono dalla ricezione dell'atto notificato, ma tanto ha da intendersi come termine di decorrenza del dies a quo ai fini dei termini gravanti sul notificato.

Riferimenti normativi: art. 45, l. 69/2009

91. **Sentenza n. 15/17/12, dep. 27/02/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Bolla

Autotutela – Silenzio rifiuto – Impugnabilità innanzi il Giudice Tributario – Ammissibilità.

Qualora un atto impositivo sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini d'impugnazione, il diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di autotutela per l'annullamento dell'atto proposta dal contribuente è impugnabile innanzi al giudice tributario soltanto per profili di illegittimità del rifiuto opposto dal Fisco, ma non per motivi concernenti il merito della pretesa impositiva. L'esercizio dell'autotutela tributaria rappresenta per il contribuente un interesse legittimo e non un diritto soggettivo (Cassazione – Sez. Trib. - Sent. n. 26313 del 29/12/2010).

92. **Sentenza n. 16/5/12, dep. 21/03/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Angeletti; Relatore: Palmieri

Processo tributario - Appello - Prova della data di spedizione - Dichiarazione dell'impiegato di Poste italiane - Inammissibilità per tardività nella notificazione dell'appello - Sussiste.

La dichiarazione dell'impiegato delle Poste, prodotta in udienza dall'Ufficio, peraltro contestata dalla parte appellata, non è sufficiente a dare certezza alla data di spedizione. Occorre, a tal proposito, la produzione della copia conforme dei registri delle

Poste o estratto autenticato del libro cronologico del registro delle raccomandate. Per tale motivo, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: art. 53, d.lgs. 546/1992

93. **Sentenza n. 25/30/2012, dep. 23/03/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente e Relatore: Giusta

Contenzioso tributario – Appello – Domanda nuova – Inammissibilità.

La presentazione nel grado di appello di domande nuove diverse da quelle svolte in primo grado, che comportano un mutamento degli elementi costitutivi sotto il profilo oggettivo, del petitum e della causa pretendi, rende l'atto di appello inammissibile per violazione dell'art. 57, d.lgs. 546/1992.

94. **Sentenza n. 39/1/12, dep. 16/04/2012**
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti ; Relatore: Cannata

Contenzioso tributario - Termini di presentazione del ricorso.

In deroga all'art. 21 d.lgs. 546/1992, i commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c., applicabili al rito tributario per il disposto dell'art. 1 del d.lgs. 546/1992, dispongono che "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata di sabato".

Riferimenti normativi: artt. 1 e 21, d.lgs. 546/1992; art 155, co. 4 e 5, c.p.c.

95. Sentenza n. 37/17/12, dep. 16/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cervetti; Relatore: Bolla

Processo Tributario – Spese di giudizio - Annullamento atto nel corso del giudizio per riconoscimento delle ragioni del contribuente- Addebito all'ufficio impositore

In caso di annullamento da parte dell'Ufficio dell'atto impugnato per riconoscimento delle ragioni del contribuente, le spese di giustizia sostenute dal ricorrente devono essere addebitate all'ufficio impositore.

Riferimenti normativi: artt. 15 e 46, d.lgs. 546/1992

96. Sentenza n. 63/1/12, dep. 18/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Attimonelli; Relatore: Levanti

Processo – Ricorso contro cartella esattoriale non per vizi propri – Inammissibilità.

Nel caso di cartella esattoriale impugnata non per vizi propri bensì per quelli dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo, il ricorso è inammissibile non essendo consentito alla parte dedurre questioni attinenti esclusivamente l'atto di liquidazione prodromico.

97. Sentenza n. 40/2/12, dep. 19/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore : Collin

ISI - Cartella pagamento – Sede C.T.P. incompetente – Ricorso inammissibile.

Il ricorso, contro una cartella di pagamento ISI, presentato nei soli confronti dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato con C.T.P. di competenza diversa da quella dell'Agente della riscossione, è inammissibile se presentato alla C.T.P. di

competenza del concessionario. Ai sensi art. 4 d.lgs. 546/1992 le Commissioni Tributarie sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Uffici del Ministero delle Finanze che hanno sede nella loro circoscrizione.

98. Sentenza n. 57/6/12, dep. 19/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Ronchetta; Relatore: Cogno

Processo tributario - Competenza delle Commissioni tributarie – Sede dell’agente della riscossione – Prevalenza della sede effettiva su quella legale.

La competenza del giudice tributario deve essere determinata con riferimento alla sede effettiva, che non necessariamente coincide con quella legale, del Concessionario del Servizio di riscossione che ha emanato il provvedimento.

99. Sentenza n. 67/1/12, dep. 04/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Roggero; Relatore: Nicodano

Processo tributario - Giudizio penale – Prove ammissibili – Doppio binario.

Nel contenzioso tributario, la debenza del tributo può dipendere da valide presunzioni, da cui il contribuente è obbligato a difendersi deducendo prove contrarie. Pertanto argomenti e metodi di prova che il giudice penale non trova sufficienti per una condanna penale debbono essere considerati da quello tributario, il quale non puoi limitarsi a rilevare l'esistenza di sentenze penali in materia di reati tributari, ma è tenuto a valutare il quadro indiziario complessivo esaminato dal giudice penale, senza essere vincolato dagli esiti di quel giudizio.

100. Sentenza n. 41/10/12, dep. 08/05/12
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Gratteri

Processo tributario – Parti – Litisconsorzio necessario.

L'intervenuta definitività dell'avviso di accertamento notificato ad un socio non impedisce che la sentenza conclusiva del giudizio instaurato dalla società, nel quale il socio è stato chiamato in causa, produca effetti favorevoli nei confronti di quest'ultimo, il quale non potrà ripetere però quanto abbia pagato in forza dell'accertamento divenuto definitivo nei suoi confronti. In ogni caso, l'inerzia del destinatario dell'avviso di accertamento definitivo è ininfluyente verso la posizione tributaria della società e degli altri soci.

Riferimenti normativi: art. 14, d.lgs. 546/1992

101. Sentenza n. 51/17/12, dep. 21/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cervetti; Relatore: Borgaro

Processo tributario – Notificazione del ricorso in busta chiusa – Inammissibilità.

E' inammissibile in ricorso notificato in busta chiusa e non in plico aperto.

Riferimenti normativi: art. 20, d.lgs. 546/1992

102. Sentenza n. 66/6/12, dep. 24/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Ronchetta; Relatore: Monastra

Processo tributario - Giurisdizione delle Commissioni tributarie – Tariffa di igiene ambientale.

Le controversie relative alla tariffa d'igiene ambientale (sia essa TIA Ronchi che TIA Ambiente) appartengono alla giurisdizione del

Giudice ordinario e non alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie per l'interpretazione autentica fornita dal legislatore con l'art. 14 comma 33, del d.l. 31/05/2010 n. 78. Ad ulteriore conferma della qualificazione della natura tariffaria dovuta a fronte dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti assume rilevanza la circostanza che l'importo dovuto è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto.

Riferimenti normativi: art. 238 co. 1, d.lgs. 152/2006; art. 6 co. 13, l. 133/1999;

- 103. Sentenza n. 70/6/12, dep. 01/06/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Ronchetta; Relatore: Cogno

Processo tributario - Atti impugnabili.

Il ruolo non è un provvedimento impositivo e non è un provvedimento costitutivo dell'obbligazione tributaria e non viene notificato in modo autonomo. In altri termini, non determina alcun danno nei confronti del contribuente, anche se non viene impugnato. E' come il precetto ed il titolo esecutivo allegato.

Le fasi endoprocedimentali non sono autonome perché l'art. 19 del d.lgs. 546/1992 li rende definitivi con la possibilità di impugnare sia la cartella per vizi propri, sia il ruolo per vizi propri e li notifica assieme creando un litisconsorzio necessario tra l'Agenzia alla Riscossione e l'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi: art. 19, d.lgs. 546/1992

- 104. Sentenza n. 92/9/12, dep. 07/06/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Ossola

Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego interpello disapplicativo.

Il diniego all'interpello disapplicativo per le società non operative non rientra tra quelli previsti dalla normativa vigente come impugnabili di fronte alla Commissione tributaria in quanto non

ha natura provvedimentoale e non è pertanto idoneo a incidere sulle sfera giuridica del Contribuente; esso vincola soltanto l'Amministrazione finanziaria.

105. Sentenza n.74/20/12, dep. 13/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Zuccarello

Processo tributario – Cancellazione della società – Estinzione del giudizio.

Ove, nelle more del giudizio, la società parte del giudizio venga cancellata dal registro delle imprese, il processo deve essere dichiarato estinto, non essendo prevista alcuna forma di successione automatica nelle situazioni giuridiche dell'ente estinto.

106. Sentenza n.70/13/12, dep. 20/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciò; Relatore: Albezzano

Processo tributario - Atti impugnabili – Ruolo e cartella di pagamento.

È inammissibile il ricorso con cui venga impugnato soltanto il ruolo e non anche la cartella di pagamento. Il ruolo non può essere impugnato da solo perché è legato alla cartella come parte integrante di essa. L'annullamento del ruolo, senza impugnare la cartella che lo notifica, non è possibile perché gli elementi dell'azione devono preesistere al ricorso. Il ricorso sarebbe quindi privo del provvedimento impugnato, infatti il ruolo non è un provvedimento costitutivo dell'obbligazione tributaria e non viene notificato da solo essendo un atto collettivo che riguarda una pluralità di soggetti e di iscrizioni. Il ruolo rende esigibile un'obbligazione tributaria che viene portata a conoscenza del contribuente mediante l'emissione della cartella di pagamento di conseguenza occorre impugnare il ruolo e la cartella, non è ammessa l'impugnazione disgiunta.

Riferimenti normativi: art. 19, co. 1 lett. d), d.lgs. 546/1992

107. Sentenza n. 107/1/12, dep. 26/06/12
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Lanza; Relatore: Lanza

TARSU - Contenzioso - Principio “iura novit Curia”.

Agli effetti TARSU lo Statuto del Comune che la regoli deve essere acquisito d’ufficio dal giudice in base al principio “iura novit curia” sulla base del mutato quadro normativo conseguente agli interventi di cui al d. lgs. n. 267/2000, della l. Cost. n. 3/2001 e della l. 141/2003.

Se il Comune considera vani accessori “lavanderia” e “sgombero”, dove non si producono rifiuti, altrettanto non può dirsi per una tavernetta, un WC allo steso piano e la scala dal piano seminterrato al piano terreno.

Riferimenti normativi: d.lgs. 267/2000; l. cost. 3/2001; l. 141/2003

108. Sentenza n. 110/1/12, dep. 02/07/12
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Lanza

Spese di giudizio – Compensazione - Motivi diversi da quelli impugnati – Sussiste.

La notifica per compiuta giacenza di un avviso di accertamento effettuata con lettera raccomandata spedita il 19/6/2009 all’indirizzo del contribuente che dal 19/11/1994 era emigrato in altra città e aveva poi cambiato residenza, ma senza mai fare ritorno a quella d’origine, è evidentemente nulla.

Il fatto che il ricorrente abbia sostenuto altre tesi, del tutto infondate, e non quella di cui sopra, rilevata d’ufficio dalla Commissione, giustifica la compensazione delle spese di causa a norma dell’art. 96, 2° comma, c.p.c..

109. Sentenza n. 73/06/12, dep. 09/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Ronchetta; Relatore: Monastra

Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego di interpello disapplicativo - Inammissibilità del ricorso.

Il ricorso avverso il diniego all'interpello disapplicativo per le società non operative deve essere dichiarato inammissibile. Infatti il provvedimento impugnato non ha natura provvedimento e pertanto non impugnabile.

Se fosse consentito proporre ricorso giurisdizionale sul rigetto dell'istanza di disapplicazione si priverebbe della competenza funzionale gli organi accertatori, che, davanti ad una disapplicazione o non disapplicazione operata dal Direttore regionale, sarebbero condizionati a promuovere o meno avviso di accertamento, mentre l'art. 37-bis n. 5 del d.P.R. 600/1973, con riferimento alla motivazione ed alla validità della documentazione prodotta dal ricorrente, può essere tenuta presente nella motivazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 42 del d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: artt. 37bis n. 5 e 42 d.P.R. 600/1973

110. Sentenza n. 78/6/12, dep. 09/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Ronchetta; Relatore: Monastra

Processo tributario - Atti impugnabili - Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento - Pendenza di giudizio avverso l'atto presupposto.

E' inammissibile il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento conseguenti ad un avviso di liquidazione già oggetto di impugnazione e di decisione da parte di altra Commissione tributaria essendo venuto meno il rapporto processuale tra le parti.

111. Sentenza n. 94/11/12, dep. 10/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Villa; Relatore: Monacis

Imposte sui redditi – Soggetti passivi – Società cancellata – Proposizione del ricorso da parte di società cancellata – Inammissibilità.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una società di capitali in data successiva alla cancellazione dal Registro delle Imprese in quanto tale soggetto giuridico è del tutto inesistente.

FINANZA LOCALE ICI



112. Sentenza n. 2/20/12, dep. 09/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Matta

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (Ici) – Agevolazioni – Agevolazione per l’abitazione principale – Risultanze anagrafiche – Presunzione semplice.

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni ICI previste per "l’abitazione principale", le risultanze anagrafiche rappresentano una presunzione semplice che può essere superata dal contribuente mediante allegazione di prove che dimostrino l’uso quale abitazione principale nonostante l’assenza della residenza anagrafica; le bollette pagate portanti un ridotto consumo della luce elettrica e del gas e le ricevute delle spese condominiali pagate non rappresentano prove sufficienti ad escludere l’utilizzo dell’abitazione quale residenza secondaria anche in considerazione del dimostrato pagamento della TARSU da parte di un altro soggetto.

Riferimenti normativi: art. 8 co. 2, d.lgs 504/1992

113. Sentenza n. 27/1/12, dep. 19/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Lanza

ICI – Variazione catastale – Ruralità – Retroattività – Insussistenza.

La norma che prevede che le domande di variazione nella categorie catastali A/6 e D/10 presentate prima dell’entrata in vigore della l. 214/2011 “producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento di ruralità degli immobili” non è norma interpretativa, ma innovativa che quindi non può avere efficacia retroattiva, come già affermato, in via generale, da Cass. N. 18853/2005.

Né la pretesa retroattività può derivare – sarebbe un grossolano espediente – dalla disposizione che le dette domande devono precisare che gli “immobili posseggono i requisiti di ruralità a

decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda” anche perché la stessa l. 214/2011 ha abrogato i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell’art. 7 del d.l. 70/2011 che aveva stabilito la competenza dell’Agenzia del territorio a decidere sulla ruralità.

Riferimenti normativi: L. 214/11; art. 7, co. 2-bis, 2-ter e 2-quater d.l. 70/2011

- 114. Sentenza n. 7/6/12, dep. 20/01/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente e Relatore: Smirne

Tributi locali – ICI – Agevolazione ex art. 9 d.lgs. 504/1992.

“Il trattamento agevolato di cui all’art. 9 D.Lgs. 504/1992 può essere concesso solo quando l’attività agricola di conduzione del terreno sia interamente riconducibile al soggetto possessore del terreno medesimo, ma ciò non può dirsi con riferimento a una società (sia pure di tipo agricolo e di cui il possessore del terreno sia socio), tramite la quale vengono coinvolti nella conduzione del terreno altri soggetti, che non sono possessori dello stesso”.

Riferimenti normativi: art. 9, d.lgs. 504/1992

- 115. Sentenza n. 1/1/12, dep. 06/02/12**
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Bertona; Relatore: Cavallari

I. - ICI avviso accertamento – Esenzione - Uso non istituzionale.

II. - ICI avviso accertamento - Obbligo dichiarativo – Sanzioni.

I. - Gli immobili non utilizzati direttamente per lo svolgimento di funzioni pubbliche da soggetto esente dall'imposta Ici, ma utilizzati in funzione di un uso non istituzionale e concesso per il soddisfacimento di esigenze di carattere personale a soggetto non dipendente è assoggettato all'Ici (Cassazione sent. 20041 del 13.7.2001).

II. - Gli immobili oggetto di accatastamento non sono soggetti all'obbligo dichiarativo in quanto i Comuni possono acquisire le informazioni direttamente dalla banca dati catastale e di conseguenza non sono dovute le sanzioni per omessa dichiarazione . A partire dal 2008 la dichiarazione Ici deve essere presentata nei casi in cui le modifiche soggettive e oggettive danno luogo a una diversa determinazione di imposta

Riferimenti normativi: art. 37 co. 53, d.l. 223/2006 (conv. in l. 248/2006); art. 10 co. 4, d.lgs. 504/1992

116. Sentenza n. 14/20/12, dep. 17/02/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Marciante

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Abitazione principale di soci di soc. semplice.

Le società semplici non possono fruire ai fini ICI del c.d beneficio "prima casa". Il beneficio tributario compete in caso di essenziale presenza della "soggettività in capo ad una persona fisica che possiede l'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale". Condizioni essenziali, dunque, sono "l'esistenza di una persona fisica avente residenza nel comune che ha deliberato la riduzione di aliquote e l'identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'imposta e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare in questione". Ne deriva che il beneficio non può essere esteso a soggetti diversi da quelli strettamente indicati nella normativa agevolativi. Tale normativa, in quanto agevolativa, deve essere considerata diritto eccezionale, quindi non suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche.

117. Sentenza n. 11/2/12, dep. 28/02/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Torino

ICI - Incertezza soggetto debitore - Nullità dell'avviso.

L'insanabile incertezza soggettiva circa la persona indicata come debitore, impedisce ogni decisione sul merito e determina la nullità dell'avviso.

118. Sentenza n. 18/17/12, dep. 05/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Cervetti

ICI – Agevolazioni - Enti non commerciali – Esercizio di attività commerciale.

L'esercizio da parte di un ente ecclesiastico di una attività ricettiva turistica, dimostrata dalla richiesta di partecipazione alla spesa per il vitto e copertura dei consumi, dalla differenziazione dei prezzi, per quanto bassi, fra alta e bassa stagione e dalla comunicazione alla Regione con indicazione dei periodi di apertura e dei prezzi per pernottamento e prima colazione, preclude l'esenzione dall'Ici, di cui all'art.7 comma 1, lett. i), per l'immobile utilizzato per l'esercizio di tale attività.

119. Sentenza n. 4/1/12, dep. 19/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Bertona; Relatore: Rigolone

ICI - Avviso accertamento – Esenzione – Requisiti.

Gli Enti religiosi, per il riconoscimento dell'esenzione del tributo, è necessario che dimostrino la coesistenza del requisito soggettivo dell'utilizzazione diretta dell'immobile da parte del possessore Ente non commerciale, e del requisito oggettivo dell'utilizzo effettivo dell'immobile per lo svolgimento delle attività fra quelle elencate nella norma agevolativi; ossia: - l'accessibilità limitata non rivolta a pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari propri dell'attività istituzionale - la discontinuità dell'apertura non per l'intero anno - l'utilizzo per sopperire a necessità sociali quali centri di accoglienza, non essendo sufficiente il richiamo a rette di

importo inferiore a quelle di mercato e l'accesso limitato a coloro che rispondano a ideali di vita cristiana e religiosa.

Riferimenti normativi: art. 7 co. 1 lett. i), d.lgs. 504/1992; art. 16 lett. a), l. 222/1985; art.7 co. 2bis, d.l. 203/2005; l. 326/1958

120. Sentenza n. 39/1/12, dep. 16/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti ; Relatore: Cannata

ICI -Immobili utilizzati dalla Diocesi e pertinenze utilizzate gratuitamente dal Comune.

Per l'esenzione dall'ICI, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992, non necessita che gli immobili siano sia utilizzati sia posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, posto che l'art. 7, comma 1, lett.i) del d.lgs. 504/1992, non dispone la coincidenza tra soggetto utilizzatore e proprietario. Le diverse destinazioni delle varie parti che costituiscono un intero complesso non possono essere scisse, non potendo avere valenza autonoma, per cui anche le pertinenze godono dell'esenzione ICI.

121. Sentenza n. 58/13/12, dep. 14/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciòt; Relatore: Arnone

ICI – Avviso di Accertamento – Modifica di rendita catastale – Efficacia retroattiva – Legittimità.

L'attribuzione della rendita ha valore ricognitivo e dichiarativo delle variazioni avvenute nel tempo. Pertanto, dal momento della notifica della modifica l'ente può legittimamente riliquidare l'imposta in base alla rendita effettivamente attribuita anche per gli anni precedenti.

Riferimenti normativi: art. 74, l. 342/2000

122. Sentenza n. 80/9/12, dep. 23/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Nicodano

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Abitazione principale in unità contigue.

Sussiste il diritto all'esenzione dell' ICI prevista per l'abitazione principale a favore di quel contribuente proprietario di due unità immobiliari dislocate su diversi piani dello stesso fabbricato e dichiaratamente e di fatto godute e destinate ad abitazione principale del proprio nucleo familiare.

123. Sentenza n. 99/1/12, dep. 20/06/12
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Lanza

ICI - base imponibile - Variazioni catastali – Validità.

In tema di ICI la base imponibile è individuata dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992 mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione a catasto e rendita vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Le variazioni catastali hanno efficacia, ai fini ICI, a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello in cui sono state annotate negli atti catastali, anche quando il contribuente si sia avvalso della procedura DOCFA che ha caratteristiche non dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita.

Eventuali doglianze relative alla determinazione della rendita vanno proposte in altra causa, pregiudiziale a quella in materia di ICI, e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio).

Riferimenti normativi: art. 5 co. 2, d.lgs. 504/1992

124. Sentenza n. 64/17/12, dep. 28/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Cervetti

Tributi locali ICI – Avviso di Accertamento – Modifica di rendita catastale – Efficacia retroattiva – Legittimità.

L'attribuzione della rendita ha valore ricognitivo e dichiarativo delle variazioni avvenute nel tempo. Pertanto, dal momento della notifica della modifica l'ente può legittimamente riliquidare l'imposta in base alla rendita effettivamente attribuita anche per gli anni precedenti.

Riferimenti normativi: art. 74, l. 342/2000

125. Sentenza n. 103/2/12, dep. 18/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Pianta; Relatore: Bronzo

Avviso di accertamento – ICI - Agevolazioni – Obblighi dichiarativi.

Se il Regolamento comunale ICI prevede che per la applicabilità di aliquote ridotte è necessario produrre al Comune specifica dichiarazione di variazione e che dalla data di presentazione della stessa decorrono gli eventuali benefici, la mancata presentazione della dichiarazione comporta l'impossibilità di fruire dell'aliquota agevolata.

126. Sentenza n. 72/30/12, dep. 06/07/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Antonuccio; Relatore: Briccarello

ICI – Area destinata a verde pubblico – Non è dovuta.

Non è dovuta l'ICI su un'area compresa in zona destinata dal P.R.G. a verde pubblico attrezzato, stante il vincolo di destinazione pubblica che la caratterizza. Ne deriva che il possesso di dette aree non costituisce presupposto di imposta ex art. 1, comma 2,

d.lgs. 504/1992 in quanto non possono essere qualificate come aree fabbricabili

Riferimenti normativi: art. 1, comma 2, d.lgs. 504/1992

127. Sentenza n. 115/17/12, dep. 26/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cervetti; Relatore: Monacis

ICI – Avviso di accertamento - Soggetto passivo - Concessionario beni demaniali - (d.lgs. 504/1992, art. 1, comma 2)

Il concessionario di area demaniale è soggetto destinatario del dovere impositivo relativo all'ICI, anche se non c'è uno specifico possesso del bene immobile oggetto di imposizione, ma una mera detenzione (Cassazione - Sezione tributaria, Sent. n. 8637 del 26/04/2005; CTP Torino, Sez. VI, Sent. 7/6/08 del 03/04/2008).

Riferimenti normativi: art. 1 co. 2, d.lgs. 504/1992

IRAP



128. Sentenza n. 4/34/12, dep. 31/01/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Pisanu; Relatore: Beccaria

Imposte regionali – IRAP – Richiesta di rimborso - Decorrenza termini di decadenza della domanda.

Il termine di decadenza dell'azione diretta al rimborso IRAP per difetto dei presupposti soggettivi decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussiste sin da tale momento.

Riferimenti normativi: art. 38, d.P.R. 602/1973

129. Sentenza n. 7/9/12, dep. 18/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denarose; Relatore: Gratteri

IRAP - Componenti negative – Deducibilità – Requisiti.

Le modifiche normative in tema di deducibilità IRAP di componenti negativi (nel caso l'ammontare complessivo delle svalutazioni operate da società assicurative) non si applicano con riguardo ai componenti negativi la cui deducibilità, per la parte eccedente il limite di legge e suddivisa in quote costanti, è stata rinviata nei precedenti esercizi in ragione della normativa all'epoca in vigore.

130. Sentenza n. 6/10/12, dep. 01/02/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Berti

Professionista - Silenzio rifiuto istanza rimborso IRAP.

Il requisito contestato dall'Ufficio concernente l'autonoma organizzazione, non è riconducibile ad alcuna normativa, bensì all'apprezzamento di merito rimesso al giudicante che così si è espresso con chiara motivazione. Ugualmente la dichiarazione di adesione al concordato preventivo non costituisce ostacolo al

rimborso IRAP in quanto opera solo in caso di condono "tombale" non configurabile nella presente fattispecie.

131. Sentenza n. 7/34/12, dep. 02/02/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Berti

Tributi regionali – IRAP – Presupposto soggettivo – Autonomia organizzazione – Elementi sintomatici – Costi (d.lgs. 446/1997, art. 2).

La presenza di un giro di affari di discreta consistenza con notevoli esborsi nei confronti di vari collaboratori che ben sostituiscono la mancanza di personale dipendente fa presumere l'esistenza di una potenzialità produttiva autonomamente organizzata rispetto al lavoro prodotto dall'attività di un professionista e, quindi, la presenza del presupposto soggettivo dell'IRAP.

Riferimenti normativi: art. 2, d.lgs. 446/1997

132. Sentenza n. 42/13/12, dep. 29/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciò; Relatore: Albezzano

Irap – Rimborso - Irap lavoro autonomo - Incidenza dei costi.

Nel caso venga presentata una istanza di rimborso IRAP da parte di un contribuente, esercente attività di lavoratore autonomo, l'onere della prova che attesti l'assenza di organizzazione autonoma incombe sul contribuente. L'elevata incidenza dei costi complessivi rispetto ai ricavi, senza alcuna produzione di documentazione in merito, fa presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione.

133. Sentenza n. 40/1/12, dep. 06/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Sforza; Relatore: Bolognesi

IRAP – Rimborso – Piccolo imprenditore – Sussistenza.

La dotazione di un'organizzazione minimale di beni strumentali e l'assenza di lavoro altrui esclude il piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) dall'assoggettabilità all'IRAP (Cass. Civ., Sez. V, sent. nn. 21122 e 21123 del 13/10/2010; CTP Alessandria, Sez. IV, sent. n. 42 del 19/4/2010; CTP Vercelli, Sez. IV, sent. n. 13 del 15/2/2010).

134. Sentenza n. 36/2/12 , dep. 19/4/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Rosso

Irap – Deduzione spese per dipendenti disabili – Quote riserva obbligatoria.

Le deduzioni dalla base imponibile ai fini Irap delle spese relative ai dipendenti disabili non è riconosciuta limitatamente ai disabili assunti nei limiti delle quote di riserva obbligatoria ma nei confronti di tutti i disabili che in possesso dei requisiti di legge , requisiti accertati dagli organi competenti, sono presenti in organico.

Riferimenti normativi: art. 11, d.lgs. 446/1997; l. 68/1999; l. 482/1968

135. Sentenza n. 58/9/12, dep. 23/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Gratteri

IRAP - Istanza di rimborso – Professionista.

La definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289/2002 e l'adesione al concordato preventivo biennale, ai sensi dell'art. 33 del d.l. n. 269/2003 hanno efficacia preclusiva del rimborso di imposte. Tali

norme hanno infatti lo scopo di definire transattivamente i rapporti tributari nel loro complesso e ciò impedisce che il contribuente possa successivamente ottenere il rimborso di eventuali indebiti pagamenti.

Riferimenti normativi: art. 7, l. 289/2002; art. 33, d.l. 269/2003

- 136. Sentenza n. 65/13/12, dep. 14/05/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciò; Relatore: Ducco

Tributi regionali – IRAP – Presupposto soggettivo – Agente di commercio – Esiguità beni strumentali – Inesistenza.

Nell'attività professionale svolta dal contribuente con un minimo di beni strumentali non può essere riscontrato il carattere di "attività autonomamente organizzata", ovvero il presupposto alla base dell'IRAP.

- 137. Sentenza n. 42/12/12, dep. 04/06/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Burdino

IRAP - Rimborso professionista.

In tema di rimborso IRAP deve essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un medico dipendente che effettua la prestazione in regime di intramoenia. Trattandosi di prestazioni eseguite dall'ente ospedaliero, sia pure attraverso un suo medico dipendente, e pertanto soggetto passivo dell'imposta non può che essere lo stesso ente ospedaliero, che dispone di un apparato esterno alla persona del professionista e da lui distinto, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e di lavoro altrui, e non il singolo medico dipendente che effettua la prestazione in regime di intramoenia. L'imposta corrispondente viene quindi versata dall'ente ospedaliero ed irrilevante appare quanto contenuto nel regolamento sull'attività libero-professionale ambulatoriale

individuale sottoscritto dall'ente ospedaliero interessato secondo cui l'IRAP viene detratta direttamente ed automaticamente da quanto percepito dal medico e non dal reddito dell'azienda.

138. Sentenza n. 84/17/12, dep. 11/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Borgaro

Tributi regionali – IRAP – Presupposto soggettivo – Autonomia organizzazione – Elementi sintomatici – Costi.

L'assenza di indicazione di costi nel quadro RE della dichiarazione lavoro autonomo fa presumere l'inesistenza di una potenzialità produttiva autonomamente organizzata rispetto al lavoro prodotto dall'attività di un professionista e, quindi, la carenza del presupposto soggettivo dell'IRAP.

Riferimenti normativi: art. 2, d.lgs. 446/1997

139. Sentenza n. 44/34/12, dep. 20/06/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Beccaria

Tributi regionali – IRAP – Presupposto soggettivo – Autonomia organizzazione – Elementi sintomatici – Costi.

L'attività esercitata senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e con costi non eccedenti un normale valore necessario allo svolgimento dell'attività, fa presumere l'inesistenza di una potenzialità produttiva autonomamente organizzata rispetto al lavoro prodotto dall'attività di un professionista e, quindi, la mancanza del presupposto soggettivo dell'IRAP. Nella fattispecie il collegio ha ritenuto che il possesso di un computer e di un automobile da parte di un agente senza deposito di materiali fanno presumere l'assenza di una autonoma organizzazione.

Riferimenti normativi: art. 2, d.lgs. 446/1997

140. Sentenza n. 109/17/12, dep. 09/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Cervetti

Tributi regionali – IRAP – Presupposto soggettivo – Autonoma organizzazione – Elementi sintomatici – Compensi a terzi.

La presenza di un dipendente che presta la sua opera con orario di lavoro fisso come durata settimanale e mensile fa presumere l'esistenza di un'attività organizzata finalizzata alla produzione di un reddito e, quindi, assoggettabile all'IRAP.

141. Sentenza n. 114/1/12, dep. 16/07/12
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Lanza

IRAP - Autonoma organizzazione - Criteri di individuazione.

Non costituisce autonoma organizzazione idonea ad accrescere in modo apprezzabile la capacità di guadagno del lavoratore autonomo agente di commercio, presupposto dell'IRAP, quella costituita, in assenza di personale dipendente, da un computer, da due auto (V. Cass. N. 3673/2007 per computer e 1 auto; il ricorrente ne ha 2, ma è escluso che possa utilizzarle contemporaneamente) e da un cellulare, strumento ormai in uso anche ai bambini.

L'IRAP è un'imposizione sul valore aggiunto prodotto, sul quid pluris che eccede il lavoro personale del soggetto agente ed implica quindi una non limitata organizzazione di capitali e di lavoro altrui.

Pubbl icità E Pubbl iche Affissioni



142. Sentenza n. 7/6/12, dep. 17/01/12
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Tuccillo ; Relatore: Butta

Imposta comunale pubblicità - Associazioni sportive – Esenzione.

L'art. 1, comma 128, della l. 266/2005, dispone che la pubblicità realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche rivolta all'interno degli impianti con capienza inferiore a 3000 posti è esente dall'imposta sulla pubblicità.

143. Sentenza n. 9/20/12, dep. 26/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Marciante

Tributi locali - Imposta pubblicità - Presupposti dell'imposizione.

La motivazione di un atto impositivo può essere sintetica: per valutare se essa sia sufficiente può valutarsi anche la cultura professionale del destinatario dell'atto.

Il logo della società noleggiante esposto su di una struttura portatile ad uso di un cantiere non rappresenta un "messaggio pubblicitario", ed in quanto tale non sottoponibile a tassazione, a nulla influenzando l'essere esposto alla osservazione ed alla percezione di un numero indiscriminato di persone, ma risultando rilevante l'assenza di indicazione della sede della impresa e qualsiasi riferimento (un telefono, un indirizzo e mail o altro) e qualsiasi, pur non strettamente indispensabile, "invito" o attrattiva "captatoria".

144. Sentenza n. 23/1/12, dep. 20/2/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti; Relatore: Cannata

Imposta comunale sulla pubblicità – Non assoggettabilità marchio di fabbrica.

I cartelli che riportano il marchio di fabbrica, regolarmente registrato, apposto dal costruttore sulle gru per l'edilizia, non costituiscono cartello pubblicitario e, quindi, non possono essere assoggettati all'imposta comunale sulla pubblicità.

145. Sentenza n. 29/1/12, dep. 14/3/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti; Relatore: Collin

Imposta comunale sulla pubblicità – Silos.

I marchi e i loghi incorporati a silos di cantiere che sono soltanto espressione del diritto del produttore di contraddistinguere il proprio prodotto, non hanno effetto pubblicitario, ma hanno quale unico scopo quello di identificazione del marchio di fabbrica.

Riferimenti normativi: art. 90, co. 11bis, l. 289/2002; d.lgs. 507/1993

146. Sentenza n. 68/6/12, dep. 01/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Ronchetta; Relatore: Cogno

Tributi locali - Imposta di pubblicità – Esenzioni – Insegne.

In tema di imposta di pubblicità il legislatore ha voluto rendere esenti le insegne apposte sulle sedi e sulle succursali in cui si svolge l'attività economica, ma ha voluto escludere le insegne che vengono apposte sui singoli prodotti o servizi oggetto dell'attività imprenditoriale. La ratio della norma è quindi da ricercarsi nel solo fine di consentire una chiara identificazione dei luoghi di produzione dei beni o dei servizi, senza ulteriori estensioni, così come non sono esenti le insegne apposte per una funzione pubblicitaria di un prodotto o sui macchinari che rendono possibile la prestazione del servizio.

TARSU



147. Sentenza n. 1/1/12, dep. 11/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Maroni

I. - TARSU – Ingiunzione di pagamento.

II. - TARSU – Spazi assoggettati all'imposta.

I. - L'ingiunzione di pagamento può essere impugnata per motivi attinenti la cartella di pagamento e non per motivi che concernono il merito della controversia risultando questo impugnabile a seguito e nei termini di impugnazione dell'accertamento.

II. - Il magazzino e l'ufficio sono entrambi soggetti a tassazione TARSU in mancanza di un accertamento specifico che dichiari lo spazio idoneo alla produzione di rifiuti speciali. La superficie soggetta a tassazione non può essere inclusa tra i luoghi in cui opera la presunzione di legge per la formazione di rifiuti speciali di cui all'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993.

148. Sentenza n. 6/13/12, dep. 13/01/12
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciò; Relatore: Albezzano

Processo – Atti impugnabili – Tariffe TARSU – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza.

In merito alle eccezioni di legittimità sulle tariffe TARSU approvate ed applicate da un Comune, esse devono essere tempestivamente impuginate presso il Giudice Amministrativo e non possono essere disattese nel momento della loro applicazione.

149. Sentenza n. 22/1/12, dep. 20/2/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti; Relatore: Cannata

I. - TIA – Trasferimento sede società.

II. - TIA – IVA non dovuta.

I. - La chiusura e il rilascio di una sede, per il suo trasferimento, in assenza della relativa comunicazione, non esonera dall'obbligo del versamento dell'imposta relativa alla sede rilasciata.

II. - Le fatture inerenti la TIA, non possono essere assoggettate all'IVA.

150. Sentenza n. 69/4/12, dep. 21/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Armando; Relatore: Gottardo

***TARSU – Accertamento - Mancata dichiarazione o denuncia di variazione
- Prove – Sussiste.***

In materia di TARSU l'art 62 d.lgs. 507/1993 prevede che dopo la presentazione della dichiarazione originaria debbano essere denunciate solamente le intervenute variazioni.

L'obbligo di dichiarazione o di denuncia di variazione si rinnova di anno in anno e quindi la sua inottemperanza, sanzionata dall'art 76 d.lgs. cit., non può comportare la decadenza del Comune impositore dal diritto di accertare le superfici o i locali non dichiarati che continuano ad essere occupati o detenuti e gli altri elementi costituenti presupposto dell'imposta.

Le condizioni di obbiettiva non utilizzabilità (la mancata utilizzazione è irrilevante) di un locale o di un'area che costituiscono causa di esonero dal tributo deve essere provata dal contribuente per superare la prova legale contraria, tenuto anche a presentare la dichiarazione o la denuncia di variazione.

Riferimenti normativi: artt. 62 e 76, d.lgs. 507/1993

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF



151. Sentenza n. 31/1/12, del. 06/02/2012
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Lanza

IRPEF - Rimborso – Domicilio fiscale – Soggetto passivo - Onere della prova – Inammissibilità.

Il cittadino straniero residente all'estero e che abbia presentato dichiarazione dei redditi in Italia essendo proprietario di immobili deve indicare nella dichiarazione il suo domicilio fiscale che resta valido anche per i redditi prodotti in altri comuni.

L'art 14 della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito prevede che il residente all'estero che ritragga reddito da un'attività indipendente sia imponibile solo in detto stato, ma a condizione che non disponga abitualmente nell'altro stato contraente di una base fissa per la sua attività.

152. Sentenza n. 6/2/12, dep. 31/1/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Rosso

IRPEF - Avviso di accertamento - Capacità reddituale - Elemento indicatore – Analisi funzione operativa.

Il semplice possesso di cavalli non è indicatore di una capacità di reddito significativa , ma deve essere analizzato per stabilire l'effettiva funzione svolta dagli animali se impiegati per: l'attività sportiva o equitazione con l'utilizzo di capi di pregio che presuppone costosità e dispendiosità per l'addestramento e per il trasporto o se impiegati per passeggiata ,per affezione come nel caso di due fattrici onde utilizzare correttamente tale indizio nella determinazione reddituale.

153. Sentenza n. 36/1/12, dep. 20/02/12
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Lanza

Contributi al SSN – Rimborso- Aziende alluvionate - Termine – Sussiste.

La richiesta di rimborso del 90% dei contributi al SSN versati da azienda alluvionata nel 1994, essendo stata estesa a tali aziende la possibilità di definire quanto dovuto per pagamento del contributo al SSN mediante pagamento del 10% della somma che sarebbe stata dovuta, va fatta all’Agenzia delle Entrate, e non all’INPS, in quanto il detto “contributo”, pur così definito, era in realtà un’imposta.

Ne consegue che la richiesta di rimborso va fatta a norma dell’art. 38 d.P.R. 602/1973 e il termine di 48 mesi a pena di decadenza decorre non dalla data del versamento, ma da quella dell’entrata in vigore della l. 350/2003, art. 90 che, jus superveniens, ha esteso agli alluvionati del 1994 la possibilità di regolarizzare la loro posizione per il 1995 – 1996 e 1997 con i benefici di cui all’art. 9, comma 17, l. 289/2002.

Riferimenti normativi: art. 38, d.P.R. 602/1973; l. 289/2002

154. Sentenza n. 19/17/12, dep. 05/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cervetti; Relatore: Bolla

Imposte sui redditi – IRPEF – Reddito di partecipazione – Rapporti tra socio e società di persone – Dichiarazione di legittimità in sede giudiziale dell’avviso di accertamento nei confronti della società – Effetti sull’avviso di accertamento nei confronti del socio.

Nel caso in cui in sede processuale sia stato respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento proposto dalla società di persone, deve essere respinto anche il ricorso contro l’avviso notificato al socio in relazione alla partecipazione alla società stessa, stante che il reddito da partecipazione accertato, ha come presupposto il reddito accertato alla società.

155. Sentenza n. 47/3/12, dep. 15/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Giordano

Cartella di pagamento IRPEF - Ricorso - Provvedimento definitivo - Inammissibile.

Le cartelle per rettifiche per detrazioni di spese di ristrutturazione immobiliare emesse nei confronti dei soci di una società semplice e non della società non possono essere oggetto di impugnativa se i ricorrenti abbiano provveduto precedentemente alla proposizione dei ricorsi ed incondizionatamente al pagamento delle dette cartelle rendendo in tal modo definitivo il ruolo che ha originato le cartelle stesse. E quindi i ricorsi, avverso un provvedimento definitivo, vanno dichiarati inammissibili.

156. Sentenza n. 39/9/12, dep. 04/04/12
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Calvo; Relatore: Nicodano

IRPEF- Rimborso a vittime del terrorismo o delle stragi - Termine di decadenza – Momento di decorrenza.

Il termine di decadenza di 48 mesi, di cui all'art. 37 del d.P.R. 602/1973, decorre, per il caso di rimborso delle ritenute Irpef operate dal sostituto di imposta su pensioni erogate a contribuenti vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, dalla data del all'avvenuto riconoscimento dello status di vittima del terrorismo in quanto solo in tale data si viene a formare in capo al ricorrente il diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: art. 37, d.P.R. 602/73; l. 206/2004

157. Sentenza n. 55/9/12, dep. 23/04/12
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore Gratteri

Imposte sui redditi - Tassazione redditi da lavoro dipendente – Indennità sostitutiva mensa – Esclusione.

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro” - art. 51, comma 1, T.U.I.R. -, mentre la lett. c) del citato articolo, esclude che siano da considerare prestazioni in natura le somministrazioni di vitto e, in particolare, esclude dal reddito di lavoro dipendente le indennità sostitutive della mensa solo nel caso in cui nelle vicinanze dell'unità produttiva non esistano strutture o servizi di ristorazione.

Riferimenti normativi: art. 51, co. 2, lett. c), TUIR; d.P.C.M. 18/11/2005; d.l. 115/2005 convertito in l. 168/2005

158. Sentenza n. 42/34/12, dep. 06/06/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Retrosi

Imposte sui redditi – IRPEF - Agevolazioni incentivi all'esodo – Richiesta di rimborso – Termine presentazione domanda.

Il termine per la richiesta del rimborso delle imposte indebitamente versate dal lavoratore cinquantenne che ha percepito incentivi all'esodo decorre dalla data della pubblicazione dell'ordinanza del 16/01/2008 con cui la Corte di Giustizia Europea ha applicato alla categoria sfavorita lo stesso regime riservato alla categoria in questo caso avvantaggiata, sancendo così anche per gli uomini di età compresa tra i 50 e i 55 anni la chance dell'aliquota agevolata sugli incentivi all'esodo.

IRES



159. Sentenza n.14/11/12, dep. 23/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cutelle; Relatore: Roccella

Rimborso – IRPEG – IRAP - IVA - Diniego rimborso crediti anno d'imposta fine liquidazione.

Deve essere disattesa l'eccezione, avanzata dall'Ufficio, di carenza di legittimazione attiva di una società in quanto cancellata ed estinta in quanto si priverebbero le società estinte e cancellate della possibilità di riscuotere i crediti d'imposta.

Un diniego al rimborso di imposte, risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, non può essere fondato su un decreto ministeriale (denominato "Procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto") emanato con riferimento a dichiarazioni IVA chiuse fino all'anno 1985.

Riferimenti normativi: art. 5, co. 1, d.m. 26/02/1992

160. Sentenza n. 16/1/12, dep. 20/02/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti; Relatore: Cannata

IRES - Studi di settore – Reddito d'impresa – Validità documenti probatori.

L'Ufficio, oltre a considerare i principi giuridici e gli insegnamenti dettati dalla Cassazione in tema di studi di settore, considera ulteriori elementi esterni agli studi di settore, idonei a provare l'infedeltà della dichiarazione dei redditi, come l'emissione di fatture il cui imponibile complessivo superi il totale dei ricavi dichiarati. Alla documentazione prodotta, ritenuta inidonea dall'Ufficio, necessita opporre valide argomentazioni (Cass., sent. n. 9135/2005).

Riferimenti normativi: art. 62bis, d.l. 331/1993 convertito con l. 427/1993

161. Sentenza n. 62/9/12, dep. 09/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Calvo; Relatore: Nicodano

Imposte e tasse in genere – Rimborso.

Il contribuente che evidenzi in una dichiarazione un credito d'imposta a rimborso non è tenuto ad alcun altro adempimento. Qualora l'Amministrazione finanziaria non eserciti nei termini il potere di rettifica e non sia decorso il termine di prescrizione decennale, al momento della presentazione dell'istanza di rimborso, l'Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso senza eccezioni di sorta.

162. Sentenza n. 69/13/12, dep. 20/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciò; Relatore: Albezzano

Imposte sui redditi - Reddito di impresa – Ammortamenti.

La cessione a titolo oneroso di una lista di clienti non equivale alla cessione di avviamento e come tale non deve essere ammortizzato in diciottesimi. Il Principio Contabile Nazionale OIC n. 24 definisce l'avviamento l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria. Si è quindi in presenza di un avviamento quando lo stesso trae origine da un'acquisizione di azienda o da operazioni straordinarie, quali conferimento d'azienda, fusione e scissione.

163. Sentenza n. 38/6/12, dep. 25/06/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Barelli Innocenti ; Relatore: Borgna

Imposte e tasse in genere – Rimborso.

“Nel caso in cui il fisco debba pagare (rimborso) un credito (eccedenza di imposta) al contribuente, deve corrispondere i relativi interessi, anche nel caso di compensazione ex art. 25, co.

6, l. 413/1991, dovendosi ritenere rimborsabili anche i crediti vantati a solo titolo di interessi, allorché la quota capitale sia già stata rimborsata o portata in compensazione”.

164. Sentenza n. 121/9/12, dep. 11/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Ossola

Imposta reddito società (IRES) - Reddito di impresa - Base imponibile imposta sostitutiva affrancamento - Riserva da rivalutazione.

L'imposta sull'affrancamento della riserva di rivalutazione deve essere applicata sul valore di iscrizione della riserva stessa ovvero al netto dell'imposta sostitutiva gravante sulla rivalutazione e non sul maggior valore attribuito al bene rivalutato.

165. Sentenza n. 58/10/12, dep. 17/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Gratteri

Imposte sui redditi – IRES – Principio di competenza.

Le regole sull'imputazione temporale delle componenti di reddito sono tassative ed inderogabili. La norma di cui all'art. 109 del TUIR deve essere interpretata nel senso che il dovere di conteggiare ricavi e costi nell'esercizio di corretta competenza si arresta soltanto quando essi non siano noti all'atto della determinazione del reddito e, cioè, al momento della redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi. La contribuente, allo scopo di recuperare le imposte assolte per un diverso esercizio potrà avvalersi della possibilità di richiederne il rimborso nel termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Riferimenti normativi: art. 109, d.P.R. 917/1986; art. 14, d.P.R. 600/1973

166. Sentenza n. 59/10/12, dep. 17/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Giobellina

Imposte sui redditi – IRES – Base imponibile – Società non operative.

La norma sul reddito minimo delle società non operative pone a favore dell'Ufficio (art. 30 della l. 724/1994) un presunzione legale relativa, e quindi superabile a patto che il contribuente fornisca la prova contraria. All'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente, accortosi della incongruenza dei ricavi presunti, come da lui stesso calcolati ed esposti, e quello dei ricavi effettivi dichiarati, avrebbe dovuto, alternativamente, o adeguarsi al reddito minimo presuntivo voluto dalla legge per le società non congrue al test di operatività, o presentare interpello disapplicativo, o correggere i dati patrimoniali assunti a base di calcolo dei ricavi presunti, se errati (anche mediante successiva e tempestiva dichiarazione integrativa).

Riferimenti normativi: art. 30, l. 724/1994

IMPOSTE INDIRETTE

Dazi e Diritti Doganali



167. Sentenza n. 1/5/12, dep. 19/01/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Palmieri

I. - Imposte doganali - Accise - Cessioni irregolari di gas naturale da consorzio a società consorziate - Omessa denuncia di cessione di gas acquistato a terzi - Autorizzazione del T.U.F. al consorzio a cedere gas metano alle società consorziate - Obbligo del fornitore di richiedere la dichiarazione e documentazione necessaria per l'applicazione del corretto trattamento fiscale del gas - Soggettività passiva del consorzio all'accisa - Non sussiste.

II. - Imposte doganali - Accise - Cessioni di gas naturale da consorzio a società consorziate - Emissione di regolari fatture dalla società erogatrice del gas metano al consorzio per l'addebito dei consumi con l'applicazione dell'aliquota agevolata per usi industriali superiori a 1.200.000 mc/annuo - Agevolazione della riduzione del 40% - Non compete.

I. - L'art. 26 stabilisce che è sottoposto ad accisa il gas metano destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali. L'accisa è dovuta dai soggetti, esercenti impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori. Gli impianti di cui sopra sono gestiti in regime di deposito fiscale. Il comma 3 dello stesso articolo precisa che "I crediti vantati dai soggetti passivi verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ..(omissis)". I soggetti, di cui trattasi, erano obbligati all'effettuazione degli adempimenti previsti per la dichiarazione ed il pagamento dell'accisa. La società erogatrice del gas metano, era, quindi, l'unico soggetto tenuto a rispondere dell'obbligazione tributaria, e avrebbe dovuto richiedere al Consorzio la dichiarazione e la documentazione necessaria all'applicazione del corretto trattamento fiscale del gas che forniva. Tal dichiarazione non è pertanto spontanea, ma deve essere richiesta espressamente dal fornitore, in quanto responsabile dell'imposta, che determina il trattamento fiscale da applicare e se ne assume la responsabilità davanti all'Amministrazione finanziaria; responsabilità che si riduce in presenza di una dichiarazione rilasciata dal soggetto utilizzatore del gas metano. (Tale

circostanza è confermata dal Telex del Ministero Finanze Dipartimento Dogane e II.II. Roma prot. 9104848/xi del 30/09/1991). Nel caso di specie, il U.T.F. non ha ritenuto che ricorressero le condizioni di riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato al Consorzio, e non risulta alcuna richiesta di dichiarazione da parte della società erogatrice del gas, cosicché il trattamento fiscale applicato dal soggetto fornitore ai consumi del gas metano del Consorzio, la cui attività era autorizzata in ogni suo aspetto, non può che ricadere sul fornitore medesimo.

II. - L'agevolazione di cui trattasi è stata introdotta dalla l. 22.12.2008 n. 203 art. 2 comma 11, che testualmente recita: "A decorrere dal 1 ottobre 2001 ...omissis...l'accisa sul gas metano ...omissis è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno". E' di tutta evidenza che il legislatore, con la locuzione utilizzatori industriali non ha affatto innovato l'art. 26 del d.lgs. 504/1995, come sostiene l'appellante, "introducendo una differente categoria di soggetti beneficiari rispetto ai consumatori menzionati dal citato art. 26"; ma ha semplicemente inteso differenziare alcuni consumatori, rispetto ad altri, qualificandoli utilizzatori industriali. Pertanto, il consumatore finale resta sempre il soggetto giuridico che utilizza il gas. La pretesa richiesta di cumulo dei consumi di più soggetti che insistono nello stesso complesso industriale è chiaramente un abuso di diritto, teso a beneficiare di agevolazioni non dovute.

Riferimenti normativi: artt. 2 e 26, d.lgs. 504/1995; art. 2, co. 11, l. 203/2008

168. Sentenza n. 27/6/2012, dep. 26/03/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Barelli Innocenti; Relatore: Massaglia

Imposte doganali – Origine delle merci – Sanzione ex art. 303 T.U.L.D. – Esclusione.

“La disposizione di cui all’art. 303 T.U.L.D. ha come fine quello di punire la differenza tra la situazione accertata e quella dichiarata concernenti: la qualità, la quantità, il valore delle merci dichiarate. Ne consegue che sotto il profilo sanzionatorio le differenze accertate in tema di origine delle merci, non richiamate espressamente dal citato art. 303, non giustificano l’irrogazione di pene pecuniarie”.

169. Sentenza n. 65/9/12, dep. 09/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Calvo; Relatore: Nicodano

Imposta di fabbricazione (o accisa) - Base imponibile - Anno precedente di 10 mesi.

Il calcolo delle rate di acconto dell’accisa sul gas metano, di cui all’art. 26 del d.lgs. 504/1995, deve venir computato rapportandolo all'intero anno anche se l'attività nell'anno precedente si è svolta per periodi inferiori: nel caso in esame i consumi del 2010 avrebbero dovuto essere divisi per 10 (mesi di effettivo esercizio dell'attività) al fine di ottenere il consumo mensile e non per 12, perché in quest'ultimo caso le rate calcolate non sarebbero corrispondenti ai consumi reali della società, ma di gran lunga inferiori.

Riferimenti normativi: art. 26, d.lgs. 504/1995

170. Sentenza n. 72/6/12, dep. 16/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Mariani; Relatore: Puzo

I. - Accertamento- Diritti doganali - Permanenza dei verificatori nella sede del contribuente.

II. - Accertamento - Diritti doganali - Competenza per la rettifica delle dichiarazioni.

I. - La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, prevista dall'art. 12, co. 5, l. 212/2000 nella misura di trenta giorni, per consolidata giurisprudenza, è da intendersi come giorni lavorativi e consecutivi.

II. - "Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari" (art. 97 della Costituzione), per cui, atteso che l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano, solo le Dogane presso cui sorge tale obbligazione, possono legittimamente effettuare la rettifica delle dichiarazioni presentate presso i loro uffici.

Riferimenti normativi: art. 12, co. 5, l. 212/2000; artt. da 3 a 9, d.P.R. 43/1973 (T.U. materia doganale); Regolamento CEE n. 2913/1992 (c.d. C.D.C.)

Imposta di Bollo



171. Sentenza n. 24/6/12, dep. 26/03/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Barelli Innocenti; Relatore: Borgna

Imposta di bollo – Atti imponibili – Libro giornale.

“Il libro giornale sintetico è sufficiente a integrare le condizioni previste dall’art. 2216 c.c., atteso che il requisito dell’analiticità non può essere interpretato nel senso letterale di registrazione delle singole operazioni negoziali, dovendosi, al contrario, considerare la specifica situazione delle singole realtà aziendali. Nelle imprese che effettuano operazioni di massa, cioè operazioni dello stesso tipo, spesso di modesto importo, con un gran numero di controparti, si deve ritenere che il criterio in esame sia rispettato anche in presenza di registrazioni cumulative, in quanto i singoli rapporti negoziali cumulativi si caratterizzano come parti di un’operazione complessa, attuata dall’impresa con una pluralità di contraenti (clienti). Ne consegue che soltanto il libro giornale sintetico è soggetto a imposta di bollo, non essendovi invece soggette le registrazioni giornaliere in via informatica delle molteplici operazioni finanziarie, che non sono da considerare parte integrante del libro giornale”.

IVA



172. Sentenza n. 8/10/12, dep. 10/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Giobellina

Dichiarazione fiscale – Omissione – Riporto credito IVA risultante dalla dichiarazione precedentemente presentata.

Il disconoscimento del credito IVA, derivante dal riporto del credito relativo all'anno precedente, anno in cui non era stata presentata la dichiarazione fiscale, non può estendere i propri effetti fino a ricomprendere anche il disconoscimento del credito relativo a dichiarazioni relative ad annualità ancora precedenti e regolarmente presentate.

Riferimenti normativi: art. 54bis, d.P.R. 633/1972

173. Sentenza n. 12/10/12, dep. 23/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Gratteri

IVA – Esenzioni ed agevolazioni – Decadenza – Dies a quo.

Nel caso di revoca dell'agevolazione concessa per l'acquisto di abitazione non di lusso in corso di ultimazione, l'azione di recupero dell'imposta ordinaria non può iniziare prima del verificarsi dell'evento che ha irreversibilmente impedito la prosecuzione e l'ultimazione dei lavori. Il termine di decadenza triennale decorre dalla data di verifica dell'evento.

Riferimenti normativi: Tabella A, Parte 2, n. 21, d.P.R. 633/1972

174. Sentenza n. 9/17/12, dep. 16/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Borgaro

IVA – Esportazione di beni nella Repubblica di San Marino – Omessa annotazione nei registri Iva della data di ricevimento della fattura – Operazione non imponibile – Sussistenza.

La mancata annotazione nel registro Iva della data di ricevimento della fattura deve considerarsi errore formale che non pregiudica la non imponibilità dell'operazione. Nella fattispecie la contribuente aveva comunque prodotto copia delle fatture vidimate da parte acquirente che avevano provato l'avvenuta esportazione.

Riferimenti normativi: art. 8 e 9, d.P.R. 633/1972

175. Sentenza n. 20/1/12; dep. 20/2/2012
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore: Puzo

IVA - Accertamento - Operazioni ritenute inesistenti – Onere della prova.

Nelle ipotesi di fatture che l'Amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Amministrazione che deduce la falsità del documento e, quindi, l'esistenza di un maggior imponibile, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere (Cass. Sent. nn. 1092/1997 e n. 18710/2005).

176. Sentenza n. 24/6/12, dep. 06/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente e Relatore: Pozzi

I. - Accertamento IVA – Cessione extracomunitaria – Prodotti di oreficeria.- Esenzione dal pagamento dell'imposta -Vidimazione-Sussistenza.

II. - Accertamento IVA – Illegittimità della pretesa dell'A.F. – Unica fattura presa a campione – Sussistenza.

III. - Accertamento IVA – Sopravvenienza attiva – Aziende orafe – Rimanenze di magazzino - Legittimità.

I. - In caso di cessione extracomunitaria di prodotti di oreficeria per ottenere l'esenzione dall'IVA è necessario che tra la documentazione di corredo sussista l'indicazione del competente ufficio doganale prevista dall'art. 8 del d.P.R. 633/1972 (attestazione "visto uscire").

II. - In caso di ritenuti maggiori ricavi non contabilizzati è illegittima la pretesa dell'A.F. di determinare il valore di manifattura dell'oro lavorato facendo riferimento ad una sola fattura: così facendo l'Ente impositore opera una doppia presunzione (praesumptio de presumpto) vietata dalla legge.

III. - Poiché l'esperienza del settore orafo dimostra che durante la lavorazione del metallo pregiato si ha una dispersione e, quindi, una perdita dello stesso pari al 10% del quantitativo lavorato, in mancanza di diverse e più efficaci ragioni tecniche da porre alla base dell'esatta percentuale di recupero da contabilizzare, è giustificata la prassi di indicare come sopravvenienza attiva soltanto il terzo del quantitativo proveniente dall'attività di recupero dei cd "bidoni di spazzatura" e/o "bidoni di pulimento".

Riferimenti normativi: art. 8, d.P.R. 633/1972

177. Sentenza n. 26/2/12, dep. 08/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore Bovetti

I. - Iva - Avviso di accertamento - Operazioni intracomunitarie - Carenza dei presupposti di non imponibilità delle cessioni di beni - Prova dello status di operatore economico del cessionario - Inesattezza del codice identificativo Iva - Mera irregolarità formale per difetto di espressa previsione normativa - Sussiste.

II. - Iva - Operazioni intracomunitarie - Carenza dei presupposti di non imponibilità delle cessioni dei beni - Prova dello status di operatore economico del cessionario - Inesattezza del codice identificativo Iva - Irregolarità formale - Applicazione di sanzione pecuniarie per le dichiarazioni Intrastat - Conseguenze.

I. - Da tale erronea indicazione non possono discendere le conseguenze che l'Agenzia pretende: ed invero, essendo - quelle di cui alle fatture in questione cessioni intracomunitarie effettivamente avvenute (circostanze non contestabili alla luce delle produzioni di parte ricorrente), la mera irregolarità formale concretatasi nell'indicazione di un errato codice identificativo Iva non può comportare l'imponibilità delle cessioni stesse; ciò per carenza di un'espressa previsione normativa in tal senso (previsione che d'altra parte, ove fosse esistente, parrebbe iniqua).

II. - L'irregolarità formale surriferita, indubbiamente sussistente, consente di ritenere fondata - come la stessa riconosce, ancorché in via subordinata - l'applicazione della sanzione pecuniaria per la irregolarità delle tre dichiarazioni Intrastat.

Riferimenti normativi: artt. 41 e 50, d.l. 331/1993

178. Sentenza n. 17/6/12, dep. 12/03/2012
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Barelli Innocenti

IVA – Operazioni esenti – Sconto su corrispettivo pattuito.

“Lo sconto ulteriore riconosciuto sul corrispettivo pattuito tra le parti commerciali rileva unicamente ai fini di una diversa (minore) quantificazione della prestazione principale a cui accede e non può, quindi, avere mai un trattamento IVA diverso da quello riservato a quest'ultima, attraverso l'artificio (elaborato dall'Ufficio) di considerarlo il corrispettivo di una autonoma obbligazione di fare, che invece non sussiste”.

179. Sentenza n. 36/4/12, dep. 21/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente e Relatore: Liuzzo

IVA – Detrazione – Rimborso - Omessa dichiarazione.

Il diritto alla detrazione dell'eccedenza IVA di fine periodo non chiesta a rimborso è possibile soltanto se tale eccedenza risulta dalla relativa dichiarazione annuale.

La legittimità della pretesa erariale emerge anche dal disposto dell'art. 55 del d.P.R. 633/72 che, nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale, consente all'ufficio di procedere all'accertamento induttivo dell'imposta dovuta ed al contempo permette di riconoscere in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 633/1972 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33 stesso decreto, con ciò escludendo la possibilità di riportare ad un'annualità successiva un credito al periodo per il quale è stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale.

Riferimenti normativi: artt. 19, 27, 33 e 55 d.P.R. 633/1972

180. Sentenza n. 38/1/12, dep. 29/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore: Puzo

IVA – Operazioni inesistenti – Onere della prova per l'amministrazione finanziaria - Sostenimento del costo – Fattura – Sufficienza.

La fattura è idonea a documentare l'esistenza di una prestazione ed il sostenimento di un costo. La presunzione relativa dell'avvenuta prestazione esenta il contribuente dal fornire ulteriori prove per dimostrare che l'operazione è effettiva.

E' onere dell'amministrazione finanziaria provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura esibita non è mai stata effettuata.

181. Sentenza n. 56/4/12, dep. 13/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Armando; Relatore: Macario

Diniego rimborso IVA - Atti impugnabili - Diniego di autotutela – Non sussiste.

La richiesta di rimborso di imposta per somme indebitamente versate a seguito di pignoramento a regolamento di una cartella esattoriale non impugnata in termini e che l'Ufficio ha respinto in quanto tale richiesta avrebbe potuto essere trattata solo come istanza di sgravio, già parzialmente effettuato, e quindi la pratica già era stata valutata sotto quel profilo, non è ammissibile non rientrando il diniego di autotutela tra gli atti impugnabili di cui all'art 19 d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: art 19, d.lgs. 546/1992

182. Sentenza n. 33/17/12, dep. 16/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Borgaro

IVA - Rimborso - Silenzio rifiuto – Credito indicato nella dichiarazione annuale - Cessazione dell'attività – Diritto al rimborso - Prescrizione decennale.

Il diritto di richiedere il rimborso dell'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale ed ivi indicata a credito, nel caso di cessazione dell'attività, è esercitabile entro il termine decennale di prescrizione.

Riferimenti normativi: art. 21, co. 2, d.lgs. 546/1992; art. 30 e 38bis, d.P.R. 633/1972; art. 2946, c.c.

183. Sentenza n. 53/9/12, dep. 18/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Calvo; Relatore: Gratteri

IVA - Esenzioni e agevolazioni – Attività di assicurazione.

L'impresa assicuratrice delegataria, essendo munita di mandato con poteri di rappresentanza, compie nell'interesse comune con le altre imprese coassicuratrici varie attività quali la trattativa, la stipula del contratto, la riscossione del premio, la determinazione del danno da risarcire.

Le suddette attività sono da riferire - diversamente da quanto ritenuto dall'ufficio impositore - all'ambito normativo formato dal disposto di cui all'art. 10, comma 1, punto 2 del d.P.R. n. 633/1972, che esenta dall'iva le operazioni di assicurazione, e punto 9 che estende l'esenzione alle prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione relative alle suddette operazioni di assicurazione. La norma corrisponde al dettato dell'art. 13, parte B, prima frase e lett. a), della sesta direttiva CEE del 17 maggio 1977 n. 77/388 che obbliga lo Stato membro ad esonerare da iva "le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione".

Se dunque la portata della clausola di delega contenuta nel contratto di coassicurazione riguarda propriamente un rapporto di mandato con rappresentanza, ne consegue che le relative prestazioni di mandato" relative alle operazioni assicurative.

Riferimenti normativi: art. 10, co. 1, punto 2, d.P.R. 633/1972

- 184. Sentenza n. 55/2/12, dep. 09/05/2012**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Bovetti; Relatore: Gottardo.

IVA - Avviso di accertamento - Operazioni intracomunitarie - Prova delle condizioni previste dall'art. 41 del d.l. n. 331/1993 per la non imponibilità dell'operazione - Mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico del contribuente - Rilevanza ai fini Iva delle suddette operazioni in Italia - Consegue.

Sin dal momento della scelta per il regime delle cessioni intracomunitarie è essenziale che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua

rappresentazione documentale, possa assolvere, con elementi certi ed incontrovertibili, a tutte le prescrizioni di cui all'art. 41. Nella fattispecie la mancata prova della richiesta di conferma del numero identificativo del cliente estero (comma 2, art. 50), la mancata sottoscrizione dei modelli CMR da parte del destinatario che integrano, con altri elementi sotto specificati, la mancanza del presupposto di territorialità fanno ritenere che le cessioni siano avvenute nel territorio nazionale. Tal presunzione è facilmente assumibile ove si consideri che la prova, a carico del cedente, sull'effettività del trasferimento della merce con riferimento alla rituale fattura o secondo altri mezzi quali conferme di ricezione merce con certezza ed incontrovertibilità tale requisito (registro autotrasportatori, di carico e scarico etc..).

Riferimenti normativi: art. 41, d.l. 331/1993

- 185. Sentenza n. 56/2/12, dep. 09/05/2012**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Gottardo

IVA - Atto di contestazione - Operazioni intracomunitarie - Solidarietà passiva del cessionario ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972 - Cessioni di beni effettuate a prezzi inferiori a quelli di mercato - Responsabile d'imposta - Consegue.

Sulla determinazione dell'imposta di cui diventa responsabile anche l'acquirente, stante che i versamenti vengono effettuati per masse di operazioni attive e passive, un'attenta lettura del comma 2 dell'art. 60bis del d.P.R. 633/1972, e i chiarimenti forniti, tra l'altro, dalle circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 41 del 26 ottobre 2005 circoscrivono la responsabilità dell'acquirente alla sola imposta riferita alle cessioni di beni effettuate a prezzi inferiori al valore di mercato, escludendo pertanto l'imposta non versata dal cedente e riferita ad altre cessioni, nonché le eventuali sanzioni irrogate per le violazioni commesse dal venditore.

Riferimenti normativi: art. 60bis, d.P.R. 633/1972

186. Sentenza n. 63/13/12, dep. 14/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciòt; Relatore: Ducco

Riscossione - Rimborso IVA - Sospensione rimborso per accertamento in corso.

E' illegittimo il provvedimento di sospensione di un rimborso motivato sulla base dell'esistenza di una verifica fiscale in corso di svolgimento per quale alla data di emissione del provvedimento di sospensione non sia stato emesso nessun P.V.C non sussistendo, a tale data, alcuna ragione di credito dell'Amministrazione finanziaria. Un provvedimento di fermo è legittimo soltanto in una situazione di pendenza di controversie tra le parti.

187. Sentenza n. 72/4/12, dep. 21/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Armando; Relatore: Greco

IVA - Domanda di rimborso - Cessazione dell'attività - Effetti della sua inosservanza ai fini della decadenza.

La domanda di rimborso contenuta nel quadro VI della dichiarazione annuale, nel quadro VX come "Importo da riportare in detrazione o in compensazione" e con la dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA non può essere accolta.

La richiesta di rimborso di un credito IVA non può infatti essere legittimata nel caso di cessazione dell'attività ai fini IVA dalla sola esposizione in dichiarazione annuale, ma è necessario che venga presentata apposita e specifica domanda di rimborso nel termine di due anni dal momento in cui è sorto il relativo diritto.

Solo una domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile sostanzialmente conforme al modello legale (Mod. VR) - contenente cioè gli elementi necessari stabiliti dalla legge e/o indicati nel modello ministeriale per la decisione su di essa - rientra nello schema tipico di cui al d.P.R. n. 633/1972 art. 30 e solo una simile domanda può escludere l'assoggettamento alla

decadenza prevista in via residuale dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: art. 21, d.lgs. 546/1992; art. 30, d.P.R. 633/1972

- 188. Sentenza n. 35/12/12, dep. 30/05/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Gurgone

IVA - Regime opzionale.

L'opzione esercitata da un contribuente, nell'anno 1994, per l'applicazione dell'IVA ordinaria di cui all'art. 64 comma 6 del d.P.R. n. 633/1972 ha effetto per tutti i periodi d'imposta successivi salvo espressa revoca o diverso comportamento concludente del contribuente stesso.

Riferimenti normativi: art. 64, co. 6, d.P.R. 633/1972; d.P.R. 442/1997

- 189. Sentenza n. 84/1/12, dep. 31/05/12**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Lanza; Relatore: Capello

IVA - Solidarietà - Prove documentali.

Nel caso di acquisti di autovetture presso soggetti fornitori di altri paesi dell'Unione Europea da parte di una società italiana di commercio autoveicoli la presunzione di cui all'art. 60-bis d.P.R. 633/1972 che prevede la solidarietà nel pagamento dell'IVA tra cedente e cessionario nel caso di cessioni effettuate a un prezzo inferiore a quello normale può essere vinta dimostrando che il prezzo inferiore è stato determinato da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso al mancato pagamento dell'imposta da parte del cedente.

Nel caso di specie è usuale che le quotazioni di mercato siano periodicamente rilevate su apposti listini, normalmente usati dai commercianti e di cui l'Eurotax è il più significativo.

Se il cessionario dimostra che i prezzi di acquisto erano in linea con i listini più diffusi o mediaticamente pubblicizzati e, per di più, che il cedente ha sempre rilasciato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'avvenuto versamento di imposta, allontanando così tale eventuale elemento di sospetto, la presunzione di cui sopra può dirsi superata.

Riferimenti normativi: art. 60bis, d.P.R. 633/1972

- 190. Sentenza n. 82/11/12, dep. 05/06/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Villa; Relatore: Viano

Imposta valore aggiunto – Detrazioni – Società di costruzione e rivendita di immobili.

In tema di indebita detrazione della IVA in violazione del disposto dell'art. 19-bis, comma 1 lettera i), del d.P.R. 633/72 che recita "non è ammessa in detrazione... salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita di fabbricati o di porzioni dei medesimi destinati ad abitazione" compito del giudice adito è stabilire, anche in via indiziaria, quale sia la attività svolta in concreto dalla società ricorrente.

Riferimenti normativi: art. 19bis, co. 1 lett. i), d.P.R. 633/1972

- 191. Sentenza n. 72/13/12, dep. 20/06/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciò; Relatore: Ducco

Iva – Deduzione dell'imposta – Esistenza del soggetto cedente.

Deve essere ammessa la deduzione di fatture emesse da un soggetto in relazione al quale il committente abbia verificato sia

la regolare iscrizione all'ufficio IVA che la regolare posizione camerale e quando nelle fatture sia stato indicato il cantiere in cui si è operato ed il pagamento sia avvenuto tramite assegno bancario. Non assume rilevanza il fatto che l'emittente le fatture non abbia dichiarato redditi d'impresa.

- 192. Sentenza n. 43/6/12, dep. 13/07/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Barelli Innocenti; Relatore: Borgna

Imposta sul valore aggiunto – Operazioni intracomunitarie.

“Non è onere del contribuente, che abbia risposto esaurientemente ai questionari dell’Ufficio, consegnando tutta la documentazione richiesta, provare l’assunto (indimostrato) di irregolarità di utilizzo del plafond che sta sotteso all’accertamento stesso”.

- 193. Sentenza n. 101/3/12, dep. 25/07/2012**
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Giordano; Relatore: Capello

IVA - Legittimità - Notifica della cartella di pagamento a mezzo posta.

Va ribadito che in tema di notifica della cartella di pagamento a mezzo posta la notificazione può essere anche eseguita dall’esattore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la consegna si ha per eseguita nella data di ricevimento indicata nel detto avviso sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal fatto che l’esattore è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, a seconda della forma prescelta, al fine di esibirle a richiesta del contribuente o dell’Amministrazione.

Riferimenti normativi: art. 4, l. 28/1997; artt. 3 e 10, d.P.R. 633/1972; art. 40, d.P.R. 131/1986

RegistRo



194. Sentenza n. 18/10/12, dep. 30/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Cipolla

Imposte ipotecarie e catastali – Trasferimento diritti reali – Trust – Art. 2, commi 49 e 49 bis, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in l. 27 dicembre 2006, n. 296.

La segregazione dei beni in trust determina un effettivo e compiuto trasferimento degli stessi dal settlor al trust (non già al trustee), mentre la posizione del beneficiario rileva al fin di integrare la prova del sussistere di un vincolo di destinazione dei beni segregati, derivante dai diritti attribuiti al beneficiario. Il ricorrere di tale vincolo – correlato al fatto che il beneficiario sia un parente in linea retta del settlor ed il valore globale del trust fund sia inferiore alle franchigie definite dall'articolo 2, commi 49 e 49-bis, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 – determina la circostanza che il trasferimento sia sottratto all'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. L'atto rimane però soggetto all'applicazione proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali.

195. Sentenza n. 9/4/12, dep. 05/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente e Relatore: Anadone

Registro – Rimborso - Status coltivatore diretto - Requisiti – Certificazione – Produzione.

Il giudice tributario può autonomamente accertare l'esistenza dello status di coltivatore diretto, escludendo che il potere di certificazione attribuito all'Ispettorato provinciale agrario possa svolgere alcun effetto preclusivo o condizionamento rispetto alla piena tutela del diritto soggettivo all'agevolazione fiscale, per chi all'atto della stipula di acquisto di terreni, per ampliare la propria azienda, impossibilitato a produrre il certificato, stia svolgendo l'attività di coltivazione di fondi evidenziando in modo inoppugnabile l'esistenza dei requisiti provenienti da enti pubblici

quali Unione dei Comuni e Inps, anche di fronte all'impossibilità di produrre il certificato (Cass. sent. nn. 46226/2003 e 11152/2006).

Riferimenti normativi: l. 604/1954

- 196. Sentenza n. 46/17/12, dep. 16/04/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Enipeo

Imposta di registro - Esenzioni e agevolazioni – Decadenza.

In tema di decadenza dalle agevolazioni fiscali, conseguenti all'inutile decorso nel termine triennale per l'ultimazione di lavori di costruzione di un immobile, l'azione di recupero dell'imposta non può essere esercitata prima del verificarsi dell'evento che ha impedito di portare a compimento i lavori.

Il termine iniziale non può decorrere dalla data di registrazione dell'atto perché l'evento cui si collega la revoca del beneficio fiscale è attualmente e cronologicamente successivo all'atto di acquisto ed è del tutto evidente che esso non emerge dalle dichiarazioni contenute nell'atto medesimo, sicché non è dalla data di registrazione dell'atto che il potere impositivo può essere esercitato e non è da quel momento che il termine di decadenza può essere fatto decorrere.

Quando il contribuente ottenuto la proroga delle concessione edilizia, non possono essere denegate le agevolazioni se la costruzione della casa viene regolarmente portata a termine. Viceversa, in caso di mancata ultimazione, l'azione di recupero dell'imposta ordinaria non può iniziare prima del verificarsi dell'evento che ha irreversibilmente impedito la prosecuzione e l'ultimazione dei favori.

- 197. Sentenza n. 46/20/12, dep. 17/04/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Ferraris

Imposta registro - Esenzioni e agevolazioni - Mancato trasferimento nel triennio.

Nel caso di revoca dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, 6° periodo della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986 (cessioni di abitazioni effettuate da soggetti IVA che non operano professionalmente nell'edilizia a condizione che l'impresa commerciale acquirente trasferisca gli immobili acquistati entro tre anni) la presenza di una causa di forza maggiore tale da ostacolare il ritrasferimento dell'immobile nel triennio deve essere provato in modo oggettivo non assumendo rilievo l'eventuale antieconomicità della cessione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986

- 198. Sentenza n. 45/2/12, dep. 19/4/2012**
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Rosso

Pignoramento - Fondo patrimoniale – Iscrizione ipoteca – Garanzia.

Se non vi è prova che il debito erariale sia stato contratto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, l'avvenuta iscrizione di ipoteca legale sui beni che fanno parte di un fondo patrimoniale regolarmente costituito , trascritto alla conservatoria RR.II. e annotato a margine dell'atto di matrimonio non può trovare garanzia (Cass. sent. 12998/2006), ne sussiste il potere della C.T. di disapplicare la costituzione del fondo (Cass. Civ. sent. 15862/2009).

- 199. Sentenza n. 50/13/12, dep. 04/05/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciò; Relatore: Arnone

Imposta di registro – Sentenze e atti giudiziari – Decreto ingiuntivo per il recupero di fideiussioni – Criterio di tassazione.

La compagnia assicurativa paga l'imposta di registro in misura fissa sui decreti ingiuntivi formati per il recupero di fideiussioni relative a crediti d'imposta rientranti nel campo Iva.

200. Sentenza n. 33/2/12, dep. 07/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente e Relatore: Catania

Registro – Avviso di liquidazione – Terreno agricolo - Mancata coltivazione – Agevolazioni – Decadenza.

La mancata coltivazione, dichiarata in atto, per l'acquisto di un terreno agricolo affittato a terzi da un agricoltore iscritto allo IAP avente titolo per fruire delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina ed estesa successivamente dal d.lgs. 94/2004 e 101/2005 alle soc. agricole, non è causa di decadenza dal beneficio agevolativo. La norma art. 7 l. 604/1954 si riferisce esclusivamente a decadenza per cessata coltivazione. L'Intendenza di Finanza non può dichiarare la decadenza se l'Ispettorato provinciale non è stato invitato all'accertamento.

201. Sentenza n. 72/9/12, dep. 09/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Denaro

Imposta registro - Base imponibile - Rinuncia eredità - Unico atto - Due eredi.

L'atto di rinuncia all'eredità, quantunque la rinuncia venga espressa contestualmente da più soggetti, non perde la natura unitaria mancando esso del connotato dell'atto plurimo. La tassa (imposta di registro) applicabile alla rinuncia all'eredità integra le caratteristiche della "tassa d'atto" che non consente l'applicazione dell'art. 21 del d.P.R. 131/1986, quale disposto che regola le ipotesi in cui l'imposta va liquidata con aliquota proporzionale, allo scopo di evitare doppie imposizioni per quelle disposizioni che derivano le une dalle altre.

Riferimenti normativi: art. 21, d.P.R. 131/1986

202. Sentenza n. 66/11/12, dep. 10/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Villa; Relatore: Roccella

Imposta di registro – Operazione di spin-off immobiliare – Disconoscimento – Applicabilità dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973.

Gli effetti fiscali, ai fini dell'imposta di registro, di un'operazione di conferimento di ramo d'azienda (composto da unità immobiliari) e della successiva cessione totalitaria della società conferitaria non possono essere oggetto disconoscimento da parte dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 ma richiedono l'applicazione della previsione dell'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, perché rientrerebbe fra quelle richiamate dall'art. 53-bis del d.P.R. 131/1986, e richiede quindi, a pena di nullità, il preventivo contraddittorio con il contribuente.

Riferimenti normativi: art. 37bis, d.P.R. 600/1973; art. 53bis, d.P.R. 131/1986

203. Sentenza n. 67/4/12, dep. 21/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Armando; Relatore: Greco

Registro - Più cessioni di quote societarie - Sola imposta fissa di registro.

L'atto ricevuto da notaio che preveda cinque cessioni di quote societarie sconta l'imposta di registro in unica misura fissa (€ 168,00) e non per ogni singola cessione in quanto l'art. 11 della Tariffa contenuta nel d.P.R. 131/1986 la prevede per gli atti aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazioni in società e il fatto che la cessione riguardi più quote non fa perdere all'atto la sua natura unitaria (Conforme Circ. 28/12/2007 dell'Agenzia delle Entrate emessa a seguito di Cass. 23/10/2006 n. 25087 nel senso di cui sopra).

Riferimenti normativi: art. 11, d.P.R. 131/1986

204. Sentenza n. 87/3/12, dep. 24/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Giordano; Relatore: Altare

IVA - Cessioni di credito - Operazioni di finanziamento - Assoggettate imposta di registro - Sussiste.

Sia nell'ipotesi che il cedente rivestisse la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA, sia che operasse come privato cittadino, prima del 1997 la cessione di un credito, anche se inglobato in un negozio più complesso, relativo ad un'operazione di locazione finanziaria, era assoggettato all'imposta proporzionale di registro con aliquota dello 0,50%.

Dopo l'entrata in vigore della legge 18/2/1997 n. 28 (art. 4), riguardante l'adeguamento del nostro sistema alla normativa comunitaria in tema di contratti bancari e finanziari, che ha modificato gli artt. 3 e 10 del d.P.R. 633/1972, le cessioni di credito che trovano causa in operazioni di finanziamento, in quanto operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, vanno assoggettate, per il principio di alternatività di cui all'art. 40, d.P.R. 131/1986, all'imposta di registro in misura fissa.

Riferimenti normativi: art. 4, l. 28/1997; artt. 3 e 10, d.P.R. 633/1972; art. 40, d.P.R. 131/1986

205. Sentenza n. 69/3/12, dep. 04/06/12
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore: Scafi

Avviso di liquidazione - Imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale (R.F.I. Spa) - Agevolazioni su atti notarili di cessione volontaria di immobile oggetto di procedura espropriativa per causa di pubblica utilità.

La R.F.I. Spa ha mantenuto, in materia di infrastrutture ferroviarie, le medesime competenze e gli stessi poteri che in precedenza giustificavano le agevolazioni alla capogruppo Ferrovie dello Stato Spa e a nulla rileva che la proprietà non sia più detenuta direttamente dallo Stato, ma da questo per il tramite Holding (tutta di proprietà statale), in quanto la disciplina di favore non è

condizionata alla diretta detenzione delle quote sociali da parte dello Stato.

206. Sentenza n. 62/1/12, dep. 11/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore: Puzo

Imposta di registro – Espropriazione – Esenzione – Enti diversi dallo Stato – Non compete.

Ai decreti di espropriazione per pubblica utilità o per trasferimento coattivo della proprietà o per cessioni volontarie di immobili a favore della società "RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa (R.F.I. Spa)", soggetto distinto dallo Stato, con una propria autonomia patrimoniale, gestionale e contabile, non è possibile applicare il regime previsto a favore dello Stato dall'art. 57, c. 8, del d.P.R. n. 131/1986 e dagli artt. 1 e 10 del d.lgs. n. 347/1990, nonché dell'art. 22 del d.P.R. n. 642/1972.

Riferimenti normativi: art. 57, co. 8, d.P.R. 131/1986; artt. 1 e 10, d.lgs. 347/1990; art. 22, d.P.R. 642/1972

207. Sentenza n. 92/11/12, dep. 28/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Villa; Relatore: Viano

Imposta di registro - Esenzioni e agevolazioni – Agevolazione prima casa - Distruzione dell'immobile.

In tema di decadenza dalle agevolazioni fiscali "prima casa", è assolutamente pacifica la impossibilità, negata dall'Ufficio accertatore, per il contribuente di andare ad abitare nell'immobile acquistato essendo lo stesso andato completamente distrutto a causa di un incendio. Tale circostanza integra una situazione oggettiva di impossibilità ad adempiere all'obbligo di trasferire la residenza nell'immobile acquistato entro il termine concesso dalla legge.

208. Sentenza n. 79/6/12, dep. 09/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Ronchetta; Relatore: Toto

Imposta di registro - Esenzioni e agevolazioni – Decadenza.

In tema di agevolazioni prima casa, l'impedimento al trasferimento della residenza nel territorio del Comune dove è situato l'immobile può essere invocato quando sia causa di forza maggiore ovvero quando si sono verificati fatti imprevedibili ed inevitabili (terremoto, inondazione, mancata consegna da parte dell'inquilino locatario); non può essere invece imputata alla mancata esecuzione dei lavori che rendono inagibile l'immobile.

Tassa sul l e ConCessioni Governative



209. Sentenza n. 41/13/12, dep. 29/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciòt; Relatore: Albezzano

Tassa concessione governativa sui cellulari – Legittimità.

E' legittima la tassa di concessione governativa sui cellulari. Il titolo di abbonamento che tiene luogo della licenza, richiamato anche dall'art. 160 del d.lgs. 259/2003 è , allo stato attuale, il presupposto della tassa di concessione governativa.

Riferimenti normativi: art. 160, d.lgs. 259/2003

210. Sentenza n. 95/4/12, dep. 10/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Armando; Relatore: Greco

Concessioni Governative - Apparecchiature cellulari – Sussiste.

La tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature cellulari per il servizio radiomobile è dovuta essendo espressamente prevista dall'impianto normativo che regola il settore e che prevede la sola esenzione per le Amministrazioni dello Stato.

Il fondamento normativo della tassa di concessione governativa è costituito dal combinato disposto di cui agli artt. 3 del d.l. n. 151/1991 e 3, comma 2, del d.m. 33/1990 che riconduce la debenza della tassa a due presupposti alternativi: la licenza di esercizio, ora abrogata, o il "documento sostitutivo" costituito dall'abbonamento telefonico.

Presupposto per l'applicazione della tassa è quindi il contratto di abbonamento telefonico al quale non toglie valore il passaggio intervenuto da una disciplina normativa fondata sulla concessione a una disciplina basata sull'autorizzazione.

Riferimenti normativi: art. 3, d.l. 151/1991; art. 3, co. 2, d.m. 33/1990

Riscossione



211. Sentenza n. 7/10/12, dep. 10/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Giobellina

Riscossione - Cartella di pagamento - Liquidazione - Contestazioni non desumibili dalla dichiarazione – Illegittimità.

In sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il fatto che l'Ufficio sia venuto a conoscenza di elementi non direttamente desumibili dalla dichiarazione, ma da altre circostanze quali l'istanza di annullamento proposta dal contribuente, non può giustificare un'iscrizione a ruolo ai sensi della predetta norma, dovendo al contrario la contestazione costituire oggetto di una regolare e motivata procedura di accertamento.

Riferimenti normativi: art. 36bis, d.P.R. 600/1973

212. Sentenza n. 8/13/12, dep. 13/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Scisciò; Relatore: Ducco

Riscossione - Iscrizione a ruolo - Prova dell'avvenuta notificazione.

La mancata produzione in giudizio da parte dell'Ufficio dell'avviso di ricevimento della raccomandata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. comporta l'inesistenza della notificazione.

Per dimostrare la corretta notifica di una cartella di pagamento l'agente della riscossione deve produrre unitamente alla relazione di notifica anche la cartella di pagamento, quale atto notificato. Non risulta quindi sufficiente che la relata di notifica riporti alcuni numeri, ipoteticamente riferibili a cartelle di pagamento, ma tale produzione documentale non è sufficiente a dimostrare che dette relate di notifica si riferiscano effettivamente alle cartelle di pagamento che fondano il provvedimento di fermo amministrativo, né consente al contribuente di verificare la correttezza degli importi iscritti a ruolo.

213. Sentenza n. 1/30/12, dep. 23/01/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Antonuccio; Relatore: Bonino

Riscossione - Iscrizione di Ipoteca - Indicazione del valore degli immobili - Necessità.

La comunicazione di iscrizione di ipoteca, in quanto atto del concessionario della riscossione, deve essere motivato e deve contenere il valore degli immobili determinato in funzione della rendita catastale per permettere di valutare la congruità del valore in virtù del quale viene iscritta l'ipoteca. Non è pertanto onere del contribuente fornire la rendita catastale per dimostrare detta congruità.

214. Sentenza n. 9/1/12, dep. 30/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Roggero; Relatore: Marini

I. - IRES - Riscossione - Cartella di pagamento - Necessità di previa notificazione dell'avviso bonario – Insussistenza.

II. - Imposte sui redditi - Crediti di imposta - Indicazione nel quadro RU - Necessità - Dichiarazione dei redditi - Emendabilità - Condizioni.

I. - L'invio della comunicazione di irregolarità, cd avviso bonario, non è sottoposto alle formalità previste dalla normativa vigente. Lo stesso assolve l'onere di informare il contribuente, qualora lo stesso ne tragga visione, delle inadempienze, errori e/o omissioni, al fine di poter regolarizzare la propria posizione innanzi la A.F., con la conseguenza di ridurre le sanzioni irrogare. Trattasi quindi di "mera comunicazione" e, certamente, non di emissione di avviso di accertamento sottostante alle procedure di notifica previste dal codice di procedura civile. Il mancato ricevimento dello stesso non può quindi invalidare la regolarità della cartella di pagamento.

II. - L'utilizzo di un credito d'imposta concesso ad un contribuente (nel caso autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) deve, a pena di decadenza, essere indicato nei quadro RU della dichiarazione dei redditi. Il mancato assolvimento di tale vincolo, per il quale è da escludersi ogni possibilità di sanatoria, limita la fruizione del beneficio.

Il contribuente può correggere la dichiarazione originaria, per rettificare l'errore, l'omissione o l'inadempienza, senza incorrere in sanzioni, nel termine di un anno. Il disposto normativo non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni. L'art. 2, comma 8 del d.P.R. 322/1998 in tema di emendabilità della dichiarazione, prevede la revisione della stessa entro i termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973, soltanto nei casi in cui la revisione produca un danno ai contribuenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Riferimenti normativi: art. 2, co. 8, d.P.R. 322/1998; art. 43, d.P.R. 600/1973

215. Sentenza n. 3/2/12, dep. 31/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Rosso

IVA - Cartella di pagamento - Sottoscrizione del ruolo - Prova - Nullità.

L'omessa prova della sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'Ufficio o di un suo delegato non viene sanata dalla produzione tardiva, spontanea o richiesta dalla Commissione, risultando pertanto atto nullo.

216. Sentenza n. 5/10/12, dep. 01/02/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Rolle

IVA - Cartella pagamento notificata al socio coobbligato.

La notifica di una cartella nei confronti di una società deve avvenire a mani di un legale rappresentante o comunque di un addetto alla ricezione atti. Se non risulta individuato il soggetto

che ha ricevuto la notifica, è nulla. Allo stesso modo non essendo valida la notifica della cartella nei confronti della società si verifica la decadenza nei confronti del coobbligato.

217. Sentenza n. 10/6/12, dep. 07/02/2012
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Tuccillo; Relatore: Mondello

Imposta di successione - Cartella di pagamento - Motivazione.

L'obbligo di motivazione deve intendersi assolto quale illustrazione ed indicazione di tutti i dati identificativi della pretesa, della tipologia del ruolo, della data di emissione e di apposizione del visto di esecutività, del titolo costitutivo, dell'entità del debito e della ripartizione degli importi (Cass. Civ., sez. V, sent. 3/2/2010 n. 2439).

218. Sentenza n. 25/11/12, dep. 09/02/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Cutelle

Riscossione - Fermo amministrativo - Tributi Vari - Eccesso di potere.

L'agente della riscossione che abbia già tutelato il credito con la iscrizione ipotecaria ha facoltà di attuare una ulteriore forma di garanzia per lo stesso credito; nel caso in cui tale facoltà venga giudizialmente contestata l'agente della riscossione deve motivare le ragioni che l'hanno indotto alle iniziative contestate; in difetto il suo operato non può esser ritenuto legittimo posto che se è vero che nessuna norma le impedisce è anche vero che nessuna norma espressamente e incondizionatamente le consente.

219. Sentenza n. 22/1/12, dep. 20/2/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti; Relatore: Cannata

TIA – Termini di iscrizione a ruolo.

Gli iniziali termini di iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di TIA sono stati rivisti dalle modifiche introdotte, a far data dall'1/1/2007, dalla legge finanziaria varata nel dicembre 2006, con l'ampliamento dei termini per l'accertamento e la riscossione.

220. Sentenza n. 16/17/12, dep. 27/02/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Enipeo

Riscossione - Cartella esattoriale - Motivazione - Trascrizione del ruolo - Sufficienza.

La cartella di pagamento che riporta gli estremi del ruolo per il quale viene emessa si ritiene motivata. La cartella di pagamento altro non è che la trascrizione del debito di imposta che è determinato ed esplicitato nei ruoli, atti amministrativi. Con la cartella, invece, l'Agente della Riscossione si limita a comunicare le somme che il contribuente deve agli Enti, intimandogli di pagare entro la scadenza.

221. Sentenza n. 17/17/12, dep. 27/02/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Enipeo

I. - Riscossione - Cartella esattoriale - Indicazione del responsabile del procedimento - Superfluità.

II. - Riscossione - Cartella esattoriale - Motivazione - Superfluità.

I. - Non è nulla la cartella priva dell'indicazione del responsabile del procedimento. La cartella di pagamento si configura come "atto derivato" che deve essere emesso nella forma necessitata ed inderogabile del modello predisposto dal Dipartimento delle Entrate, nel quale non è prevista l'indicazione del responsabile del procedimento.

II. - Non è nulla la cartella priva di motivazione. La legge 241/1990 prescrive la motivazione solo per gli avvisi di accertamento, poiché la destinataria delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge 212/2000 relativa all'obbligo di motivazione è esplicitamente l'Amministrazione Finanziaria, e non anche l'Agente della Riscossione.

Riferimenti normativi: art. 7, co. 1, l. 212/2000; l. 241/1990

222. Sentenza n. 37/10/12, dep. 06/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Giobellina

Riscossione - Liquidazione ex art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il comportamento della società consolidata che utilizza le perdite a scomputo delle imposte dovute, in mancanza di indicazione da parte della consolidante del corrispondente credito o della sua richiesta a rimborso, è improprio ma sostanzialmente non genera alcun danno all'erario. Inoltre il recupero ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 avrebbe l'effetto di disconoscere le ritenute esposte dalla consolidata.

Riferimenti normativi: art. 36bis, d.P.R. 600/1973

223. Sentenza n. 6/3/12, dep. 12/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente e Relatore: Croce

IRPEF - Cartella di pagamento – Annullabilità - Emissione post richiesta adesione.

E' annullabile la cartella di pagamento emessa successivamente alla richiesta di accertamento con adesione non potendo essere emessa se non dopo la scadenza del termine sospensivo previsto dalla norma in quanto la cartella pur non provenendo direttamente dalla pubblica amministrazione deve essere

equiparata all'atto amministrativo di cui possiede sia il requisito soggettivo, sia quello oggettivo, sia quello formale avente la funzione di attivare la procedura per il recupero e quindi atto esecutivo che la presentazione della richiesta di accertamento inibisce.

Riferimenti normativi: art. 12, d.lgs. 218/1997

224. Sentenza n. 22/20/12, dep. 13/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Zuccarello

Riscossione - Cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo provvisoria.

E' ammissibile l'impugnazione separata, con due distinti ricorsi, del ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate e della relativa cartella di pagamento. E' legittima l'iscrizione a ruolo, in corso di giudizio, effettuata a norma dell'art. 15 del d.P.R. 602/1973, norma non oggetto di abrogazione da parte dell'art. 68 del d.lgs. 546/1992. E' legittima, a norma degli articoli 26 del d.P.R. 602/1973 e 14 della l. 892/1980, la notifica della cartella di pagamento mediante l'invio dell'atto in plico chiuso attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori formalità. E' legittima, a norma dell'art. 12, comma 4, del d.P.R. 602/1973 la sottoscrizione elettronica apposta dal titolare dell'Ufficio. Tale sottoscrizione rende il ruolo valido ed esecutivo nei confronti del contribuente.

Riferimenti normativi: art. 15, d.P.R. 602/1973; artt. 26 e 12, co. 4, d.P.R. 602/1973; art. 14, l. 892/1980

225. Sentenza n. 8/1/12, dep. 15/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente e Relatore: Bertona

I. - IVA – IRES - IRAP - Cartella di pagamento - Notifica - Validità.

II. - IVA – IRES - IRAP - Cartella di pagamento - Usura - Proroga pagamenti.

I. - È valida la notifica effettuata regolarmente ai sensi art. 140 c.p.c. dall'agente della riscossione tributi legittimato dal d.P.R. 602/1973 se la cartolina di ritorno del plico è stata sottoscritta dal contribuente che ha provveduto al ritiro del plico presso la casa comunale.

II. - In presenza di fatti lesivi multipli -usura- quando il fatto non si concretizza in un solo atto ma in una pluralità di azioni criminose, il momento dal quale far decorrere il periodo di un anno previsto dall'art. 20 l. 44/1999 (che prevede provvedimenti e tutela in caso di usura quali il beneficio delle sospensioni di termini di pagamento) è da individuare in quello della denuncia e il pagamento delle somme dovute in quelle ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo. Il pagamento beneficia della proroga di tre anni dalla sua scadenza oppure in alternativa del periodo di trecento giorni concessa dal prefetto trascorsi i quali l'amministrazione può dare corso alle procedure esecutive non essendo ipotizzabile il cumulo dei trecento giorni con i tre anni e le sanzioni e interessi sono applicati a tutto il periodo di sospensione e proroga.

Riferimenti normativi: l. 44/1999

226. Sentenza n. 26/17/12 del 19/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cervetti; Relatore: Borgaro

Riscossione - Avviso di iscrizione ipotecaria – Obbligatorietà.

La comunicazione di iscrizione ipotecaria è obbligatoria in quanto deve contenere tutti i dati riguardanti gli immobili per permettere di valutare la congruità del valore in virtù del quale viene iscritta l'ipoteca.

227. Sentenza n. 19/6/12, dep. 26/03/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Smirne; Relatore: Cerutti

Imposte e tasse in genere - Procedure concorsuali - Esdebitazione fallimentare.

“L’istituto dell’esdebitazione fallimentare comporta l’inesigibilità di tutti i debiti anteriori alla chiusura del fallimento che, anche se non estinti, non possono più essere soddisfatti, ivi compresi i debiti tributari, che non sono espressamente esclusi dall’art. 142 L. fallimentare”.

Riferimenti normativi: art. 142, l. fallimentare

228. Sentenza n. 27/3/12, dep. 27/03/2012
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Scafi; Relatore: Vicuna

I. - Cartella di pagamento - Legittimazione del Concessionario nel processo tributario.

II. - Cartella di pagamento - Notifica in caso di cessione di ramo d’azienda.

I. - La sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione 16412/2007 ha consolidato il proprio orientamento in tema di legittimazione del Concessionario nell’ambito del processo tributario, affermando il principio secondo cui tale legittimazione sussiste se l’impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi del ricorso attengano alla debenza del tributo.

II. - La cartella deve essere notificata anche al cessionario/conferitario d’azienda per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente/conferente nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo se riferite a violazioni commesse in epoca

anteriore e, in ogni caso, qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari.

Riferimenti normativi: art. 14, d.lgs. 472/1997

229. Sentenza n. 52/2/12, dep. 16/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Pianta; Relatore: Bronzo

Riscossione - Cartella di pagamento - Difetto di notifica.

In caso di contestazioni relative a notifica di cartelle di pagamento, la legittimazione passiva va esclusa in capo all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, qualora la cartella di pagamento sia notificata a soggetto diverso dal legale rappresentante della società intestataria della stessa, l'omesso ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, costituisce non una mera irregolarità ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina la nullità della notificazione nei riguardi della contribuente.

230. Sentenza n. 41/17/12, dep. 16/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Bolla

Riscossione - Cartella esattoriale - Notifica a mediante invio di raccomandata - Nullità - Esclusione (d.P.R. 602/73 art. 26).

La notifica della cartella esattoriale può realizzarsi anche senza ricorrere a terzi ma direttamente dal concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

231. Sentenza n. 40/10/12, dep. 17/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Giobellina

Dichiarazione fiscale - Omissione - Liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

È illegittima l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla liquidazione automatica ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 che non tiene conto degli importi a credito riconosciuti mediante l'accertamento effettuato per l'anno di imposta precedente, per il quale la dichiarazione fiscale risultava omessa, ed il conseguente atto di recupero, allorquando vi sia stata acquiescenza del contribuente.

Riferimenti normativi: art. 36bis, d.P.R. 600/1973

232. Sentenza n. 51/20/12, dep. 17/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Morelli

Processo tributario - Atti impugnabili - Ruolo di riscossione e cartella esattoriale - Requisiti di ammissibilità.

Ove il contribuente impugni il ruolo senza per altro, produrlo e produca la cartella esattoriale senza chiamare in giudizio il Concessionario e senza impugnarla, il ricorso è inammissibile. Dalla semplice lettura dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, "atti impugnabili..." n 1 "il ricorso può essere proposto avverso..." lett. d " il ruolo e la cartella di pagamento...", si evince che la quinta lettera dell'alfabeto non può che essere interpretata come la più comune fra le congiunzioni e con funzione di unire due parti del medesimo discorso. Ne discende che con l'impugnazione del ruolo va impugnata pure la cartella. Inoltre la mancata produzione dell'atto contestato rende la domanda inammissibile.

Riferimenti normativi: art. 19, d.lgs. 546/1992

233. Sentenza n. 52/2/12, dep. 20/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente e Relatore: Rampini

Imposta pubblicità - Cartella di pagamento - Pretesa conosciuta - Incontestabilità.

Se il richiamo in cartella individua le motivazioni esposte nel prodromico avviso di accertamento che riporta la pretesa tributaria chiaramente riconoscibile dal contribuente, il contribuente non può contestare il merito del credito né l'incertezza del contenuto della cartella.

234. Sentenza n. 60/11/12, dep. 23/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cutelle; Relatore: Roccella

Riscossione - Rimborso - Termine di decadenza.

Il dies a quo da cui il termine decadenziale deve essere computato decorre "dal pagamento" del tributo, ovvero da quello in cui "si è verificato il presupposto per la restituzione" quando tale presupposto si sia verificato posteriormente al pagamento in questione come nel caso di entrata in vigore di una norma di legge successiva. Tale evento ne costituisce il presupposto non anche la sua interpretazione da parte della Suprema Corte, che, com'è noto non ha portata generale, ma limitata al processo e alle parti in cui la sentenza è stata resa.

Non sussiste motivo né logico, né giuridico per poter equiparare i termini di domande di regolarizzazione di somme ancora dovute con il dies a quo da cui far decorrere un termine decadenziale per ottenere il rimborso di somme già corrisposte, anche se la domanda di rimborso trae origine dalla norma contenente i termini di pagamento.

235. Sentenza n. 48/17/12, dep. 02/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Bolla

I. - Riscossione - Decadenza - Notifica alla società - Effetti nei confronti del socio.

II. - Riscossione – Liquidazione ex art. 36 bis – Notifica della cartella – Non perentorietà del termine annuale.

I. - La notifica in capo alla società impedisce la decadenza anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile. Ha efficacia anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile.

II. - In materia di notificazione di cartelle esattoriali il termine di cui all'articolo 36-bis del d.P.R. 600/1973 non è perentorio. La sola iscrizione a ruolo nel termine indicato dall'articolo 43 del suddetto decreto è sufficiente ad evitare la decadenza.

Riferimenti normativi: art. 36bis, d.P.R. 600/1973; art. 1, co. 5bis, d.l. 106/2005; art. 25, d.P.R. 602/1973

236. Sentenza n. 11/3/12, dep. 03/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Croce; Relatore: Foglia

Cartella esattoriale – IVA - IRAP - Soggetti - Sospensione termini impugnazione.

L'accertamento non produce effetto su soggetti astrattamente coobbligati anche in forza di solidarietà che non siano stati chiamati a partecipare al giudizio dall'obbligato principale o dall'ufficio. L'istanza di accertamento presentata dalla curatrice di un fallimento sospende il termine dei 60 giorni per l'impugnazione dell'accertamento e della riscossione delle imposte per ulteriori 90 giorni per tutti i coobbligati con dovere dell'A.E. di avvertire il concessionario di sospendere l'emissione. La perdita degli effetti della trasparenza fiscale in caso di fallimento decorre dalla data

della sentenza dichiarativa di fallimento e non retroagisce i propri esiti.

237. Sentenza n. 35/34/12, dep. 23/05/2012
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Pisanu; Relatore: Retrosi

Riscossione - Cartella di pagamento - Mancato invio avviso bonario art. 36 bis – Validità.

Il mancato invio dell'avviso bonario di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, non comporta la nullità della cartella di pagamento o la possibilità, trascorsi trenta giorni dalla notifica, di pagare le sanzioni in misura ridotta poiché nei termini di trenta giorni dalla notifica della cartella impugnata, il contribuente può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente versando quanto richiesto, usufruendo così della riduzione ad un terzo delle sanzioni.

Riferimenti normativi: art. 36bis, d.P.R. 600/1973

238. Sentenza n. 37/2/12, dep. 28/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Careno; Relatore: Rigolone

Cartella di pagamento - IVA - IRPEF - IRAP - Notifica - Inesistenza - Soggetti abilitati.

La notifica è inesistente e il vizio non sanabile se eseguita direttamente dall'Agenzia della riscossione in quanto può avvenire direttamente solo per gli uffici finanziari e solo per la fase impositiva e non per la riscossiva dovendo la cartella essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge ossia previa eventuale convenzione tra Comune e Concessionario, messi comunali e agenti di Polizia Municipale.

La notifica può essere eseguita anche con raccomandata A.R. sostituendo un pubblico funzionario all'organo di notificazione non contemplandosi la figura dell'esattore che è società commerciale di diritto privato.

I criteri e le modalità dell'acquisizione della idoneità allo svolgimento delle funzioni è rimessa al Prefetto che autorizza all'esercizio con potere di revoca.

Riferimenti normativi: art. 160, c.p.c.; art. 26, d.P.R. 602/1973; art. 60, d.P.R. 600/1973; artt. 1, 2, 3, e 14, co. 1, l. 890/1982; artt. 5, 6 e 7, l. 212/2000

239. Sentenza n. 67/6/12, dep. 01/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Ronchetta; Relatore: Cogno

Riscossione - Esecuzione fiscale - Fondo patrimoniale – Intangibilità.

Gli immobili confluiti in Fondo Patrimoniale, non possano essere oggetto di provvedimento cautelativo. Occorre infatti osservare che il Fondo Patrimoniale, costituito ai sensi dell'art. 167 c.c., è destinato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia e che l'art. 169 c.c. vieta gli atti di alienazione dei beni rientranti in fondi patrimoniali. Considerato poi che l'iscrizione ipotecaria è un atto strettamente funzionale all'esecuzione immobiliare esattoriale, essa rientra, in senso ampio, nella previsione dell'art. 170 c.c., che disciplina l'esecuzione sui beni del fondo. In altre parole, si può affermare che sussiste un'inscindibile correlazione tra iscrizione ipotecaria e esecuzione immobiliare, in base alla quale, se non è ammessa l'espropriazione coatta, parimenti, non è ammessa l'ipoteca. Ed ancora: l'art. 77 del d.P.R. 602/1973, riguardante l'ipoteca, si colloca nell'ambito delle "disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare" dello stesso decreto e tale collocazione è, di per sé, confermativa dello stretto rapporto tra la procedura ipotecaria e quella espropriativa. Gli immobili conferiti in Fondo Patrimoniale, non potendo essere alienati, non possono, altresì, essere ipotecati.

Riferimenti normativi: artt. 167, 169 e 170 c.c.; art. 77, d.P.R. 602/1973

240. Sentenza n. 61/4/12, dep. 11/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Liuzzo; Relatore: Grillo

Riscossione - Pagamento dell'imposta - Dilazione - Decadenza.

In assenza di una esplicita previsione da parte del legislatore, deve escludersi la perentorietà del termine di pagamento degli importi rateizzati, il cui mancato rispetto per un solo giorno non può pertanto equivalere al mancato pagamento, bensì solo ad un ritardo che, in quanto tale, non può comportare la decadenza dal beneficio della rateazione che, pertanto, potrà essere mantenuta e ripresa previa rideterminazione delle somme dovute ancorché gravata delle sanzioni.

241. Sentenza n. 15/1/12, dep. 28/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Bertona; Relatore: Scarrone

IVA - Cartella di pagamento.

L'assenza dell'istanza di rimborso, a seguito di omessa dichiarazione Iva, non consente la ripresa del credito vantato e determina l'impossibilità di recuperare il credito maturato seppure rappresentato dalle liquidazioni periodiche. Solamente con la richiesta presentata ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992 è ottenibile il rimborso.

L'omessa dichiarazione annuale non consente ad alcun titolo il riporto di credito astrattamente derivante da dichiarazioni non presentate, pur avvalorate da un impianto contabile regolarmente tenuto.

Riferimenti normativi: art. 21, d.lgs. 546/1992

242. Sentenza n. 16/1/12, dep. 08/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Bertona; Relatore: Scarrone

IRES - Cartella di pagamento - Obbligatorietà di interpello - Società di comodo.

La richiesta di interpello disapplicativo, del regime delle società di comodo (per acquisizione delle cause di esclusione di un immobile che non produce reddito) che sancisce la deroga dall'automatismo dell'inserimento delle società di comodo tra gli enti sottoposti a tale vincolo, non costituisce obbligo e la mancanza di tale richiesta non preclude il beneficio della disapplicazione del maggior reddito ne sussiste norma che imponga in assenza dell'interpello l'imputazione automatica di maggiori redditi.

243. Sentenza n. 71/6/12, dep. 09/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Ronchetta; Relatore: Monastra

Riscossione - Ruolo - Impugnabilità del ruolo - Atto interno della P.A. - Elementi dell'azione processuale – Inesistenza.

È inammissibile, per difetto dei presupposti processuali, il ricorso nel quale venga impugnato il ruolo e non anche la cartella in cui insito come parte integrante di essa. Mancano le condizioni dell'azione, perché non esiste rapporto diretto col ruolo, infatti non viene notificato al ricorrente perché è portato a conoscenza assieme alla cartella.

Il ruolo e la cartella sono due facce della stessa medaglia di cui soltanto l'ultima dotata di efficacia esterna, essi costituiscono " un atto complessivo a formazione progressiva", cui contribuiscono sia l'Amministrazione sia il Concessionario e che ha, per sua finalità, la notifica al contribuente . Il ruolo non avrebbe senso se non fosse seguito dalla cartella di pagamento, né quest'ultima potrebbe emettersi in difetto del ruolo. Nessun rilievo, in ordine al rapporto tributario, va attribuito al ruolo in sé, che rimane un atto interno della P.A., mentre ha valore la notifica della cartella esattoriale

che è un atto ricettizio e come tale, può garantire certezza del diritto.

244. Sentenza n. 108/17/12, dep. 09/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Enipeo

Riscossione - Ritenute alla fonte - Rimborso - Termine per la proposizione dell'istanza.

Il termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, decorrente dal versamento, si applica ai soli casi di errore materiale, duplicazione ed inesistenza, totale o parziale, ma originaria dell'obbligo di pagamento.

Deve, in altre parole, trattarsi di una situazione nella quale il versamento di cui si chiede il rimborso, già nel momento in cui fu eseguito, non era dovuto in tutto o in parte; e ciò spiega perché il termine per la richiesta di rimborso cominci a decorrere, in tali casi, dallo stesso momento nel quale è stato eseguito il versamento e sono sorti nel contribuente l'interesse e la possibilità di chiederne il rimborso.

Il termine suddetto non può dirsi operante, invece, nei casi in cui il diritto al rimborso derivi da un'eccedenza di versamenti in acconto, rispetto a quanto poi risulti dovuto a saldo, oppure per pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà od ai quali successivamente non corrisponda la determinazione di quel obbligo in via definitiva.

In questi casi il versamento, nel momento in cui viene eseguito, era da considerare dovuto e solo successivamente si verifica l'inesistenza dell'obbligo tributario che vi era sotteso.

Quindi non apparirebbe neppure concettualmente ammissibile il far decorrere il termine di decadenza dalla data del versamento medesimo, vale a dire da un momento in cui nessuna istanza sarebbe stata ancora proponibile, proprio in ragione della natura precaria del titolo da cui l'obbligo del versamento è scaturito in pratica per il carattere di provvisorietà di detto titolo, di per se stesso implicante la necessità di attendere la determinazione

definitiva di quel medesimo obbligo prima di poter affermare con certezza se e in quale misura esso davvero sussisteva.

Nel caso in cui tale certezza dovesse conseguire da una Ordinanza della Corte di Giustizia Europea il termine di decadenza dell'istanza di rimborso deve essere fatto decorrere dalla data in cui tale atto è stato emanato.

Riferimenti normativi: art. 38, d.P.R. 602/1973

- 245. Sentenza n. 122/09/12, dep. 11/07/2012**
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Nicodano

Riscossione - Rimborso dell'imposta - Rimborso IVA.

Nel caso in cui un committente, soggetto passivo IVA, avendo ricevuto in momenti successivi, per la medesima tipologia di prestazioni, fatture con imponibili assoggettate ad imposta ed altre emesse in esenzione, presenti interpello all'A.F. circa l'assoggettabilità o meno ad Iva di tali prestazioni e nell'attesa provveda a regolarizzarle versando la relativa Iva, senza portarla in detrazione, ha diritto ad ottenerne il rimborso qualora la risposta all'interpello escludesse l'assoggettabilità ad Iva.

La domanda di restituzione di quanto versato deve essere inquadrata nella fattispecie dell'ingiustificato arricchimento o arricchimento senza causa che è un vantaggio di natura patrimoniale conseguito da un soggetto a danno di un altro, senza che il primo abbia titolo ad ottenerlo a spese del secondo in virtù di un negozio giuridico o altra fonte di obbligazioni.

- 246. Sentenza n. 48/6/12, dep. 18/07/2012**
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Smirne; Relatore: Massaglia

Riscossione - Cartella di pagamento – Notificazione.

“A norma del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del d.P.R. 600/1973, la notifica della cartella di pagamento si perfeziona con il deposito dell’atto presso la casa comunale del luogo ove il soggetto ha avuto l’ultima residenza nello Stato italiano, con contemporanea affissione di avviso nell’albo dello stesso Comune”.

Termini



247. Sentenza n. 51/1/12, dep. 04/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore: Sforza

ICI - Decadenza dal diritto impositivo - Decorrenza termini.

Il Comune non incorre in alcuna decadenza nel richiedere il pagamento dell'ICI qualora la pretesa tragga il proprio fondamento non già sulla base di avvisi di accertamento, bensì sull'atto di transazione intercorso tra le parti.

248. Sentenza n. 26/2/12, dep. 31/05/2012
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Terzi; Relatore: La Monaca

Processo tributario - Inammissibilità del ricorso per tardivo deposito della nota di iscrizione a ruolo – Conseguenze – Non sussiste.

La legge n. 148 del 14.09.2011, modificando l'art. 22 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546, non ha sanzionato con l'inammissibilità del ricorso la mancanza del deposito, all'atto della costituzione in giudizio, della nota di iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: L. 148/2011; art. 22, d.lgs. 546/1992

249. Sentenza n. 108/9/12, dep. 12/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Nicodano

Imposte e tasse in genere – Notificazioni - Vizi – Presentazione della domanda di rateazione – Sanatoria dei vizi della notificazione.

La presentazione all'agente della riscossione di una istanza di rateazione ha l'effetto di sanare qualsiasi vizio di notifica, in quanto anche l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione o di qualsiasi altro atto equivalente.

Violazioni Finanziarie e Sanzioni



250. Sentenza n. 27/6/12, dep. 16/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Tuccillo; Relatore: Della Rossa

Irrogazione Sanzioni - Investimenti detenuti all'estero - Dichiarazione - Mancata compilazione del quadro RW.

Il d.l. n. 167 del 28/6/1990, in attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 88/361/CEE del 24/6/1988 (libera circolazione di capitali), ha introdotto nell'ordinamento del cosiddetto "monitoraggio fiscale" l'obbligo per i contribuenti di segnalare nel quadro RW della dichiarazione annuale gli investimenti detenuti all'estero e le attività estere di natura finanziaria.

In caso di mancata segnalazione il d.l. 78/2009 convertito in l. 102/2009 prevede sanzioni.

251. Sentenza n.76/20/12, dep. 13/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Zuccarello

Sanzioni amministrative - Omessi adempimenti – Sanzioni – Esimenti.

L'art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997 prevede l'esclusione dell'applicazione della sanzione amministrativa nei confronti del contribuente che abbia omesso di versare i tributi dovuti all'Erario per eventi naturali eccezionali ed esterni alla propria volontà.

Per evento naturale deve intendersi la calamità naturale o altro evento atmosferico eccezionale ed imprevedibile che abbia impedito, in modo non temporaneo, al contribuente di adempiere ai propri obblighi con l'Erario.

252. Sentenza n. 96/17/12, dep. 18/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cervetti; Relatore: Bolla

I. - Sanzioni – obiettive condizioni di incertezza.

II. - Imposte sui redditi – Redditi di impresa - Perdite su crediti – crediti prescritti.

I. - Alla violazione di una norma derivata da circostanze di incertezza, conseguenti al mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, tali da ammettere interpretazioni contabili-fiscali diverse, si applica l'esimente di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 472/1997.

II. - I debiti prescritti, nel caso di cauzioni ultradecennali per le quali il contribuente non ha più l'obbligo giuridico di restituzione ex art. 2946 c.c., eventualmente iscritti nel passivo dello stato patrimoniale, possono essere oggetto di ripresa fiscale in qualunque periodo d'imposta in quanto l'art. 88 TUIR non fa alcun riferimento al momento in cui sorge il componente positivo di reddito, mentre ne definisce le condizioni oggettive agganciando genericamente, sul piano temporale, le rilevanza fiscale della sopravvenuta insussistenza della passività, alla mera iscrizione a bilancio della stessa in esercizi precedenti.

Riferimenti normativi: art. 6, co. 2, d.lgs. 472/1997; art. 2946, c.c.; art. 88, TUIR

253. Sentenza n. 48/12/12, dep. 28/06/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Burdino; Relatore: Cipolla

Sanzioni amministrative in materia tributaria – Fatto addebitabile al commercialista – Esclusione di responsabilità per il contribuente.

A fronte della convincente dimostrazione che una violazione sia conseguente a fatto addebitabile esclusivamente al professionista denunciato all'autorità giudiziaria l'organo accertatore deve procedere allo sgravio integrale delle sanzioni senza potersi limitare ad una sospensione subordinata all'avvio da parte del contribuente di un contenzioso civile con il professionista stesso.

254. Sentenza n. 65/10/12, dep. 24/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Giobellina

Diritti CCIAA – Prescrizione – Sanzioni – art. 10, d.m. 25 febbraio 2005, n. 54 – Art. 2948 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.m. 34/2005 (rectius, 54/2005, n.d.r.) la notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni deve intervenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Tale prescrizione deve intendersi estesa anche al tributo principale, ove si consideri che il diritto di iscrizione alla Camera di Commercio è per sua natura un tributo a cadenza periodica annuale, e che in quanto tale rientra nella previsione di cui al n. 4 dell'art. 2948 c.c. (prescrizione quinquennale per "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi").

Costituisce forza maggiore un evento o circostanza impeditiva dell'adempimento dell'obbligo con carattere definitivo. L'impossibilità non deve confondersi con la semplice difficoltà o con maggior disagio o maggior dispendio.

In tale definizione non può certo rientrare una crisi congiunturale del settore, in quanto trattasi di evento che comunque rientra nel c.d. "rischio d'impresa" che normalmente caratterizza ogni attività imprenditoriale. La norma non può trovare applicazione nel caso di difficoltà economiche e finanziarie del contribuente.

Riferimenti normativi: art. 6, co. 5, d.lgs. 472/1997; art. 10, co. 1, d.m. 54/2005; art. 2948, c.c.

Varie



255. Sentenza n. 7/1/12, dep. 10/01/2012
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore: Puzo

Contributi previdenziali - Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri - Ricorso inammissibile - Carenza di giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Sussiste.

La specifica natura previdenziale ed assistenziale delle prestazioni attribuite alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri non ha natura fiscale e il giudice tributario non è competente a decidere. Il ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546.

La prestazione del servizio in questione non ha alcuna delle caratteristiche e scopi propri della "tassa", poiché la legge non riconosce alla Cassa di Previdenza e Assistenza "una potestà impositiva rispetto a una prestazione che l'istituto deve assolvere obbligatoriamente".

Le contribuzioni di previdenza ed assistenza dovuti alla Cassa sono commisurate, infatti, al costo del servizio o al valore della prestazione erogata dall'Ente e non certamente al legittimo esercizio della professione, per il quale è condizione essenziale l'iscrizione in un determinato Albo.

Nella citata circostanza il pagamento del tributo è condizionato dalla propria appartenenza all'Ordine ed è doveroso il pagamento della "tassa" d'iscrizione prevista per il legittimo esercizio della professione.

Riferimenti normativi: artt. 2 e 19, d.lgs. 546/1992

256. Sentenza n. 48/2/12, dep. 20/04/2012
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Torino

Fermo amministrativo – Tarsu/Tia – Notifica – Costituzione in giudizio.

La notificazione avvenuta in luogo ove sussisteva comunque un collegamento con il soggetto notificato a indirizzo rilevabile anche dal certificato CUD è sanata dalla costituzione in giudizio.

257. Sentenza n. 80/6/12, dep. 31/07/2012
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Tuccillo; Relatore: Mondello

Imposta su atto istitutivo trust – Devoluzione dei beni ai beneficiari.

Un atto istitutivo di trust e contestuale dotazione di beni rientra nel campo di applicazione dell'art. 2, commi 47 e 49 del d.l. 262/2006 (re)istitutivo dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione secondo le disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al d.lgs. 31/10/1990 n. 346.

L'atto, in quanto diretto a procurare vantaggi a persone identificate secondo uno schema predeterminato e con l'intervento di soggetti dotati di particolari poteri, assume, ab origine, una natura liberale, indipendentemente dall'accrescimento patrimoniale conseguente all'attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari ex art. 34 ed è assimilabile, ai fini fiscali, ad una donazione.

“La devoluzione ai beneficiari (e non a terzi in genere) dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all'interesse del beneficiario” (C.M. n. 3/E del 22/1/08).

Riferimenti normativi: art. 2, co. 47 e 49, d.l. 262/2006; d.lgs. 346/1990



Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Strada Antica di Collegno n. 259
10146 TORINO

Presidente della Commissione tributaria regionale per il Piemonte:

dott. Vittorio Garino

Direttore del Massimario:

dott. Salvatore Labruna

Dirigente della Commissione tributaria regionale per il Piemonte:

dott.ssa Emanuela Sciaudone